REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° supplemento ordinario n. 43 del 12 novembre 2015 al Bollettino Ufficiale n. 45 dell'11 novembre 2015

SO 43

Anno LII S.O. n. 43

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

15_SO43_1_LRE_26

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26
Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione si adegua al disposto di cui al medesimo decreto legislativo di cui la presente legge costituisce specificazione e integrazione.

Art. 2 applicazione del decreto legislativo 118/2011

1. La Regione e i suoi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, conformemente a quanto previsto dalla presente legge nei termini indicati per le regioni a statuto ordinario dal medesimo decreto legislativo posticipati di un anno.
2. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento contabile regionale a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011, anche a seguito dell'adozione della norma di attuazione di cui all'articolo 1, le disposizioni di cui alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), continuano ad applicarsi ove compatibili con il medesimo decreto legislativo.

CAPO II - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 3 relazione politico-programmatica regionale

1. Per l'esercizio 2016, in luogo del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) previsto dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, la Regione adotta la Relazione politico-programmatica regionale (RPPR), di cui all'articolo 7 della legge regionale 21/2007, riferendosi, per la seconda parte, alla nuova articolazione del bilancio per missioni e programmi.

Art. 4 bilancio di previsione finanziario

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla

funzione autorizzatoria.

Art. 5 bilancio finanziario gestionale

1. La Giunta regionale provvede, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio, all'approvazione del bilancio finanziario gestionale con il quale ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 118/2011.

Art. 6 assestamento di bilancio

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge ai fini dell'assestamento del bilancio da approvarsi entro il 31 luglio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al quadro complessivo delle entrate e delle spese del bilancio.
2. Nelle more del recepimento, con norme di attuazione statutaria, dei principi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), per l'esercizio 2016, la legge di assestamento di bilancio, una volta effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 118/2011, iscrive l'eventuale avanzo di amministrazione ai sensi dell'articolo 34, comma 1 bis, della legge regionale 21/2007.

Art. 7 esercizio e gestione provvisoria

1. Per l'eventuale autorizzazione dell'esercizio provvisorio nel 2016 si fa riferimento al secondo anno del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, riclassificato secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 16 gennaio 2015 (Presentazione degli schemi di bilancio pluriennale per l'esercizio 2015-2017 e del bilancio 2015 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in chiave armonizzata alla luce del decreto legislativo 118/2011).

CAPO III - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011

Art. 8 atti amministrativi di variazione al bilancio di previsione finanziario

1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione le variazioni riguardanti il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale.
2. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:
a) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ad esclusione di quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011;
b) i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;
c) i prelievi dal fondo di riserva di cassa;
d) le variazioni di stanziamenti riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
e) le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa e iscrizioni di maggiori entrate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 8 e 9, del decreto legislativo 118/2011;
f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
g) le variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione, di cui all'articolo 42, comma 11, del decreto legislativo 118/2011;
h) i prelievi di somme dal fondo per le garanzie prestate dalla Regione e dagli altri fondi di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 118/2011.
3. Nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011, nei casi previsti dai commi 1 e 2, con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuove tipologie e programmi e nuovi capitoli.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 gli stessi provvedimenti aggiornano conseguentemente, ove necessario, il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico in allegati distinti.

Art. 9 atti amministrativi di variazione al bilancio finanziario gestionale

1. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:
a) le variazioni fra gli stanziamenti dei capitoli all'interno della medesima Tipologia o del medesimo Programma e Titolo in relazione ad esigenze di classificazione;
b) l'adeguamento delle denominazioni dei capitoli legato ad esigenze di classificazione o di rappresentazione dell'intervento previsto in legge;
c) l'istituzione di nuovi capitoli di entrata per le somme che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio;
d) gli storni tra capitoli all'interno della medesima Tipologia o Programma e quarto livello del piano dei conti, qualora ciò si renda necessario per esigenze di competenza amministrativa dei singoli centri di

responsabilità amministrativa.
2. Con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuovi capitoli.
3. Ove necessario, gli stessi provvedimenti aggiornano conseguentemente il documento tecnico, evidenziando le variazioni in un distinto allegato.

Art. 10 gestione economale della spesa

1. La gestione economale della spesa, in alternativa alla procedura ordinaria, è consentita per le seguenti fattispecie:
a) quelle di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
b) quelle di cui all'articolo 8, comma 52 bis, della legge regionale 4/2001;
c) organi collegiali;
d) spese di giustizia;
e) esecuzione di lavori in amministrazione diretta;
f) piccola manutenzione del patrimonio immobiliare regionale.
2. La gestione economale della spesa è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 11 pagamenti delle spese per il personale

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 21/2007 le parole <<o ordini di accreditamento emessi a favore di uno o più funzionari delegati>> sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 21/2007 è inserito il seguente:
<<1 bis ante. In deroga al disposto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 1/2015, gli atti di liquidazione concernenti le spese di cui al presente articolo, non sono soggetti al controllo preventivo di regolarità contabile.>>.

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Art. 12 reiscrizione residui perenti

1. Alla legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 ter dell'articolo 18 è abrogato;
b) il comma 3 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:
<<3. Le somme impegnate sono conservate nel conto dei residui negli esercizi successivi a quello cui l'impegno si riferisce.>>;
c) il comma 4 dell'articolo 51 è abrogato.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare in bilancio i residui perenti annotati nel conto del patrimonio alla data dell'1 gennaio 2015 che non risultino essere stati successivamente cancellati o reiscritti.
3. Con proprio decreto l'Assessore regionale competente in materia di bilancio dispone il prelevamento delle somme necessarie all'attuazione del comma 2 dal fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e la loro reiscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte con i fondi stanziati sull'unità di bilancio 10.5.1.1173 e sui capitoli 9685 e 9686 e sull'unità di bilancio 10.5.2.1173 e sui capitoli 9691, 9692 e 9693 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 13 deroga all'ordinazione di pagamento della spese

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 21/2007 è inserito il seguente:
<<3 bis. In deroga al comma 3, l'ordinazione di pagamento relativa alle rate dei ruoli di spesa fissa con scadenza nell'esercizio è disposta a partire dal primo giorno lavorativo dell'esercizio medesimo.>>.

Art. 14 gestione degli ordini di accredito al 31 dicembre 2015

1. L'articolo 52 bis della legge regionale 21/2007 è abrogato, quindi nessun ordine di accredito sarà trasportato all'esercizio successivo.
2. Con riferimento alle operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 2015, le somme relative agli ordini di accreditamento, rimasti del tutto o in parte inutilizzati al 31 dicembre 2015, possono, a seguito di richiesta del funzionario delegato, essere conservate in conto residui dell'esercizio 2016 solo qualora siano relative a obbligazioni giuridicamente perfezionate secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 118/2011. L'impegno di spesa, così conservato, individua, come soggetto creditore, il beneficiario finale e porta l'indicazione delle somme da pagare.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 della legge regionale 21/2007 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Le somme relative agli ordini di accreditamento relativi a spese previste a carico dei capitoli di cui al comma 1, rimasti del tutto o in parte inutilizzati al 31 dicembre 2015, possono, a seguito di

richiesta del funzionario delegato, essere conservate in conto residui dell'esercizio 2016 solo qualora siano relative a obbligazioni giuridicamente perfezionate secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 118/2011. In tal caso nelle scritture contabili è individuato il beneficiario e il relativo importo.>>.

4. Il comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 21/2007 è abrogato, quindi nessun ordine di accredito sarà trasportato all'esercizio successivo.

Art. 15 gestione servizi sanitari

1. A seguito dell'aumento della spesa sanitaria, determinato anche dall'impiego dei farmaci innovativi per l'epatite C e per il trattamento di alcune forme rare e gravi di emofilia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire agli enti del Servizio sanitario regionale l'importo di 25 milioni di euro, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e successive modifiche.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte con le maggiori entrate previste per l'anno 2015 a valere sull'unità di bilancio 1.3.6 e sul capitolo 100 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 16 trasferimento di risorse tra fondi contrattuali per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale regionale

1. La Giunta regionale, a seguito della periodica revisione dei fabbisogni professionali e della dotazione organica, può ridurre stabilmente le risorse finanziarie del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale dirigente, con corrispondente incremento delle risorse stabili per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente, a fronte delle riduzioni numeriche apportate alla dotazione organica della dirigenza medesima; il trasferimento delle risorse è operato nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali. Una quota delle risorse del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale dirigente che residua a seguito dell'applicazione di istituti contrattuali riferita ad annualità precedenti può, altresì, essere destinata, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, alla contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente.

Art. 17 misure urgenti in campo economico e in materia di edilizia

1. Il fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è autorizzato a rimettere il debito avente a oggetto la restituzione del capitale anticipato ai sensi dell'articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009:

a) alla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), nella misura di 15 milioni di euro;

b) alla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 6/2013, nella misura di 15 milioni di euro;

c) al fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo nella misura di 28.453.814,33 euro.

2. In conseguenza di quanto previsto al comma 1 e limitatamente alle risorse ivi indicate, l'Amministrazione regionale rinuncia definitivamente a ordinare al fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009, i previsti rientri al bilancio regionale.

3. Al fine di neutralizzare gli effetti a carico del bilancio regionale derivanti dalla contabilizzazione della rinuncia ai rientri di cui al comma 2, a valere sull'unità di bilancio 4.5.270 e sul capitolo 999 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, si provvede mediante l'aumento degli stanziamenti del "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all' articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015, per un importo pari a 58.453.814,33 euro.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 58.453.814,33 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.5069 e del capitolo 9969 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009".

5. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 4, per complessivi 58.453.814,33 euro, si fa fronte:

a) per l'importo di 55 milioni di euro con le maggiori entrate previste per l'anno 2015 a valere sulle se-

guenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
unità di bilancio 1.3.6 capitolo 100 5 milioni di euro;
unità di bilancio 1.1.3 capitolo 80 50 milioni di euro;
b) per l'importo di 3.453.814,33 euro mediante storno dall'unità di bilancio 10.5.2.1173 e dal capitolo 9691 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
6. All'articolo 16 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. Gli enti locali interessati manifestano la volontà di aderire al Programma di cui al comma 2 entro venti giorni dalla sua comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata o dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.>>;
b) al comma 16, primo periodo, le parole <<tra lo Stato>> sono sostituite dalle seguenti: <<tra la Regione>>.
7. In fase di prima applicazione il provvedimento di cui all'articolo 16, comma 9, della legge regionale 18/2015 è adottato con deliberazione della Giunta regionale.
8. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile);
b) i commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
c) il comma 20 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
d) l'articolo 81, il comma 1 dell'articolo 86 e l'articolo 88 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).
9. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, gli edifici o le unità immobiliari situati sul territorio regionale sono dotati dell'attestato di prestazione energetica in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche ai progetti degli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in corso i procedimenti volti al conseguimento del titolo abilitativo edilizio, con specifico riguardo agli interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, con particolare riferimento al profilo della sicurezza sismica o del risparmio energetico, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), finanziati ai sensi dell'articolo 9, comma 26, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).

Art. 18 modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/2015

1. Al comma 57 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole <<15 settembre>> sono sostituite dalle seguenti <<30 novembre>>.

Art. 19 finanziamento del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC)

1. Al fine di garantire il raggiungimento delle finalità previste dal Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, nel rispetto dei vincoli posti dalla deliberazione CIPE 21/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, con risorse proprie, la spesa complessiva di 3.600.000 euro ripartendola in:
a) 1.500.000 euro a copertura dell'intervento per la realizzazione della rete wireless per l'accesso ad Internet in area montana di cui alla Linea di Azione 4.1.1 "Sviluppo di filiere produttive in area montana" del Programma;
b) 2.100.000 euro a parziale copertura degli interventi di viabilità forestale e piattaforma di stoccaggio di cui alla Linea di Azione 4.2.1 "Sviluppo infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta-legno energia" del Programma.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, e in base ai dati rilevati al 15 novembre 2015 con il sistema di monitoraggio delle risorse FSC, dispone l'allocazione delle risorse di cui al comma 1, lettera b).
3. Le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione che si rendono disponibili per effetto di quanto disposto dal comma 1 sono destinate dall'Amministrazione regionale alla realizzazione di ulteriori interventi nell'ambito del PAR FSC della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 a seguito di ri-

programmazione come illustrato nella deliberazione della Giunta regionale n. 2089 del 23 ottobre 2015.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.5070 e del capitolo 9618 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Spese per la realizzazione della rete wireless per l'accesso ad Internet in area montana di cui alla Linea di Azione 4.1.1 "Sviluppo di filiere produttive in area montana" nell'ambito del PAR FSC - Fondi regionali>>.
5. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2.100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.5070 e del capitolo 9619 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Spese a sostegno degli interventi di viabilità forestale e piattaforma di stoccaggio di cui alla Linea di Azione 4.2.1 "Sviluppo infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta-legno energia " nell'ambito del PAR FSC - Fondi regionali>>.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.2.2.1166 e dal capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 20 modifica all'articolo 8 della legge regionale 4/2001 concernente le spese delle Direzioni regionali

1. Al comma 52 dell'articolo 8 della legge regionale 4/2001 la parola <<proprie>> è soppressa.

Art. 21 interpretazione autentica dei commi 3 e 7 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2015

1. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 3 e 7 dell'articolo 5 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), relative alla messa a disposizione a titolo gratuito dei beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite, trovano applicazione anche nei casi in cui, per ragioni organizzative, gli immobili siano individuati, d'intesa tra gli enti interessati, in data successiva all'1 luglio 2015.

Art. 22 assegnazione a favore del Comune di Valvasone Arzene della prima annualità del finanziamento di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 5 novembre 2014, n. 20 (Istituzione del Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) è inserito il seguente:
<<Art. 7 bis assegnazione del fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione
1. Il comune di Valvasone Arzene beneficia del trasferimento di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
2. La prima annualità spettante per l'anno 2015, pari a 300.000 euro, è assicurata a valere sul fondo di cui all'articolo 66, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 25/2014), e assegnata entro il 30 novembre 2015, con riferimento all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.>>.

Art. 23 modifiche all'articolo 33 della legge regionale 3/2015

1. All'articolo 33 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. La gestione dei contributi di cui al comma 1 è delegata alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trieste e i rapporti tra la Regione e la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trieste sono disciplinati da apposita convenzione; per l'attività di gestione dei contributi è riconosciuto il rimborso delle spese nel limite massimo del 2 per cento della dotazione trasferita e comunque entro il limite delle spese effettivamente sostenute.>>;
b) il comma 6 è abrogato.
2. Per le finalità di cui all'articolo 33, comma 5, della legge regionale 3/2015, come sostituito dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio

1.2.1.1015 e del capitolo 8082 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Rimborso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste per l'attività di gestione dei contributi relativi all'Area di crisi complessa di Trieste".
3. All'onere previsto dal comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8070 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 24 finanziamento alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per la viabilità locale

1. Al fine di far fronte a interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità locale lungo il percorso interessato dal Giro d'Italia 2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, conformemente a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.1.3021 e del capitolo 1117 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Finanziamento straordinario alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per far fronte a interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità locale lungo il percorso interessato dal Giro d'Italia 2016".
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.2.1.1158 e dal capitolo 1057 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015- 2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 25 finanziamento delle domande di società sportive non professionistiche regionali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 53, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), dalle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e relative ai campionati 2014-2015.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 e del capitolo 8998 di nuova istituzione con la denominazione "Finanziamento alle società sportive che nei diversi sport di squadra militano nei campionati di rango più elevato-domande relative ai campionati 2014-2015".
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 26 contributo al Comune di Arta Terme

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un contributo di 80.000 euro a ristoro degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi per l'adeguamento funzionale e la ristrutturazione del complesso termale, nonché a copertura degli oneri, anche già sostenuti, per interventi di adeguamento di strutture e impianti alle normative vigenti.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa, dei contratti di mutuo con relativo piano di ammortamento e del prospetto riepilogativo degli oneri finanziari sostenuti, nonché di un quadro economico degli interventi previsti per interventi di adeguamento. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 1897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo al Comune di Arta Terme a ristoro degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi e per l'adeguamento strutture e impianti del complesso termale alle normative vigenti".
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per

l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1889 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 27 conferma di contributi al Consorzio per la zona industriale dell'Aussa Corno

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), al Consorzio per la zona industriale dell'Aussa Corno per la rinaturalizzazione compensativa dell'impatto sull'ambiente delle zone industriali, ed erogati a inizio lavori, intendendosi per tale, in via di interpretazione autentica, lo svolgimento di attività prodromiche all'acquisizione di aree, finalizzata alla rinaturalizzazione medesima, anche mediante procedure espropriative.
2. I contributi erogati sono ridotti in misura proporzionale rispetto alla mancata realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria o potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle aree di cui al comma 1.

Art. 28 eventi per il quarantennale del terremoto del 1976

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2015 all'Associazione Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli un contributo per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché per l'organizzazione degli eventi collegati al quarantennale del sisma del 1976.
2. Per la finalità prevista dal comma 1 l'Associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli presenta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione e quelle della rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1842 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015- 2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 29 proroga dei termini previsti dalla legge regionale 26/2014

1. I termini di cui all'articolo 7, comma 1, all'articolo 26, comma 1, all'articolo 27, comma 1, all'articolo 36, comma 1, all'articolo 40, comma 1, e all'articolo 56 ter, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono prorogati di centoventi giorni.
2. Il primo bilancio delle Unioni territoriali intercomunali è approvato entro il termine di avvio da parte delle stesse delle funzioni comunali.

Art. 30 vendite di fine stagione

1. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), è sostituito dal seguente:
<<2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente, ricompresi entro le date stabilite annualmente dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria dei lavoratori e delle imprese del commercio, nonché le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, e tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.>>.

Art. 31 variazioni contabili urgenti

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella A.
2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 pari a 35 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede con le maggiori entrate di pari importo previste sull'unità di bilancio 1.3.6 e sul capitolo 9116 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
3. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.
4. Al fine di disporre il riallineamento delle imputazioni contabili rispetto alle date di scadenza dei ruoli di spesa sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa

del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 di cui all'annessa Tabella C. Le variazioni relative alle annualità autorizzate per gli anni successivi al 2017 fanno riferimento alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

TITOLO III - ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CONTABILITA' DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

CAPO I - DISPOSIZIONI PER GLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 32 programmazione sanitaria

1. Gli enti del Servizio sanitario regionale, sulla base degli atti di pianificazione e programmazione regionale per il settore sanitario, stabiliscono:
a) nel piano attuativo, gli interventi da realizzare e le risorse necessarie, sulla base della programmazione economica di cui all'articolo 41;
b) nel programma preliminare, nel programma triennale, nonché nell'elenco annuale degli investimenti, gli investimenti da realizzare.

Art. 33 programmazione e controllo degli investimenti

1. La programmazione degli investimenti degli enti del Servizio sanitario regionale si svolge sulla base del Programma preliminare degli investimenti, del programma triennale degli investimenti, dell'elenco annuale degli investimenti e dei loro aggiornamenti annuali.
2. Il Programma preliminare degli investimenti si articola nelle due seguenti sezioni:
a) il Programma preliminare degli investimenti edili-impiantistici nel quale sono elencati gli interventi di investimento edile-impiantistico:
1) di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di singolo importo inferiore a 100.000 euro accompagnati da una descrizione e dal costo complessivo stimato; tali interventi possono essere anche aggregati per finalità omogenee accompagnati da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria dei singoli interventi;
2) di manutenzione straordinaria di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dalla stima sommaria dei costi;
3) di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità, se di singolo importo pari o superiore a 1.000.000 di euro previa l'approvazione del progetto preliminare e l'acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 13;
4) di acquisizione di immobili accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dalla stima sommaria dei costi;
b) il Programma preliminare degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici nel quale sono elencati gli interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici:
1) di singolo importo inferiore a 100.000 euro accompagnati da una descrizione e dal costo complessivo stimato; tali acquisizioni possono essere anche aggregate, per finalità omogenee o per tipologia merceologica o tecnologica omogenea, accompagnate da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria delle singole acquisizioni;
2) di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dalla stima sommaria dei costi; tali acquisizioni possono essere anche aggregate, per tipologia merceologica o tecnologica omogenea, accompagnate da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria delle singole acquisizioni;
3) di singolo importo superiore a 1.000.000 di euro accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dalla stima sommaria dei costi, previa approvazione di una valutazione sui costi globali e, se relativa a tecnologie biomedicali, di una valutazione sulle implicazioni cliniche, organizzative ed economiche (Health Technology Assessment) e l'acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 13; la Giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire l'elenco dei beni, anche di singolo importo inferiore a 1.000.000 di euro, ai quali è applicata la medesima procedura.
3. Per ciascuna delle fattispecie di intervento di investimento di cui al comma 2, lettere a) e b), è indicato il cronoprogramma attuativo e finanziario e l'ordine di priorità.
4. Gli interventi di investimento che prevedono formule di partenariato pubblico privato o altre formule di finanziamento non interamente in conto capitale sono inseriti nel Programma preliminare degli investimenti previa l'approvazione di uno studio di fattibilità da parte dell'ente e l'acquisizione dell'autorizzazione della Giunta regionale di cui all'articolo 38, comma 2.
5. La Giunta regionale può fornire agli enti del Servizio sanitario regionale indicazioni di indirizzo per

l'elaborazione del Programma di cui al comma 2.
6. Il Programma preliminare degli investimenti è approvato in via definitiva dall'ente previa acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 17.
7. Il Programma preliminare degli investimenti è adottato dall'ente e tramesso al Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 13, ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 6.
8. Il programma triennale degli investimenti è l'elenco degli interventi di investimento programmati nel triennio con evidenza dei mezzi finanziari effettivamente disponibili e si articola nelle due seguenti sezioni:
a) il programma triennale degli investimenti edili-impiantistici elenca gli interventi di importo complessivamente pari o superiore a 100.000 euro presenti nel Programma preliminare degli investimenti approvato dall'ente con indicazione dei mezzi finanziari disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi attuativo e finanziario;
b) il programma triennale degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici elenca le acquisizioni di importo complessivamente pari o superiore a 100.000 euro presenti nel Programma preliminare degli investimenti approvato dall'ente con indicazione dei mezzi finanziari disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi attuativo e finanziario.
9. L'elenco annuale degli investimenti indica gli investimenti da attuare nell'anno:
a) inseriti nel programma triennale degli investimenti;
b) di importo inferiore a 100.000 euro, sia edili-impiantistici, sia riguardanti acquisizioni di beni mobili e tecnologici, inseriti nel Programma preliminare degli investimenti di cui al comma 2, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1); tali interventi possono essere anche aggregati se accompagnati da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria dei singoli interventi.
10. La Giunta regionale stabilisce la quota in conto capitale, da ripartire tra gli enti del Servizio sanitario regionale in misura proporzionale al valore del patrimonio indisponibile di ciascuno, finalizzata all'attuazione di interventi non previsti nell'elenco annuale degli investimenti ed emergenti nel corso dell'anno di importo inferiore a 100.000 euro; tale limite non si applica per interventi di manutenzione straordinaria urgente o per acquisizione di beni mobili o tecnologici aventi caratteristiche di urgenza. Tale quota è non superiore al 10 per cento del finanziamento complessivo in conto capitale disponibile per l'anno.
11. L'elenco annuale è aggiornato sulla base della concessione definitiva dei finanziamenti di cui al comma 10.
12. La Giunta regionale può aggiornare le soglie previste ai commi precedenti.
13. Al fine di garantire un'attuazione organica ed efficiente della programmazione regionale degli interventi di investimento sul patrimonio del Servizio sanitario regionale e sugli interventi di realizzazione, riqualificazione e adeguamento di servizi e strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, è costituito, presso la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, un organismo denominato Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).
14. Il NVISS, costituito con decreto del Direttore centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, è composto:
a) dal Direttore centrale medesimo, con funzioni di presidente;
b) da tre dirigenti della Direzione centrale, con esperienza nei settori della pianificazione o programmazione sanitaria, o della programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria o nel settore tecnico degli investimenti, individuati dal Direttore centrale medesimo.
15. I componenti del NVISS possono essere sostituiti da un loro delegato.
16. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia svolge gli adempimenti di carattere istruttorio sui progetti soggetti alla valutazione del NVISS, nonché i compiti di segreteria.
17. Il Programma preliminare degli investimenti degli enti del Servizio sanitario regionale è sottoposto al parere di coerenza programmatoria e tecnico-economica del NVISS.
18. Sono sottoposti all'esame tecnico-economico del NVISS i progetti generali o di singolo lotto funzionale, nonché le loro varianti sostanziali, relativi al patrimonio indisponibile degli enti del Servizio sanitario regionale con riferimento alla:
a) progettazione definitiva per gli interventi di manutenzione straordinaria di singolo importo pari o superiore a 1.000.000 di euro;
b) progettazione definitiva per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro;
c) progettazione preliminare e definitiva per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione se di singolo importo pari o superiore a 1.000.000 di euro.
19. Sono sottoposti all'esame tecnico-economico del NVISS i progetti definitivi generali o di singolo lotto funzionale, nonché le loro varianti sostanziali di competenza ovvero d'iniziativa di soggetti pub-

blici e di soggetti privati, che beneficiano anche parzialmente di contributo pubblico per la realizzazione dell'opera progettata, relativi a:
a) residenze sanitarie assistenziali;
b) strutture socio-assistenziali per anziani e disabili fisici e psichici;
c) strutture per la sanità pubblica veterinaria.
20. Il parere espresso dal NVISS a seguito dell'esame tecnico-economico è comprensivo della valutazione sulla spesa ammissibile anche al fine della rideterminazione dell'ammontare del finanziamento concesso.
21. Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia, o di nuova costruzione, o finalizzati all'adeguamento di requisiti prescritti per l'autorizzazione e l'accreditamento, in caso di prescrizioni formulate in sede di esame dei progetti definitivi, copia del progetto esecutivo è trasmessa al NVISS, prima dell'avvio delle procedure per l'appalto dei lavori.
22. Nei casi previsti dal comma 21, l'erogazione del finanziamento è subordinata alla verifica di conformità del progetto esecutivo ai pareri tecnico-economico e di ammissibilità della spesa, nonché di adeguamento alle eventuali prescrizioni.
23. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, anche al fine della rideterminazione dell'ammontare concesso, e gli enti del Servizio sanitario regionale, a fini consultivi, possono richiedere il parere del NVISS sui progetti preliminari di ogni tipologia e di ogni importo.
24. I pareri di cui ai precedenti commi sono comunicati al soggetto interessato entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione delle notizie o degli atti richiesti.
25. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 12 si applicano a decorrere dall'anno 2016 con la programmazione triennale 2016-2018 per gli interventi di investimento nel settore sanitario. Per gli interventi di investimento programmati prima dell'anno 2016 continua a trovare applicazione l'articolo 4, commi da 7 a 14, della legge regionale 4/2001.
26. Per gli interventi di investimento di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione di singolo importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, programmati per l'anno 2016, si applicano in via transitoria le disposizioni di cui al comma 2, lettera a), numero 2).
27. Per gli interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici, di singolo importo superiore a 1.000.000 di euro, programmati per l'anno 2016, si applicano in via transitoria le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), numero 2).

CAPO II - DISPOSIZIONI CONTABILI PER IL SETTORE SANITARIO

Art. 34 sistema contabile

1. Gli enti del Servizio sanitario regionale applicano le disposizioni, i princìpi contabili e gli schemi di bilancio di cui al titolo II del decreto legislativo 118/2011.
2. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia con decreto del Direttore centrale può fornire indicazioni contabili di dettaglio per gli enti del Servizio sanitario regionale, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto legislativo 118/2011.

Art. 35 gestione contabile dei servizi socio-assistenziali

1. Gli enti del Servizio sanitario regionale possono assumere la gestione di attività socio-assistenziali, su delega di singoli enti locali, con oneri a totale carico degli stessi. La contabilizzazione di dette gestioni è specifica e separata rispetto a quella propria degli enti delegati.

Art. 36 gestione patrimoniale

1. Per i beni mobili e immobili degli enti del Servizio sanitario regionale trova applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. Il patrimonio degli enti del Servizio sanitario regionale è costituito da tutti i beni ad essi appartenenti classificati in indisponibili e disponibili.
3. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni, mobili e immobili, usati per il perseguimento dei fini istituzionali degli enti del Servizio sanitario regionale, e da quelli classificati indisponibili dalla normativa vigente.
4. Il bene indisponibile non può essere alienato né può, anche parzialmente, essere posto a garanzia di un mutuo o altra forma di indebitamento.
5. Il bene indisponibile può essere usato da altri enti pubblici o privati, per scopi compatibili con la destinazione sanitaria.
6. L'uso del bene indisponibile è deciso dal Direttore generale e l'assegnazione a terzi, pubblici o privati, può avvenire:
a) a titolo oneroso;

b) a titolo gratuito, purché l'utilizzatore persegua finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e ospedaliera.

7. L'assegnazione dei beni al patrimonio indisponibile o disponibile è effettuata dal Direttore generale, a cui compete anche il trasferimento di un bene da una categoria all'altra del patrimonio aziendale.

8. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili a destinazione sanitaria sono assoggettati a previa autorizzazione della Giunta regionale.

Art. 37 contributi in conto capitale

1. I contributi in conto capitale sono finalizzati alla patrimonializzazione degli enti del Servizio sanitario regionale.

2. I contributi in conto capitale regionali e statali vengono concessi per adeguare gli enti del Servizio sanitario regionale ai requisiti strutturali, tecnologici minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche.

3. Le donazioni e gli atti di liberalità riguardanti beni durevoli sono contabilmente assimilabili ai contributi in conto capitale, la loro accettazione è disposta dal Direttore generale.

4. In conformità alla programmazione sanitaria statale e regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale finanziamenti in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa necessaria per interventi d'investimento inseriti nel programma triennale degli investimenti e nell'elenco annuale degli investimenti approvati, per i fini stabiliti ai commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 33 relativi al patrimonio indisponibile come definito all'articolo 36, comma 3.

5. La concessione di cui al comma 4 è disposta in via definitiva ad approvazione degli atti di programmazione della Giunta regionale.

6. Le quote di finanziamento di cui all'articolo 33, comma 10, sono concesse in via definitiva, anche in quote separate, su istanza del legale rappresentante contenente, oltre alla descrizione di ogni intervento, il relativo costo e il cronoprogramma attuativo.

7. Gli enti del Servizio sanitario regionale sono tenuti a comunicare le variazioni ai cronoprogrammi relativi ai decreti di concessione di cui al comma 5, ai fini dell'eventuale rideterminazione degli importi concessi, prima della trasmissione della richiesta di erogazione di cui al comma 8.

8. I finanziamenti di cui ai precedenti commi sono erogati, previa richiesta annuale del legale rappresentante dell'ente, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario. Per gli interventi edili-impiantistici sono riconoscibili anche gli importi relativi alle spese generali e tecniche.

9. La rendicontazione degli interventi di investimento degli enti del Servizio sanitario regionale è costituita dalla certificazione del legale rappresentante dell'ente della regolare attuazione e completamento degli interventi previsti e dalle ulteriori certificazioni e documentazioni eventualmente previste dal decreto di concessione.

10. La rendicontazione è approvata dalla Direzione centrale competente che attesta la presenza di tutte le certificazioni e documentazioni di cui al comma 9. Le certificazioni e le documentazioni trasmesse a titolo di rendiconto sono oggetto di controllo a campione.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano a decorrere dall'anno 2016 con la programmazione triennale 2016-2018 per gli interventi di investimento nel settore sanitario. Per gli interventi di investimento programmati prima dell'anno 2016 continua a trovare applicazione l'articolo 4, commi da 7 a 14, della legge regionale 4/2001.

12. In via transitoria, per l'anno 2016, la Giunta regionale stabilisce l'elenco degli interventi di investimento di singolo importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, inseriti dagli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale nel Programma preliminare degli investimenti per i quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa necessaria.

Art. 38 indebitamento

1. È fatto divieto agli enti del Servizio sanitario regionale di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento finanziario, ad eccezione:

a) dell'anticipazione da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo annuale;

b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, nonché dell'utilizzo della locazione finanziaria e della finanza di progetto per il finanziamento degli investimenti patrimoniali.

2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1, lettera b), è autorizzato dalla Giunta regionale.

Art. 39 risultati d'esercizio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 118/2011, la Giunta regionale dispone l'impiego del risultato positivo di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale.

Art. 40 libri obbligatori

1. Gli enti del Servizio sanitario regionale tengono obbligatoriamente i seguenti libri:
a) il libro-giornale, che rileva ogni registrazione di contabilità generale;
b) il libro degli inventari;
c) il libro dei beni ammortizzabili;
d) il libro delle deliberazioni del Direttore generale;
e) il libro delle adunanze del Collegio sindacale.
2. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e passività relative all'ente, tenendo distinte quelle attinenti all'attività sanitaria da quelle concernenti i servizi socio-assistenziali.
3. All'interno del libro dei beni ammortizzabili vanno annotate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali registrate, tenendo distinte quelle attinenti all'attività sanitaria da quelle concernenti i servizi socio-assistenziali.
4. Il libro delle deliberazioni del Direttore generale è costituito dalla raccolta degli atti adottati dal Direttore nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e organizzazione.
5. Il libro delle adunanze del Collegio sindacale riporta i verbali delle riunioni del Collegio sindacale.
6. Ulteriori indicazioni sui libri obbligatori possono essere definite dalla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia con propri atti.

CAPO III - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 41 programmazione economica annuale

1. La programmazione economica degli enti del Servizio sanitario regionale viene predisposta annualmente, in coerenza con la pianificazione e la programmazione della Regione.
2. Ai fini della programmazione economica il piano attuativo di cui all'articolo 32 contiene obbligatoriamente:
a) il bilancio preventivo economico annuale, come disciplinato dal decreto legislativo 118/2011, che include il conto economico preventivo e il piano dei flussi di cassa prospettici;
b) la nota illustrativa;
c) il programma triennale degli investimenti e l'elenco annuale che definiscono gli investimenti da effettuare e le relative modalità di finanziamento;
d) la relazione redatta dal Direttore generale;
e) il conto economico preventivo dei Presidi ospedalieri;
f) la programmazione del personale.

Art. 42 gestione per budget

1. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti del Servizio sanitario regionale prevede l'applicazione di una gestione per budget.
2. All'interno degli enti del Servizio sanitario regionale sono individuate le unità di budget, per le quali sono definiti gli obiettivi e le risorse assegnate.
3. I Dirigenti responsabili delle unità di budget rispondono al Direttore generale del raggiungimento degli obiettivi e dell'utilizzo delle risorse assegnate.
4. Il Direttore generale è responsabile del budget generale degli enti. A tal fine, predispone gli interventi organizzativi e procedurali necessari all'attuazione del metodo di budget.

CAPO IV - IL SISTEMA DI CONTROLLO

Art. 43 processo di controllo

1. Il processo di controllo della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale si articola in:
a) controllo quadrimestrale;
b) controllo annuale.
2. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia fornisce agli enti del Servizio sanitario regionale indicazioni operative ai fini del controllo sia quadrimestrale che annuale.

Art. 44 controllo quadrimestrale della gestione

1. Il Direttore generale è responsabile del risultato della gestione aziendale e ad esso competono, in particolare, i poteri e le attività di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 502/1992.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Direttore generale valuta, con periodicità almeno quadrimestrale, l'andamento dei costi rispetto agli obiettivi di budget.
3. Il Direttore generale adotta e trasmette alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia il primo e il secondo rendiconto quadrimestrale rispettivamente entro il 31 maggio ed entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

4. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia utilizza i rendiconti di cui al comma 3 al fine di controllare quadrimestralmente l'andamento degli enti del Servizio sanitario regionale rispetto al piano attuativo di cui all'articolo 32 e propone alla Giunta regionale gli eventuali interventi correttivi.
5. La Giunta regionale approva, definendo gli eventuali interventi correttivi, il primo e il secondo rendiconto quadrimestrale degli enti del Servizio sanitario regionale, con il relativo rendiconto consolidato regionale, rispettivamente entro il 31 luglio ed entro il 30 novembre dell'anno di riferimento.

Art. 45 rendiconti quadrimestrali

1. I rendiconti quadrimestrali riguardano esclusivamente tutti gli aspetti della gestione dell'attività sanitaria degli enti del Servizio sanitario regionale ed evidenziano l'andamento gestionale, i risultati ottenuti e gli eventuali scostamenti, in particolare sotto il profilo della programmazione economica, rispetto al piano attuativo.
2. I rendiconti quadrimestrali sono predisposti ai sensi delle indicazioni di cui all'articolo 43, comma 2.

Art. 46 controllo annuale

1. Il controllo annuale è volto a:
a) verificare i risultati di ciascun ente del Servizio sanitario regionale e del Servizio sanitario regionale nel suo complesso;
b) predisporre gli opportuni interventi correttivi per perseguire la coerenza tra gli obiettivi assegnati e le azioni intraprese in relazione alla pianificazione e programmazione regionale;
c) rendere pubblici i risultati della gestione.
2. Gli strumenti per il controllo annuale sono in particolare, come disciplinati dal decreto legislativo 118/2011:
a) il bilancio di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale;
b) il bilancio del Servizio sanitario regionale consolidato.

CAPO V - ABROGAZIONI

Art. 47 abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli da 2 a 10, l'articolo 15, l'articolo 19, gli articoli da 21 a 27, gli articoli da 30 a 37, gli articoli 47 e 48, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);
b) l'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria).

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 norme transitorie

1. Le disposizioni del capo IX della legge regionale 21/2007 continuano ad applicarsi al rendiconto per l'esercizio 2015.
2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione la data di applicazione alle singole gestioni fuori bilancio delle norme del decreto legislativo 118/2011 secondo quanto previsto dalla presente legge e, comunque, non oltre l'esercizio finanziario 2018.

Art. 49 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui ai titoli I e III hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 10 novembre 2015

SERRACCHIANI

TABELLA A (RELATIVA ALL' ARTICOLO 31)

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: SISTEMI ECONOMICI TERRITORIALI
1.5.2.1028 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 7700
INTERVENTI PER L' IMPRENDITORIA FEMMINILE
ART. 2 , COMMA 85 , L.R. 11.8.2011 N. 11

2014	--	2015	1.000.000,00	2016	--	2017	--

CAPITOLO S/ 7713
FINANZIAMENTI A FAVORE DELL' IMPRENDITORIA GIOVANILE - SPESE D' INVESTIMENTO
ART. 20 , L.R. 22.3.2012 N. 5

2014	--	2015	1.000.000,00	2016	--	2017	--

TOTALE: 1.5.2.1028

2014	--	2015	2.000.000,00	2016	--	2017	--

FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: TUTELA DELLE ACQUE
2.3.1.1049 GESTIONE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 2013
SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE IDRAULICHE E DEGLI ALVEI DEI CORSI D' ACQUA - U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
ART. 2 , COMMA 2 , LETTERA A) , L.R. 3.7.2002 N. 16

2014	--	2015	400.000,00	2016	--	2017	--

FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: TUTELA DELLE ACQUE
2.3.2.1050 OPERE IDRAULICHE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 2023
SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI COMPETENZA REGIONALE - SPESE D' INVESTIMENTO - U.2.02.01.09.000 - BENI IMMOBILI
ART. 4 , COMMA 3 , LETTERA B) , L.R. 12.9.2001 N. 23 , ART. 2 , COMMA 2 , LETTERA A) , L.R. 3.7.2002 N. 16 , ART. 40 , L.R. 8.4.1982 N. 22 LEGGE ABROGATA ART. 4 , COMMI 36 , 38 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , ART. 4 , COMMA 8 , L.R. 21.7.2006 N. 12

2014	--	2015	600.000,00	2016	--	2017	--

FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: DIFESA DEL SUOLO
2.4.2.1052 SISTEMAZIONI IDROGEO - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 2542
SPESE PER OPERE E INTERVENTI DI PREVENZIONE DI CALAMITA' NATURALI
ART. 4 , COMMA PRIMO , LETTERA B) , L.R. 28.8.1982 N. 68 , ARTT. 10 , 14 , L.R. 4.5.1992 N. 15

2014	--	2015	2.000.000,00	2016	--	2017	--

FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: SERVIZI RICREATIVI, SPORTIVI
5.1.1.1090 IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 4969
INCENTIVI AD ENTI PUBBLICI PROPRIETARI DI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN FRIULI VENEZIA GIULIA PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE
ART. 4 , L.R. 3.4.2003 N. 8 COME SOSTITUITO DA ART. 6 , COMMA 33 , L.R. 4.8.2014 N. 15

2014	--	2015	2.000.000,00	2016	--	2017	--

TABELLA A (RELATIVA ALL' ARTICOLO 31)

(CONTINUA)

FINALITA': ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA FUNZIONE: ISTRUZIONE
6.1.1.5057 SVILUPPO OFFERTA DIDATTICA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 5054
CONTRIBUTI DIRETTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE DI PARTICOLARE INTERESSE - U.1.04.01.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ART. 4 , COMMI 44 , 45 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 17.4.2014 N. 8 , ART. 7 , COMMA 3 , L.R. 18.1.2006 N. 2

2014	--	2015	75.600,00	2016	--	2017	--

CAPITOLO S/ 5055
CONTRIBUTI DIRETTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE DI PARTICOLARE INTERESSE - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
ART. 4 , COMMI 44 , 45 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 17.4.2014 N. 8 , ART. 7 , COMMA 59 , L.R. 30.12.2014 N. 27 , ART. 7 , COMMA 3 , L.R. 18.1.2006 N. 2

2014	--	2015	30.000,00	2016	--	2017	--

CAPITOLO S/ 5056
CONTRIBUTI DIRETTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE DI PARTICOLARE INTERESSE - U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
ART. 4 , COMMI 44 , 45 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 17.4.2014 N. 8 , ART. 7 , COMMA 3 , L.R. 18.1.2006 N. 2

2014	--	2015	44.400,00	2016	--	2017	--

TOTALE: 6.1.1.5057

2014	--	2015	150.000,00	2016	--	2017	--

FINALITA': ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA FUNZIONE: ISTRUZIONE
6.1.2.5059 EDILIZIA SCOLASTICA - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 3422
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI E LORO CONSORZI, NONCHE' A ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI E COOPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE, RECUPERO O AMPLIAMENTO DI EDIFICI DA DESTINARE A SCUOLE MATERNE - U.2.03.01.02.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
ART. 4 , COMMA 26 , L.R. 18.7.2005 N. 15 , ART. 7 , COMMA 10 , L.R. 29.12.2010 N. 22

2014	--	2015	2.694.747,11	2016	--	2017	--

FINALITA': ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA FUNZIONE: FORM.PROFESSIONALE E CONTINUA
6.2.1.5062 FORMAZIONE DI BASE IN OBBLIGO SCOLASTICO E FORMATIVO - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 5808
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
ART. 3 , COMMA PRIMO , LETTERA A) , L.R. 16.11.1982 N. 76 , ART. 23 BIS , COMMA 3 , ART. 26 , COMMI 1 , 3 , ART. 28 , COMMA 5 , ART. 39 , COMMI 1 , 2 , ART. 40 BIS , COMMA 4 , L.R. 22.4.2002 N. 12 , ART. 3 , COMMA PRIMO , LETTERE B) , C) , D) , ART. 31 , L.R. 16.11.1982 N. 76 , ART. 11 , L.R. 28.10.1988 N. 62 COME MODIFICATO DALL' ART. 1 , COMMI 11 , 13 , 14 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 7.2.1992 N. 7 COME SOSTITUITO DALL' ART. 12 , COMMA 5 , L.R. 11.5.1993 N. 19 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 3 , COMMA 8 , L.R. 4.7.1997 N. 23 , ART. 9 , L.R. 20.2.1995 N. 12 , ART. 13 , L.R. 22.7.1996 N. 25 COME INTEGRATO DALL' ART. 94 , COMMA 2 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 35 , L.R. 30.9.1996 N. 42 , ART. 5 , COMMA 5 , LETTERA A) , L.R. 19.4.1999 N. 8 , ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 8.5.2000 N. 10 , ART. 22 , L.R. 10.4.2001 N. 11 , ART. 10 , L.R. 11.12.2003 N. 20 , ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 25.10.2004 N. 24 , ART. 37 , COMMA 2 , L.R. 31.3.2006 N. 6 , ART. 30 , COMMA 1 , L.R. 26.10.2006 N. 20 , ART. 35 , L.R. 3.12.2007 N. 27

TABELLA A (RELATIVA ALL' ARTICOLO 31)

(CONTINUA)

2014 --	2015 380.000,00	2016 --	2017 --

CAPITOLO S/ 5810
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - U.1.04.03.99.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE
ART. 3 , COMMA PRIMO , LETTERA A) , L.R. 16.11.1982 N. 76 , ART. 23 BIS , COMMA 3 , ART. 26 , COMMI 1 , 3 , ART. 28 , COMMA 5 , ART. 39 , COMMI 1 , 2 , ART. 40 BIS , COMMA 4 , L.R. 22.4.2002 N. 12 , ART. 3 , COMMA PRIMO , LETTERE B) , C) , D) , ART. 31 , L.R. 16.11.1982 N. 76 , ART. 11 , L.R. 28.10.1988 N. 62 COME MODIFICATO DALL' ART. 1 , COMMI 11 , 13 , 14 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 7.2.1992 N. 7 COME SOSTITUITO DALL' ART. 12 , COMMA 5 , L.R. 11.5.1993 N. 19 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 3 , COMMA 8 , L.R. 4.7.1997 N. 23 , ART. 9 , L.R. 20.2.1995 N. 12 , ART. 13 , L.R. 22.7.1996 N. 25 COME INTEGRATO DALL' ART. 94 , COMMA 2 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 35 , L.R. 30.9.1996 N. 42 , ART. 5 , COMMA 5 , LETTERA A) , L.R. 19.4.1999 N. 8 , ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 8.5.2000 N. 10 , ART. 22 , L.R. 10.4.2001 N. 11 , ART. 10 , L.R. 11.12.2003 N. 20 , ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 25.10.2004 N. 24 , ART. 37 , COMMA 2 , L.R. 31.3.2006 N. 6 , ART. 30 , COMMA 1 , L.R. 26.10.2006 N. 20 , ART. 35 , L.R. 3.12.2007 N. 27

2014 --	2015 120.000,00	2016 --	2017 --

CAPITOLO S/ 5861
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - U.1.04.03.99.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE
L. 28.3.2003 N. 53 , DECRETO LEGISLATIVO 17.10.2005 N. 226

2014 --	2015 5.500.000,00	2016 --	2017 --

TOTALE: 6.2.1.5062

2014 --	2015 6.000.000,00	2016 --	2017 --

FINALITA': ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA FUNZIONE: ISTITUZIONI SCIENTIFICHE
6.5.2.1130 ISTITUZIONI SCIENTIFICHE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 6422
CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI GESTORI DEI PARCHI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CONGIUNTI, ANCHE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE A RETI LUNGHE NAZIONALI, EUROPEE O INTERNAZIONALI, FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO, DI INNOVAZIONE E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
ART. 7 , COMMA 16 , L.R. 30.12.2014 N. 27

2014 --	2015 222.000,00	2016 --	2017 --

CAPITOLO S/ 6426
CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI GESTORI DEI PARCHI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CONGIUNTI, ANCHE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE A RETI LUNGHE NAZIONALI, EUROPEE O INTERNAZIONALI, FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO, DI INNOVAZIONE E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - U.2.03.03.01.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE
ART. 7 , COMMA 16 , L.R. 30.12.2014 N. 27

2014 --	2015 32.000,00	2016 --	2017 --

CAPITOLO S/ 6427
CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI GESTORI DEI PARCHI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CONGIUNTI, ANCHE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE A RETI LUNGHE NAZIONALI, EUROPEE O INTERNAZIONALI, FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO, DI INNOVAZIONE E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - U.2.03.03.03.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE
ART. 7 , COMMA 16 , L.R. 30.12.2014 N. 27

```
==================================================================================================
|                    TABELLA A         (RELATIVA ALL' ARTICOLO  31)                              |
|                                                                                                |
==================================================================================================
                                                                          (CONTINUA)
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --          |2015         96.000,00 |2016      --          |2017      --         |
     ---------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE: 6.5.2.1130
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --          |2015        350.000,00 |2016      --          |2017      --         |
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================

FINALITA': SANITA' PUBBLICA                     FUNZIONE: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
7.1.2.1135 STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE - SPESE D' INVESTIMENTO


CAPITOLO S/ 4398
  FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FONDI REGIONALI
  ART. 4 , COMMA 7 , L.R. 26.2.2001 N. 4
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --          |2015        720.000,00 |2016      --          |2017      --         |
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE                   FUNZIONE: CASA E EDILIZIA RESIDENZIALE
8.4.2.1144 EDILIZIA RESIDENZIALE - SPESE D' INVESTIMENTO


CAPITOLO S/ 3397
  CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  PRIMA  CASA
  - U.2.03.02.01.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE
  ART. 10 , COMMA 44 , L.R. 30.12.2008 N. 17
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --          |2015      5.868.602,89 |2016      --          |2017      --         |
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE                   FUNZIONE: LAVORO
8.5.1.1146 POLITICHE ATTIVE E TUTELA - SPESE CORRENTI


CAPITOLO S/ 4491
  SOSTEGNO ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI
  ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 4.6.2009 N. 11
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --          |2015        500.000,00 |2016      --          |2017      --         |
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================

FINALITA': SUSSIDIARIETA' E DEVOLUZIONE         FUNZIONE: SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
9.1.2.1153 TRASFERIMENTI AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI - SPESE D' INVESTIMENTO


CAPITOLO S/ 3863
  FONDO PER LA CONVERSIONE DI INCENTIVI PLURIENNALI IN QUOTE ANNUALI COSTANTI AGLI ENTI LOCALI
  ART. 28 BIS , L.R. 18.7.2014 N. 13 , ART. 16 , L.R. 17.7.2015 N. 18
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --          |2015     10.716.650,00 |2016      --          |2017      --         |
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI         FUNZIONE: FDI  A DEST.  INTERSETTORIALE
10.2.2.5068 FONDO REGIONALE PER I GIOVANI - SPESE D' INVESTIMENTO


CAPITOLO S/ 8081
  FONDO REGIONALE PER I GIOVANI - SPESE DI INVESTIMENTO
  ART. 38 , L.R. 22.3.2012 N. 5
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --          |2015      1.000.000,00 |2016      --          |2017      --         |
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================
```

TABELLA B (RELATIVA ALL' ARTICOLO 31)

1.3.6 COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELLE IMPOSTE DIRETTE

CAPITOLO E/ 1477
RIMBORSO CANONI DEMANIALI ERRONEAMENTE INTROITATI DALLO STATO
ART. 49 , COMMA 1 , L.C. 31.1.1963 N. 1

2014 --	2015 -3.294.000,00	2016 --	2017 --

CAPITOLO E/ 8102
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - QUOTA RISERVATA ALLO STATO - E.1.01.03.01.000 - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF)
ART. 49 , L.C. 31.1.1963 N. 1 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 E DALL' ART. 5 , L. 6.8.1984 N. 457 , ART. 1 , COMMA 146 , L. 23.12.1996 N. 662 , ART. 15 , COMMA 22 , D.L. 6.7.2012 N. 95 , ART. 16 , COMMA 3 , D.L. 6.7.2012 N. 95 CONVERTITO CON LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135

2014 --	2015 -777.104,78	2016 --	2017 --

CAPITOLO E/ 8103
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE - QUOTA RISERVATA ALLO STATO - E.1.01.03.02.000 - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (EX IRPEG)
ART. 49 , COMMA 1 , PUNTO 2) , L.C. 31.1.1963 N. 1 COME SOSTITUITO DAL ART. 1 , L. 6.8.1984 N. 457 , ART. 1 , COMMA 146 , L. 23.12.1996 N. 662 , ART. 15 , COMMA 22 , D.L. 6.7.2012 N. 95 , ART. 16 , COMMA 3 , D.L. 6.7.2012 N. 95 CONVERTITO CON LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135

2014 --	2015 -108.028,02	2016 --	2017 --

CAPITOLO E/ 8113
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL' ANTICIPO DI QUOTE RELATIVE AL REDDITO DA PENSIONE - QUOTA RISERVATA ALLO STATO - E.1.01.03.01.000 - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF)
DLFS 1.1.2010 N. 1 , ART. 15 , COMMA 22 , D.L. 6.7.2012 N. 95 , ART. 16 , COMMA 3 , D.L. 6.7.2012 N. 95 CONVERTITO CON LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135

2014 --	2015 -296.205,86	2016 --	2017 --

CAPITOLO E/ 9102
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - QUOTA RISERVATA ALLO STATO DALL' ARTICOLO 1, COMMA 526 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 (LEGGE DI STABILITA' 2014) COME MODIFICATA DALL' ARTICOLO 46, COMMA 3 DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 - E.1.01.03.01.000 - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF)
ART. 49 , COMMA 1 , L.C. 31.1.1963 N. 1

2014 --	2015 -68.792,87	2016 --	2017 --

CAPITOLO E/ 9103
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE - QUOTA RISERVATA ALLO STATO DALL' ARTICOLO 1, COMMA 526 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 (LEGGE DI STABILITA' 2014) COME MODIFICATA DALL' ARTICOLO 46, COMMA 3 DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 - E.1.01.03.02.000 - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (EX IRPEG)
ART. 49 , COMMA 1 , L.C. 31.1.1963 N. 1

2014 --	2015 -9.563,13	2016 --	2017 --

CAPITOLO E/ 9113
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL' IMPOSTA SUL REDDITO DA PENSIONE - QUOTA RISERVATA ALLO STATO DALL' ARTICOLO 1, COMMA 526 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 (LEGGE DI STABILITA' 2014) COME MODIFICATA DALL' ARTICOLO 46, COMMA 3 DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 - E.1.01.03.01.000 - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF)
ART. 49 , COMMA 1 , L.C. 31.1.1963 N. 1

TABELLA B (RELATIVA ALL' ARTICOLO 31)

(CONTINUA)

2014 --	2015 -26.221,50	2016 --	2017 --

TOTALE: 1.3.6

2014 --	2015 -4.579.916,16	2016 --	2017 --

1.3.7 COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELLE IMPOSTE INDIRETTE E SUI CONSUMI

CAPITOLO E/ 8111
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - QUOTA RISERVATA ALLO STATO - E.1.01.03.21.000 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI
ART. 49 , COMMA 1 , PUNTO 4) , L.C. 31.1.1963 N. 1 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 , L. 6.8.1984 N. 457 , ART. 1 , COMMA 146 , L. 23.12.1996 N. 662 , ART. 15 , COMMA 22 , D.L. 6.7.2012 N. 95 , ART. 16 , COMMA 3 , D.L. 6.7.2012 N. 95 CONVERTITO CON LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135

2014 --	2015 -490.855,43	2016 --	2017 --

CAPITOLO E/ 8121
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL' IMPOSTA ERARIALE SULL' ENERGIA ELETTRICA, CONSUMATA NELLA REGIONE - QUOTA RISERVATA ALLO STATO - E.1.01.03.26.000 - ACCISA SULL' ENERGIA ELETTRICA
ART. 49 , COMMA 1 , PUNTO 5) , L.C. 31.1.1963 N. 1 COME SOSTITUITO DA ART. 1 , L. 6.8.1984 N. 457 , ART. 15 , COMMA 22 , D.L. 6.7.2012 N. 95 , ART. 16 , COMMA 3 , D.L. 6.7.2012 N. 95 CONVERTITO CON LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135

2014 --	2015 -12.370,95	2016 --	2017 --

CAPITOLO E/ 8131
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL' IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO RELATIVA AI PRODOTTI DEI MONOPOLI DEI TABACCHI CONSUMATI NELLA REGIONE - QUOTA RISERVATA ALLO STATO - E.1.01.03.24.000 - ACCISA SUI TABACCHI
ART. 49 , COMMA 1 , PUNTO 7) , L.C. 31.1.1963 N. 1 COME SOSTITUITO DA ART. 1 , L. 6.8.1984 N. 457 , ART. 15 , COMMA 22 , D.L. 6.7.2012 N. 95 , ART. 16 , COMMA 3 , D.L. 6.7.2012 N. 95 CONVERTITO CON LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135

2014 --	2015 -61.730,30	2016 --	2017 --

CAPITOLO E/ 9111
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - QUOTA RISERVATA ALLO STATO DALL' ARTICOLO 1, COMMA 526 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 (LEGGE DI STABILITA' 2014) COME MODIFICATA DALL' ARTICOLO 46, COMMA 3 DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 - E.1.01.03.21.000 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI
ART. 49 , COMMA 1 , L.C. 31.1.1963 N. 1

2014 --	2015 -43.452,77	2016 --	2017 --

CAPITOLO E/ 9121
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL' IMPOSTA ERARIALE SULL' ENERGIA ELETTRICA - QUOTA RISERVATA ALLO STATO DALL' ARTICOLO 1, COMMA 526 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 (LEGGE DI STABILITA' 2014) COME MODIFICATA DALL' ARTICOLO 46, COMMA 3 DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 - E.1.01.03.26.000 - ACCISA SULL' ENERGIA ELETTRICA
ART. 49 , COMMA 1 , L.C. 31.1.1963 N. 1

2014 --	2015 -1.095,13	2016 --	2017 --

CAPITOLO E/ 9131
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL' IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO RELATIVA AI PRODOTTI DEI MONOPOLI DEI TABACCHI - QUOTA RISERVATA ALLO STATO DALL' ARTICOLO 1, COMMA 526 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 (LEGGE DI STABILITA' 2014) COME MODIFICATA DALL' ARTICOLO 46, COMMA 3 DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 - E.1.01.03.24.000 - ACCISA SUI TABACCHI
ART. 49 , COMMA 1 , L.C. 31.1.1963 N. 1

```
=====================================================================================================
|                    TABELLA  B          (RELATIVA ALL' ARTICOLO   31)                              |
|                                                                                                   |
=====================================================================================================
                                                                              (CONTINUA)
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015         -5.464,65 |2016      --           |2017      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE: 1.3.7
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015       -614.969,23 |2016      --           |2017      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

3.1.104 PROVENTI DERIVANTI DA CANONI, CONCESSIONI E PERMESSI


CAPITOLO E/ 1563                               (DI NUOVA ISTITUZIONE )

  RIMBORSO CANONI DEMANIALI ARRETRATI 2008/2009
  ART. 49 , COMMA 1 , L.C. 31.1.1963 N. 1
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015      3.294.000,00 |2016      --           |2017      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE                 FUNZIONE: AGRICOLTURA
1.1.1.1009 SERVIZI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI


CAPITOLO S/ 6831
  CONTRIBUTI ALL' ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  E   ALL' ASSOCIAZIONE  NAZIONALE
  ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA PEZZATA ROSSA ITALIANA PER TENUTA LIBRI GENEALOGICI, REGISTRI ANAGRAFICI
  E CONTROLLI FUNZIONALI BESTIAME,  ACQUISTO  ATTREZZATURE,  VALUTAZIONI  GENETICHE  DEL  BESTIAME  E
  ATTIVITA' CONNESSE - FONDI REGIONALI
  ART. 1 , COMMA PRIMO , ART. 2 , L.R. 8.7.1977 N. 34
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015        400.000,00 |2016      --           |2017      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE                 FUNZIONE: AGRICOLTURA
1.1.2.1007 RIPRISTINO DANNI DA CALAMITA' - SPESE D' INVESTIMENTO


CAPITOLO S/ 6410
  FINANZIAMENTO DEL FONDO REGIONALE PER LE EMERGENZE IN AGRICOLTURA
  ART. 1 , COMMI 1 , 2 , ART. 2 , COMMI 1 , 3 , 3 BIS , L.R. 13.8.2002 N. 22 , ART. 14 ,  COMMI  1  ,
  3 , L.R. 25.8.2006 N. 17 , ART. 14 , COMMA 5 , L.R. 25.8.2006 N. 17 COME SOSTITUITO  DA  ART.  2  ,
  COMMA 7 , L.R. 14.8.2008 N. 9 , ART. 2 , COMMA 19 , L.R. 29.12.2010 N. 22 , ART. 2  ,  COMMA  32  ,
  L.R. 25.7.2012 N. 14
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015      2.000.000,00 |2016      --           |2017      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

FINALITÀ: ATTIVITA' ECONOMICHE                   FUNZIONE: COMMERCIO PUBBLICI ESERCIZI
1.3.2.1020 INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL SISTEMA DELLE IMPRESE - SPESE D' INVESTIMENTO


CAPITOLO S/ 9237
  CONTRIBUTI  IN  CONTO  CAPITALE  AI  COMUNI,  SINGOLI  O  ASSOCIATI,  PER  LA  REALIZZAZIONE,   LA
  RISTRUTTURAZIONE O L' AMPLIAMENTO DI AREE ATTREZZATE PER  LA  SOSTA  TEMPORANEA  DI  AUTOCARAVAN  E
  CARAVAN A SUPPORTO DEL TURISMO ITINERANTE
  ART. 109 , COMMI 1 , 2 , L.R. 16.1.2002 N. 2 COME MODIFICATO  DALL' ART.  6  ,  COMMA  140  ,  L.R.
  2.2.2005 N. 1
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
    |2014     --            |2015       -50.000,00. |2016    --            |2017    --              |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================
```

TABELLA B (RELATIVA ALL' ARTICOLO 31)

(CONTINUA)

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: COOPERAZIONE
1.4.1.1025 SERVIZI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI ATTIVI

CAPITOLO S/ 8050
INCENTIVI PER FAVORIRE LA COSTITUZIONE E L' AVVIO DI NUOVE COOPERATIVE DI LAVORATORI DI IMPRESE IN CRISI COSTITUITE A PARTIRE DALL' 1 GENNAIO 2014
ART. 98 , COMMA 1 BIS , L.R. 20.2.2015 N. 3 COME INSERITO DAL ART. 31 , COMMA 1 , L.R. 17.7.2015 N. 19

2014	2015	2016	2017
--	-50.000,00	--	--

CAPITOLO S/ 8067
INCENTIVI PER FAVORIRE LA COSTITUZIONE E L' AVVIO DI NUOVE COOPERATIVE DI LAVORATORI DI IMPRESE IN CRISI
ART. 31 , COMMA 1 , L.R. 20.2.2015 N. 3

2014	2015	2016	2017
--	50.000,00	--	--

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: SISTEMI ECONOMICI TERRITORIALI
SERVIZI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI
1.5.1.1033 PROMOZIONE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 720
FINANZIAMENTI PER L' ATTIVITA' PROMOZIONALE DELLA DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI - U.1.04.01.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ART. 174 , COMMA 1 , LETTERA A) , L.R. 16.1.2002 N. 2 , ART. 2 , COMMA 39 , L.R. 31.12.2012 N. 27

2014	2015	2016	2017
--	-56.000,00	--	--

CAPITOLO S/ 721
FINANZIAMENTI PER L' ATTIVITA' PROMOZIONALE DELLA DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
ART. 174 , COMMA 1 , LETTERA A) , L.R. 16.1.2002 N. 2 , ART. 2 , COMMA 39 , L.R. 31.12.2012 N. 27

2014	2015	2016	2017
--	-230.000,00	--	--

CAPITOLO S/ 9364
INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA EQUO SOLIDALE
ARTT. 6 , 7 , L.R. 14.11.2014 N. 23

2014	2015	2016	2017
--	-50.000,00	--	--

TOTALE: 1.5.1.1033

2014	2015	2016	2017
--	-336.000,00	--	--

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: SISTEMI ECONOMICI TERRITORIALI
1.5.2.1028 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

CAPITOLO S/ 9610
FONDO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DI CUI ALL' ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 APRILE 2002, N. 110
ART. 6 , DECRETO LEGISLATIVO 23.4.2002 N. 110 , ART. 22 , COMMA 1 , L.R. 8.8.2007 N. 21 , ART. 6 , COMMA 38 , L.R. 2.2.2005 N. 1

2014	2015	2016	2017
--	1.000.000,00	--	--

```
====================================================================================================
|                      TABELLA  B          (RELATIVA ALL' ARTICOLO   31)                           |
|                                                                                                  |
====================================================================================================
                                                                          (CONTINUA)


CAPITOLO S/ 9615
  FONDO CATA PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
  ART. 72 BIS , COMMA 3 , L.R. 22.4.2002 N. 12 , ART. 60 BIS , L.R. 22.4.2002 N. 12 COME INSERITO DAL
  ART. 14 , COMMA 1 , L.R. 26.3.2014 N. 4
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --     |2015           399.370,40 |2016     --                 |2017     --       |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================


TOTALE: 1.5.2.1028
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015       1.399.370,40   |2016      --          |2017      --        |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

1.5.2.1033 PROMOZIONE             -                     SPESE D'INVESTIMENTO


CAPITOLO S/ 9030
  CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA GESTIONI TURISTICHE ASSISTENZIALI DI  UDINE  PER
  LA FRUIZIONE PUBBLICA DEL BOSCO NATURALE DI LIGNANO SABBIADORO
  ART. 2 , COMMA 84 , L.R. 6.8.2015 N. 20

   -------------------------------------------------------------------------------------------------
    |2014      --          |2015    -  50.000,00 |2016    --            |2017    --               |
   -------------------------------------------------------------------------------------------------

1.6.1.1036 RICERCA E SVILUPPO                        -                             SPESE CORRENTI


CAPITOLO S/ 8057
  INCENTIVI PER L' ACQUISTO DI SERVIZI PER L' INNOVAZIONE
  ART. 20 , COMMA 1 , L.R. 20.2.2015 N. 3
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --        |2015         -40.000,00 |2016        --          |2017     --           |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE                 FUNZIONE: RICERCA, SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE
1.6.2.1036 PROMOZIONE — RICERCA E SVILUPPO


CAPITOLO S/ 8020
  CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI  RICERCA  APPLICATA  E  DI  INNOVAZIONE  TECNOLOGICA  -  FONDI
  REGIONALI
  ART. 21 , L.R. 3.6.1978 N. 47 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 10.11.2005 N.
  26 , ART. 22 , L.R. 3.6.1978 N. 47 COME DA ULTIMO  SOSTITUITO   DALL' ART.  9  ,  COMMA  1  ,  L.R.
  10.11.2005 N. 26 , ART. 23 , L.R. 3.6.1978 N. 47 COME SOSTITUITO   DALL' ART.  43,  COMMA  1,  L.R.
  23.7.1984, N. 30, MODIFICATO DALL' ART. 219 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 E DA ULTIMO  MODIFICATO
  DALL' ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ARTT. 3 , 4 , L.R. 7.8.1985 N.  31  ,  ART.  14  ,
  COMMA 18 , ART. 15 , COMMA 1 , LETTERA A ) , ART. 15 , COMMA 5 , LETTERA A )  ,  L.R.  4.6.2009  N.
  11 , ART. 16 , COMMA 5 , LETTERA A ) , L.R. 11.8.2010 N. 14
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014       --        |2015        -227.773,87 |2016        --          |2017      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================


CAPITOLO S/ 8063
  INCENTIVI A SUPPORTO DEGLI INVESTIMENTI PER IL RILANCIO COMPETITIVO DEL SISTEMA PRODUTTIVO
  ART. 26 , COMMA 1 , L.R. 20.2.2015 N. 3
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014       --        |2015      -1.000.000,00 |2016        --          |2017      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------


CAPITOLO S/ 8068
  INCENTIVI    PER    RICERCA    INDUSTRIALE,    SVILUPPO    E    INNOVAZIONE    A    FAVORE    DEL    SETTORE
  DELL' ELETTRODOMESTICO E RELATIVA FILIERA
  ART. 32 , COMMA 1 , L.R. 20.2.2015 N. 3
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014       --       |2015       -1.224.845,99 |2016         --         |2017      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
```

TABELLA B (RELATIVA ALL' ARTICOLO 31)

CAPITOLO S/ 8686
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE E LORO CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SVILUPPO PRECOMPETITIVA, PER L' ACQUISIZIONE DI BREVETTI, MARCHI, DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE NONCHE' PER LA PREDISPOSIZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' - FONDI DI CUI ALL' ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 110/2002
ART. 53 BIS , COMMA 1 , LETTERE A) , C) , D) , L.R. 22.4.2002 N. 12 , ART. 2 , COMMA 18 , L.R. 30.12.2014 N. 27 COME INSERITO DALL' ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 30.4.2003 N. 11 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 13 , COMMA 1 , L.R. 10.11.2005 N. 26

2014	--	2015	-1.000.000,00	2016	--	2017	--

TOTALE: 1.6.2.1036

2014	--	2015	-3.452.619,86	2016	--	2017	--

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: FDO GLOBALE LEGISLAZ.NE FUTURA
1.7.1.5041 INTERVENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE - SPESE CORRENTI (DI NUOVA ISTITUZIONE)

CAPITOLO S/ 9700/157 (di nuova istituzione)
FUTURI INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE - SETTORE TERZIARIO - DI PARTE CORRENTE

2014	--	2015	500.000,00	2016	--	2017	--

FINALITA’: ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE FDO GLOBALE LEGISLAZ.NE FUTURA
1.7.2.5041 INTERVENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/9710/57
FUTURI INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE - SETTORE TERZIARIO (SPESE CONTO CAPITALE)

2014	--	2015	1.773.249,46	2016	--	2017	--

FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: SERVIZI RICREATIVI, SPORTIVI
5.1.1.1090 IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 4969
INCENTIVI AD ENTI PUBBLICI PROPRIETARI DI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN FRIULI VENEZIA GIULIA PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE
ART. 4 , L.R. 3.4.2003 N. 8 COME SOSTITUITO DA ART. 6 , COMMA 33 , L.R. 4.8.2014 N. 15

2014	--	2015	30.900,00	2016	--	2017	--

FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI
5.2.1.5048 ENTI SPETTACOLI DAL VIVO - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 2121
FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI A SOGGETTI RICORRENTI ORIGINARIAMENTE ESCLUSI DAI FINANZIAMENTI COMPRESI IN PROCEDURE VALUTATIVE A BANDO E SUCCESSIVAMENTE COLLOCATI UTILMENTE IN GRADUATORIA
ART. 6 , COMMA 69 , L.R. 30.12.2014 N. 27

(CONTINUA)

2014	--	2015	50.000,00	2016	--	2017	--

```
==================================================================================================
|                      TABELLA  B          (RELATIVA ALL' ARTICOLO   31)                         |
|                                                                                                |
==================================================================================================
                                                                            (CONTINUA)

FINALITA': ATTIV.  CULTURALI, RICREATIVE        FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI
5.2.1.5049 ENTI E INIZIATIVE CINEMA - SPESE CORRENTI


CAPITOLO S/ 6519
  INCENTIVI  PER  LA  DIFFUSIONE  DELLA  CULTURA  CINEMATOGRAFICA  NELLE  AREE  MONTANE  SVANTAGGIATE
  - U.1.04.03.99.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE
  ART. 21 , L.R. 11.8.2014 N. 16
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015       -50.000,00 |2016      --           |2017      --          |
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================

FINALITA': ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA        FUNZIONE: DIRITTO ALLO STUDIO
6.4.2.1128 DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE SUPERIORE E UNIVERSITARIA - SPESE D' INVESTIMENTO


CAPITOLO S/ 5001
  FINANZIAMENTO  ALL' ARDISS  (AGENZIA  REGIONALE  PER  IL  DIRITTO  AGLI  STUDI  SUPERIORI),  QUALE
  PARTECIPAZIONE AL COFINANZIAMENTO STATALE PER UN INTERVENTO  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  VOLTO
  ALL' ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA ENERGETICA DELLA CASA DELLO STUDENTE DI
  VIALE UNGHERIA, UDINE
  ART. 7 , COMMA 25 , L.R. 6.8.2015 N. 20
LIMITE 2
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015       100.000,00 |2016       100.000,00 |2017       100.000,00|
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
             2015 - 2034                 100.000,00
==================================================================================================

FINALITA': SANITA' PUBBLICA                     FUNZIONE: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
7.1.1.1131 SERVIZI SANITARI E OSPEDALIERI - SPESE CORRENTI


CAPITOLO S/ 4364
  ATTIVITA'  ENTI  SERVIZIO  SANITARIO  REGIONALE  -  U.1.04.01.02.000  -  TRASFERIMENTI  CORRENTI  A
  AMMINISTRAZIONI LOCALI
  ART. 13 , COMMA 1 , D.D.L. UNDICESIMA LEGISLATURA N. 116 , L. 23.12.1978 N. 833 , ART.  6  ,  COMMA
  6 , L.R. 21.7.1992 N. 21 , ART. 9 , COMMA 3 , L.R. 21.7.1992 N. 21 COME SOSTITUITO DALL' ART. 10  ,
  COMMA 6 , L.R. 2001 N. 8 TITOLO I DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N. 446 , ART. 6 ,  COMMA  1  ,
  L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 50 , L.R. 20.4.1999 N. 9 COME SOSTITUITO DALL' ART. 4 , COMMA 20 ,  L.R.
  26.2.2001 N. 4 , ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 5 , COMMA 2 , L. 3.12.1999 N. 493 ,
  ART. 3 , COMMI 12 , 15 , 16 , 18 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 4 , COMMA 54 , L.R. 26.2.2001 N. 4  ,
  ART. 6 , COMMA 6 , L.R. 2001 N. 8 COME SOSTITUITO DALL' ART. 19 , COMMA 3 ,  LETTERA  D  )  ,  L.R.
  17.8.2004 N. 23 , ART. 1 , COMMA 2 , L.R. 27.11.2001 N. 25 , ART. 5 , COMMI 6 , 10 E ART. 5 , COMMA
  7 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME MODIFICATO DA ART. 8 , COMMA 3 , L.R. 30.4.2003 N. 12 , ART. 3 , COMMA
  3 , L.R. 23.8.2002 N. 23 , ART. 3 , COMMA 3 , L.R. 20.8.2003 N. 14 , ARTT. 11 , 30 , COMMA 3 , L.R.
  26.10.2006 N. 19 , ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 9 , COMMA 8 , L.R. 30.12.2008  N.
  17 , L.R. 26.3.2009 N. 7 , ART. 9 , COMMA 3 , ART. 10 , L.R. 23.7.2009 N. 12 , ART. 8 , COMMA 12  ,
  L.R. 29.12.2010 N. 22 , ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 11.8.2011 N. 11 , ARTT. 4 , 10 , L.R. 14.7.2011  N.
  10 , ART. 8 , COMMA 17 , L.R. 11.8.2011 N. 11 , ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 29.12.2011 N. 18 , ART. 8 ,
  COMMA 2 , L.R. 6.8.2015 N. 20
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015       930.000,00 |2016      --           |2017      --          |
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================

FINALITA': SANITA' PUBBLICA                     FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE
7.3.1.2024 RICERCA E SVILUPPO - SPESE CORRENTI


CAPITOLO S/ 4367

  CONTRIBUTI AI SOGGETTI PUBBLICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA OPERANTI  NEL  TERRITORIO  REGIONALE  NEL
  CAMPO DELLA RICERCA SANITARIA O DI INTERESSE SANITARIO, COMPRESI GLI ENTI  DEL  SERVIZIO  SANITARIO
  REGIONALE, ALLE UNIVERSITA' DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, ALLA SCUOLA INTERNAZIONALE DI STUDI AVANZATI
  (SISSA) DI TRIESTE E AGLI ENTI E ISTITUTI SCIENTIFICI DI RICERCA PRESENTI NEL TERRITORIO  REGIONALE
  PER ATTIVITA' DI RICERCA CLINICA, TRASLAZIONALE, DI BASE, EPIDEMIOLOGICA E ORGANIZZATIVA
  ART. 8 , COMMA 24, L.R. 6.8.2015 N. 20
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015       -1.000.000,00 |2016      --        |2017      --          |
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================
```

```
=====================================================================================================
|                      TABELLA  B          (RELATIVA ALL' ARTICOLO   31)                            |
|                                                                                                   |
=====================================================================================================
                                                                                (CONTINUA)

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE                   FUNZIONE: DISABILITA'
8.1.1.1138 ATTIVITA' E SERVIZI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 4758
  SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO  DI  TELESOCCORSO-TELECONTROLLO  E   L' ATTIVAZIONE  DI  UN
  SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI CON PRONTO INTERVENTO
  ARTT. 2 , 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , L.R. 26.7.1996 N. 26 , ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 29.12.2010  N.
  22
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015       130.000,00 |2016      --           |2017      --           |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE                   FUNZIONE: DISABILITA'
8.1.2.1138 ATTIVITA' E SERVIZI - SPESE D' INVESTIMENTO


CAPITOLO S/ 4661
  CONTRIBUTI A FAVORE DI DISABILI FISICI PER L' ACQUISTO E   L' ADATTAMENTO  DI  AUTOVEICOLI  PER  IL
  TRASPORTO PERSONALE E PER IL CONSEGUIMENTO DELL' ABILITAZIONE ALLA GUIDA
  ART. 3 , COMMA 91 , L.R. 2.2.2005 N. 1
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015        70.000,00 |2016                |2017                      |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
======================================================================================================

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE                   FUNZIONE: CASA E EDILIZIA RESIDENZIALE
8.4.2.1144 EDILIZIA RESIDENZIALE - SPESE D' INVESTIMENTO


CAPITOLO S/ 9155
  CONTRIBUTO  PLURIENNALE  AGLI  OPERATORI  QUALIFICATI  AI  SENSI   DELL' ARTICOLO  40  DEL  DECRETO
  LEGISLATIVO 163/2006, IN CONTO INTERESSI FINALIZZATI ALL' ABBATTIMENTO DEL  COSTO  DEL  DENARO  SUI
  MUTUI PER LA REALIZZAZIONE, SUL TERRITORIO REGIONALE, DI ALLOGGI  DA  CONCEDERE  IN  LOCAZIONE  CON
  OPZIONE DI RISCATTO
  ART. 9 , COMMA 113 , L.R. 31.12.2012 N. 27
LIMITE 2
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015      -100.000,00 |2016      -100.000,00 |2017       -100.000,00|
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
             2015 - 2034                -100.000,00
=====================================================================================================

FINALITA': SUSSIDIARIETA' E DEVOLUZIONE         FUNZIONE: SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
9.1.1.1153 TRASFERIMENTI AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI - SPESE CORRENTI


CAPITOLO S/ 1833
  FONDO DI ACCOMPAGNAMENTO PER I COMUNI RISULTANTI DA FUSIONE
  ART. 62 , COMMA 12 , L.R. 17.7.2015 N. 18
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015    -3.700.000,00 |2016      --           |2017      --           |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------


CAPITOLO S/ 1837
  INCENTIVI PER FAVORIRE I PERCORSI PER ADDIVENIRE ALLE FUSIONI TRA COMUNI
  ART. 62 , COMMA 15 , L.R. 17.7.2015 N. 18
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015      -955.000,00 |2016      --           |2017      --           |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------


CAPITOLO S/ 1855
  TRASFERIMENTI ALLE AUTONOMIE LOCALI PER L' ANNO 2015
  ART. 10 , COMMI 6 , 8 , 12 , 13 , 16 , 17 , 18 , L.R. 30.12.2014 N. 27 , ART. 10 , COMMA 5  ,  L.R.
  6.8.2015 N. 20
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015        -3.271,17 |2016      --           |2017      --           |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
```

TABELLA B (RELATIVA ALL' ARTICOLO 31)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 1856
FONDO ABBATTIMENTO DEBITO DEI COMUNI
ART. 10 , COMMA 28 , L.R. 30.12.2014 N. 27 , ART. 10 , COMMA 16 , L.R. 6.8.2015 N. 20

2014		2015		2016		2017	
2014	--	2015	-2.098.176,35	2016	--	2017	--

CAPITOLO S/ 1884
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA AI COMUNI PER RIEQUILIBRIO EXTRAGETTITO IMU 2015
ART. 10 , COMMA 38 , L.R. 6.8.2015 N. 20

2014	--	2015	-283.173,52	2016	--	2017	--

CAPITOLO S/ 1888
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA AI COMUNI PER RIEQUILIBRIO EXTRAGETTITO IMU 2014
ART. 10 , COMMA 31 , L.R. 6.8.2015 N. 20

2014	--	2015	-283.173,52	2016	--	2017	--

CAPITOLO S/ 9756
FONDO DI ANTICIPAZIONE FINANZIARIA PER ASSICURARE LA STABILITA' FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI IN DIFFICOLTA'
ART. 14 , COMMA 19 , L.R. 27.12.2013 N. 23

2014	--	2015	-350.000,00	2016	--	2017	--

TOTALE: 9.1.1.1153

2014	--	2015	-7.672.794,56	2016	--	2017	--

FINALITA': SUSSIDIARIETA' E DEVOLUZIONE FUNZIONE: SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
9.1.1.1156 POLIZIA LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 1710
SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA - INTERVENTI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI - PARTE CORRENTE
ARTT. 4 , 14 , L.R. 29.4.2009 N. 9

2014	--	2015	107.524,00	2016	--	2017	--

FINALITA': SUSSIDIARIETA' E DEVOLUZIONE FUNZIONE: SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
9.1.2.1153 TRASFERIMENTI AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 3863
FONDO PER LA CONVERSIONE DI INCENTIVI PLURIENNALI IN QUOTE ANNUALI COSTANTI AGLI ENTI LOCALI
ART. 28 BIS , L.R. 18.7.2014 N. 13 , ART. 16 , L.R. 17.7.2015 N. 18

2014	--	2015	8.580.000,00	2016	--	2017	--

FINALITA': SUSSIDIARIETA' E DEVOLUZIONE FUNZIONE: SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
9.1.2.1156 POLIZIA LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 1717
SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA - INTERVENTI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI - PARTE CAPITALE
ARTT. 4 , 14 , L.R. 29.4.2009 N. 9

2014	--	2015	86.840,54	2016	--	2017	--

TABELLA B (RELATIVA ALL' ARTICOLO 31)

(CONTINUA)

FINALITA': SUSSIDIARIETA' E DEVOLUZIONE FUNZIONE: FONDO MONTAGNA
9.2.1.1158 FONDO MONTAGNA - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 1057
FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI - SPESE CORRENTI
ART. 9 , COMMA 1 , LETTERA A) , L.R. 20.2.2008 N. 4 , ART. 17 , COMMA 1 , L.R. 4.6.2009 N. 11

2014	--	2015	-1.073.333,32	2016	--	2017	--

FINALITA': SUSSIDIARIETA' E DEVOLUZIONE FUNZIONE: FONDO MONTAGNA
9.2.2.1158 FONDO MONTAGNA - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 1066
FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI DEI COMUNI MONTANI
ART. 7 , COMMA 106 , L.R. 23.1.2007 N. 1 COME MODIFICATO ART. 10 , COMMI 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , L.R. 25.7.2012 N. 14

2014	--	2015	1.073.333,32	2016	--	2017	--

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI
10.1.1.1161 COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 743
SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' PROMOZIONALI ALL' ESTERO NELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE PROMOSSE SUL TERRITORIO REGIONALE, NAZIONALE ED ESTERO ANCHE RELATIVE AL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - U.1.03.02.99.000 - ALTRI SERVIZI
ART. 1 , L.R. 27.7.1982 N. 47 COME MODIFICATO DALL' ART. 5 , COMMA 3 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 2 , L.R. 27.7.1982 N. 47 COME SOSTITUITO DALL' ART. 43 , L.R. 19.6.1985 N. 25 , ARTT. 3 , 4 , 5 , L.R. 27.7.1982 N. 47 COME MODIFICATA DALL' ART. 43 , L.R. 19.6.1985 N. 25 , ARTT. 4 , 6 , L.R. 16.8.2000 N. 16

2014	--	2015	-10.000,00	2016	--	2017	--

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI
10.1.1.1163 STUDI, RICERCHE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 725
SPESE PER L' ANALISI DI BILANCI DI ENTI PUBBLICI ECONOMICI, PER CONSULENZE TECNICHE SPECIALISTICHE VOLTE A VALUTARE LA MIGLIORE TUTELA DEL CREDITO E PER CONSULENZE SPECIALISTICHE TECNICO -AMMINISTRATIVE RELATIVE A PROBLEMATICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE
ART. 11 , COMMA 12 , L.R. 6.8.2015 N. 20 , ART. 1 , D.L. 31.8.2013 N. 101 CONVERTITO IN L. 30.10.2013 N. 125 , ART. 12 , COMMA 23 , L.R. 27.12.2013 N. 23

2014	--	2015	-30.000,00	2016	--	2017	--

CAPITOLO S/ 9748
SPESE PER STUDI E INCARICHI DI CONSULENZA
ART. 1 , D.L. 31.8.2013 N. 101 CONVERTITO IN L. 30.10.2013 N. 125 , ART. 12 , COMMA 23 , L.R. 27.12.2013 N. 23

2014	--	2015	-45.000,00	2016	--	2017	--

CAPITOLO S/ 9758
SPESE PER STUDI E INCARICHI DI CONSULENZA
ART. 1 , D.L. 31.8.2013 N. 101 CONVERTITO IN L. 30.10.2013 N. 125 , ART. 12 , COMMA 23 , L.R. 27.12.2013 N. 23

2014	--	2015	-88.000,00	2016	--	2017	--

```
====================================================================================================
|                      TABELLA  B         (RELATIVA ALL' ARTICOLO   31)                             |
|                                                                                                  |
====================================================================================================
                                                                              (CONTINUA)

TOTALE: 10.1.1.1163
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015       -163.000,00 |2016      --           |2017      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI         FUNZIONE: GESTIONE DEL PATRIMONIO
10.3.1.1168 BENI MOBILI E IMMOBILI - SPESE CORRENTI


CAPITOLO S/ 1523
  SPESE PER L' ELIMINAZIONE O LA DISMISSIONE  DI  BENI  MOBILI  DICHIARATI  FUORI  USO  O  DI  VALORE
  COMMERCIALE  NULLO  O  IRRILEVANTE,  NONCHE'  SPESE  PER  ONERI   DI   TRASPORTO   E   FACCHINAGGIO
  - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE
  ART. 30 , COMMA 5 , L.R. 8.4.1997 N. 10
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015       -377.500,00 |2016      --           |2017      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI         FUNZIONE: AFFARI FINANZIARI E FISCALI
10.4.1.1170 RIMBORSI - SPESE CORRENTI


CAPITOLO S/ 1266
  CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DI CUI AL DL 95/2012 - U.1.04.01.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A
  AMMINISTRAZIONI CENTRALI
  L. 5.5.2009 N. 42 , ART. 15 , COMMA 22 , D.L. 6.7.2012 N. 95 , ART. 16 , COMMA 3 , D.L. 6.7.2012 N.
  95 CONVERTITO NELLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015     -1.746.295,34 |2016      --           |2017      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------


CAPITOLO S/ 1272
  CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DI  CUI  ALLA  LEGGE  147/2013  COME  MODIFICATA  DAL  DL  66/2014
  - U.1.04.01.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI
  ART. 117 , COMMA 3 , COSTITUZIONE
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015       -154.590,05 |2016      --           |2017      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------


CAPITOLO S/ 1490
  ONERI PER CONVENZIONI CON L' AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO IN MATERIA DI ESERCIZIO  DELLE
  ATTIVITA' RELATIVE ALL' IRAP E PER ACCORDI CON LE AMMINISTRAZIONI  DELLO  STATO,  DELLE  REGIONI  E
  DELLE PROVINCE AUTONOME PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, IL COORDINAMENTO E  L' EVENTUALE  ESERCIZIO
  CONGIUNTO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
  ART. 9 , COMMI 1 , 6 , L.R. 25.2.2000 N. 4 , ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 29.12.2010 N. 22 , ART.  13  ,
  COMMI 12 , 18 , L.R. 30.12.2014 N. 27
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015       -150.000,00 |2016      --           |2017      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE: 10.4.1.1170
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015     -2.050.885,39 |2016      --           |2017      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI         FUNZIONE: RISERVE TECNICHE
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI


CAPITOLO S/ 9685
  ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE DERIVANTI DA RIASSEGNAZIONE DI RESIDUI PERENTI DELLE  SPESE  DI  PARTE

  CORRENTE RECLAMATI DAI CREDITORI - FONDI REGIONALI
  ART. 12 , COMMA 2 , D.D.L. UNDICESIMA LEGISLATURA N. 116 , ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA C )  ,  L.R.
  8.8.2007 N. 21
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015    -65.130.000,00 |2016      --           |2017      --          |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
```

TABELLA B (RELATIVA ALL' ARTICOLO 31)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 9686
ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE DERIVANTI DA RIASSEGNAZIONE DI RESIDUI PERENTI DELLE SPESE DI PARTE CORRENTE RECLAMATI DAI CREDITORI - FONDI STATALI
ART. 12 , COMMA 2 , D.D.L. UNDICESIMA LEGISLATURA N. 116 , ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA C) , L.R. 8.8.2007 N. 21

2014	--	2015	6.000.000,00	2016	--	2017	--

TOTALE: 10.5.1.1173

2014	--	2015	-59.130.000,00	2016	--	2017	--

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE
10.5.1.1175 FONDO SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 9681
ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE
ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA A) , L.R. 8.8.2007 N. 21

2014	--	2015	-3.500.000,00	2016	--	2017	--

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE
10.5.1.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 9680
ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CORRENTE
ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA B) , L.R. 8.8.2007 N. 21

2014	--	2015	-2.500.000,00	2016	--	2017	--

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 9691
ONERI PER LA RIASSEGNAZIONE DI RESIDUI PERENTI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI VINCOLATI - RECLAMATI DAI CREDITORI
ART. 12 , COMMA 2 , D.D.L. UNDICESIMA LEGISLATURA N. 116 , ART. 77 , COMMA 1 , ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA C) , L.R. 8.8.2007 N. 21 , ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 18.7.2005 N. 15

2014	--	2015	7.000.000,00	2016	--	2017	--

CAPITOLO S/ 9692
ONERI PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PERENTI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE RECLAMATI DAI CREDITORI - FONDI REGIONALI
ART. 12 , COMMA 2 , D.D.L. UNDICESIMA LEGISLATURA N. 116 , ART. 77 , COMMA 1 , ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA C) , L.R. 8.8.2007 N. 21

2014	--	2015	40.000.000,00	2016	--	2017	--

CAPITOLO S/ 9693
ONERI PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PERENTI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE RECLAMATI DAI CREDITORI - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
ART. 12 , COMMA 2 , D.D.L. UNDICESIMA LEGISLATURA N. 116 , ART. 77 , COMMA 1 , ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA C) , L.R. 8.8.2007 N. 21

```
=====================================================================================================
|                      TABELLA  B          (RELATIVA ALL' ARTICOLO   31)                            |
|                                                                                                   |
=====================================================================================================
                                                                             (CONTINUA)
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --          |2015     10.000.000,00 |2016      --          |2017      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE: 10.5.2.1173
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --          |2015     57.000.000,00 |2016      --          |2017      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI         FUNZIONE: RISERVE TECNICHE
10.5.2.1175 FONDO SPESE IMPREVISTE - SPESE D' INVESTIMENTO


CAPITOLO S/ 9684
  ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CAPITALE
  ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA A ) , L.R. 8.8.2007 N. 21
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --          |2015     -4.000.000,00 |2016        -28.921,59 |2017      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI         FUNZIONE: RISERVE TECNICHE
10.5.2.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - SPESE D' INVESTIMENTO


CAPITOLO S/ 9683
  ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CAPITALE
  ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA B ) , L.R. 8.8.2007 N. 21
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --          |2015     -2.500.000,00 |2016      --          |2017      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE          FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE
11.3.1.1180 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE CORRENTI


CAPITOLO S/ 1210
  SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE E L' AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA A  MEDIO
  TERMINE (EMTN) IVI COMPRESE QUELLE PER L' ASSISTENZA PROFESSIONALE E LE QUOTAZIONI
  ART. 15 , COMMA 1 BIS , L.R. 6.7.1999 N. 20 COME INSERITO DALL' ART. 7 , COMMA 17 , L.R.  18.7.2005
  N. 15
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --          |2015        -71.000,00 |2016      --          |2017      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------


CAPITOLO S/ 1468
  SPESE PER L' APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI DI INTERESSE COMUNE A PRONTO IMPIEGO O  ECONOMALI
  - U.1.03.01.02.000 - ALTRI BENI DI CONSUMO
  ART. 8 , L.C. 31.1.1963 N. 1 , ART. 7 , COMMA 29 , L.R. 20.8.2007 N. 22
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --          |2015       -330.069,98 |2016      --          |2017      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------


CAPITOLO S/ 1471
  SPESE PER LA PULIZIA, L' ILLUMINAZIONE, IL RISCALDAMENTO E LA  FORNITURA  DI  ACQUA  RELATIVI  AGLI
  IMMOBILI E AGLI UFFICI REGIONALI - U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI
  ART. 8 , L.C. 31.1.1963 N. 1 , ART. 7 , COMMA 29 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 14 , COMMA 34 , L.R.
  29.12.2010 N. 22
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --          |2015       -185.000,00 |2016      --          |2017      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------


CAPITOLO S/ 1474
  SPESE PER LA PULIZIA, L' ILLUMINAZIONE, IL RISCALDAMENTO E LA  FORNITURA  DI  ACQUA  RELATIVI  AGLI
  IMMOBILI E AGLI UFFICI REGIONALI -  U.1.03.02.13.000  -  SERVIZI  AUSILIARI  PER  IL  FUNZIONAMENTO
  DELL' ENTE
  ART. 8 , L.C. 31.1.1963 N. 1 , ART. 7 , COMMA 29 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 14 , COMMA 34 , L.R.
  29.12.2010 N. 22
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --          |2015        -76.000,00 |2016      --          |2017      --          |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
```

TABELLA B (RELATIVA ALL' ARTICOLO 31)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 9855
SPESE PER ESIGENZE OPERATIVE CORRENTI, IVI COMPRESE QUELLE PER L' ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE D' UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO, NONCHE' PARTECIPAZIONE A SPECIFICI CORSI, SEMINARI, CONVEGNI ED INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE E ALL' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, NONCHE' PER MINUTE SPESE DI RAPPRESENTANZA - DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA' - SPESE CORRENTI - U.1.03.02.04.000 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL' ENTE
ART. 8 , COMMA 52 , L.R. 26.2.2001 N. 4 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 26 , L.R. 21.7.2004 N. 19 , ART. 7 , COMMA 65 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , ART. 52 BIS , L.R. 26.2.2001 N. 4 COME AGGIUNTO DA ART. 7 , COMMA 31 , L.R. 20.8.2007 N. 22

2014	--	2015	-20.900,00	2016	--	2017	--

TOTALE: 11.3.1.1180

2014	--	2015	-682.969,98	2016	--	2017	--

FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE
11.3.1.1185 PERSONALE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 9670
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE, NONCHE' CONFERIMENTI AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DELLE QUOTE DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
L.R. 31.8.1981 N. 53 , L.R. 19.10.1984 N. 49 , L.R. 26.10.1987 N. 33 , L.R. 1.3.1988 N. 7 , L.R. 12.2.1990 N. 5 , L.R. 7.3.1990 N. 11 , L.R. 17.12.1990 N. 55 , L.R. 18.3.1992 N. 11 , L.R. 27.8.1992 N. 25 , L.R. 8.6.1993 N. 33 , L.R. 15.6.1993 N. 39 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , L.R. 28.8.1995 N. 35 , L.R. 5.9.1995 N. 36 , L.R. 27.3.1996 N. 18 , L.R. 1.4.1996 N. 19 , L.R. 7.5.1996 N. 20 , L.R. 30.9.1996 N. 42 , L.R. 5.9.1997 N. 29 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , L.R. 3.3.1998 N. 6 , L.R. 22.12.1998 N. 17 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , L.R. 17.4.2000 N. 8 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , L.R. 10.4.2001 N. 11 , L.R. 26.6.2001 N. 16 , L.R. 4.9.2001 N. 21 , L.R. 16.1.2002 N. 2 , L.R. 31.5.2002 N. 14 , L.R. 3.7.2002 N. 16 , L.R. 13.8.2002 N. 20 , L.R. 24.3.2004 N. 8 , L.R. 24.5.2004 N. 17 , L.R. 21.7.2004 N. 19 , L.R. 15.4.2005 N. 8 , ART. 5 , COMMA 25 , L.R. 18.7.2005 N. 15 , , ARTT. 11 , 13 , COMMA 1 , L.R. 9.8.2005 N. 18 , ART. 7 , COMMI 51 , 52 , 54 , 56 , 57 , 58 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 24 , L.R. 21.7.2004 N. 20 , ART. 9 , COMMI 19 , 20 , L.R. 18.1.2006 N. 2 , ART. 24 , COMMA 2 , L.R. 21.7.2004 N. 20 , ART. 38 , COMMA 1 SECONDO PERIODO ART. 38 , COMMA 3 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 1 , COMMA 1 , ART. 4 , COMMI 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , ART. 5 , COMMI 3 , 6 , L.R. 27.11.2006 N. 23 , ART. 7 , COMMI 5 , 11 , 13 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 14 , COMMI 38 , 49 , L.R. 30.12.2008 N. 17

2014	--	2015	-179.000,00	2016	--	2017	--

FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: ENTI E AGENZIE
11.4.1.1192 ENTI E AGENZIE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 1000
ACCANTONAMENTO VINCOLATO AL RIPIANO PERDITE DI SOCIETA' PARTECIPATE
ART. 1 , COMMA 552 , L. 27.12.2013 N. 147

2014	--	2015	7.500.000,00	2016	--	2017	--

CAPITOLO S/ 1002 (DI NUOVA ISTITUZIONE)

SPESE PER ONERI DI CONTENZIOSO NON PROGRAMMATI
ART. 46 , COMMA 3 , DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

2014	--	2015	5.000.000,00	2016	--	2017	--

CAPITOLO S/ 9248
FINANZIAMENTI ANNUI ALLE AGENZIE DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (AIAT) E ALLA TURISMO FVG PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI E PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2 , ART. 2 , COMMA 62 , L.R. 11.8.2011 N. 11

2014	--	2015	286.000,00	2016	--	2017	--

```
=====================================================================================================
|                      TABELLA C            (RELATIVA ALL' ARTICOLO  31)                             |
|                                                                                                    |
=====================================================================================================
                                                                                  (CONTINUA)
TOTALE: 11.4.1.1192
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015     12.786.000,00 |2016      --           |2017      --           |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE                 FUNZIONE: AGRICOLTURA
1.1.2.1001 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - SPESE D' INVESTIMENTO


CAPITOLO S/ 6338
  CONTRIBUTI PLURIENNALI PER PROMUOVERE LA RISTRUTTURAZIONE FONDIARIA  DELLE  IMPRESE  AGRICOLE,  CON
  PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL' INSEDIAMENTO DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA
  ART. 7 , COMMI 15 , 16 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 4.6.2004 N. 18
LIMITE 3
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015      --           |2016         1.042,96 |2017      --           |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
             2016 - 2016                     1.042,96
LIMITE 5
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015      --           |2016        10.757,44 |2017      --           |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
             2016 - 2016                    10.757,44
LIMITE 6
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015      --           |2016         1.773,73 |2017      --           |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
             2016 - 2016                     1.773,73


CAPITOLO S/ 6341
  CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI SUI MUTUI EROGATI A TERMINI DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1928,  N.  1760,  DAGLI
  ISTITUTI AUTORIZZATI AD ESERCITARE IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO, A  FAVORE  DEI  COLTIVATORI
  DIRETTI, AFFITTUARI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI,  COMPARTECIPANTI  E  SALARIATI,  NONCHE'
  DELLE COOPERATIVE AGRICOLE, PER ACQUISTI DI FONDI RUSTICI  AI  SENSI  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  24
  FEBBRAIO 1948, N. 114 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDI STATALI
  L. 5.7.1928 N. 1760 , ARTT. 1 , 2 , L.R. 16.5.1973 N. 45
LIMITE 1
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015      --           |2016         3.037,56 |2017      --           |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
             2016 - 2016                     3.037,56

TOTALE: 1.1.2.1001
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015      --           |2016        16.611,69 |2017      --           |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
=====================================================================================================

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE                 FUNZIONE: SISTEMI ECONOMICI TERRITORIALI
1.5.2.1030 INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLE IMPRESE - SPESE D' INVESTIMENTO


CAPITOLO S/ 7976
  CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AI CONSORZI  PER  LO  SVILUPPO  INDUSTRIALE  E   ALL' ENTE  PER  LA  ZONA
  INDUSTRIALE DI TRIESTE (EZIT) A COPERTURA DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI  STIPULATI  PER  LA
  REALIZZAZIONE, IL COMPLETAMENTO O IL POTENZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE INDUSTRIALI E DI SERVIZI NELLE
  ZONE MEDESIME - U.2.03.03.03.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE
  ART. 15 , COMMA 1 , L.R. 18.1.1999 N. 3 , ART. 7 , COMMA 89 , L.R. 23.1.2007 N. 1 , ART. 3 ,  COMMI
  45 , 47 , L.R. 30.12.2008 N. 17 , ART. 14 , COMMA 21 , L.R. 4.6.2009 N. 11 , ART. 3 ,  COMMA  15  ,
  L.R. 23.7.2009 N. 12 , ART. 2 , COMMA 57 , L.R. 29.12.2010 N. 22
LIMITE 11
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --           |2015      --           |2016      --           |2017      --           |
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
             2023 - 2027                 1.505.072,88
=====================================================================================================
```

TABELLA C (RELATIVA ALL' ARTICOLO 31)

(CONTINUA)

FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONE: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
3.2.2.1058 APPROVVIGIONAMENTO E DEPURAZIONE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 2382
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A COMUNI, LORO CONSORZI ED ALLE COMUNITA' MONTANE, NONCHE' AGLI ALTRI CONSORZI PREVISTI DALL' ARTICOLO 6, SECONDO COMMA, DELLA L. 10 MAGGIO 1976, N. 319 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI E DALL' ARTICOLO 5, SECONDO COMMA, DELLA L. 24 DICEMBRE 1979, N. 650, PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INDICATE DALL' ART. 3 DELLA L. R. 29 DICEMBRE 1976, N. 68
LIMITE 10

2014		2015		2016		2017	
2014	--	2015	--	2016	28.921,59	2017	--

2016 - 2016 28.921,59

FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONE: EDIL PUBBLICA NON RESIDENZIALE
3.5.2.1073 ALTRO EDILIZIA PUBBLICA NON RESIDENZIALE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 5064
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PLURIENNALE AL COLLEGIO DON BOSCO, ALL' ISTITUTO VENDRAMIN DI PORDENONE, ALL' ISTITUTO SALESIANO BEARZI DI UDINE, ALL' ISTITUTO BERTONI, ALL' ISTITUTO RENATI ED ALL' ISTITUTO TOMADINI DI UDINE E AL COLLEGIO DON BOSCO DI TOLMEZZO NONCHE' ALL' ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DELL' ORTO DI UDINE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI OPERE STRUTTURALI E LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI
ART. 5 , COMMA 51 , L.R. 22.2.2000 N. 2
LIMITE 9

2014	--	2015	--	2016	--	2017	--

2029 - 2029 37.360,00

FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONE: EDIL PUBBLICA NON RESIDENZIALE
3.5.2.1118 INTERVENTI EDILIZI SERVIZI DI CULTO - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 3483
CONTRIBUTO PLURIENNALE ALLA PARROCCHIA BEATA VERGINE ADDOLORATA DI TRIESTE A SOLLIEVO DEGLI ONERI, IN LINEA CAPITALE E INTERESSI, RELATIVI AD OGNI FORMA DI RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO CHE LA PARROCCHIA STIPULI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER LA SISTEMAZIONE DELL' ORATORIO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ART. 6 , COMMA 48 , L.R. 29.12.2011 N. 18
LIMITE 1

2014	--	2015	--	2016	--	2017	--

2034 - 2034 20.000,00

CAPITOLO S/ 3498
CONTRIBUTO PLURIENNALE ALLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI PERCOTO A SOLLIEVO DEGLI ONERI, IN LINEA CAPITALE E INTERESSI, RELATIVI AI MUTUI, O AD ALTRA FORMA DI RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO, CHE LA PARROCCHIA STIPULA PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RISANAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SANTUARIO BEATA VERGINE DI MURIS - PERCOTO
ART. 4 , COMMA 50 , L.R. 31.12.2012 N. 27
LIMITE 2

2014	--	2015	--	2016	--	2017	--

2034 - 2035 10.000,00

TOTALE: 3.5.2.1118

2014	--	2015	--	2016	--	2017	--

```
====================================================================================================
|                      TABELLA C          (RELATIVA ALL' ARTICOLO 31)                              |
|                                                                                                  |
====================================================================================================
                                                                          (CONTINUA)
FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO              FUNZIONE: CENTRI URBANI
3.6.2.1066 CENTRI STORICI - SPESE D' INVESTIMENTO


CAPITOLO S/  126
  CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AI COMUNI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI  CENTRI  MINORI,  BORGHI  RURALI  E
  DELLE PIAZZE PER LO SVILUPPO AMBIENTALE, SOCIALE CULTURALE E TURISTICO
  ART. 4 , COMMA 55 , L.R. 22.2.2000 N. 2
LIMITE 22
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --          |2015      --          |2016        17.059,87 |2017      --            |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
             2016 - 2016                  17.059,87


CAPITOLO S/ 3356
  CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AI COMUNI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI  CENTRI  MINORI,  BORGHI  RURALI  E
  DELLE PIAZZE PER LO SVILUPPO AMBIENTALE, SOCIALE CULTURALE E TURISTICO
  ART. 4 , COMMA 55 , L.R. 22.2.2000 N. 2
LIMITE 25
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --          |2015      --          |2016       265.863,20 |2017      --            |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
             2016 - 2016                 265.863,20

TOTALE: 3.6.2.1066
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --          |2015      --          |2016       282.923,07 |2017      --            |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO              FUNZIONE: PROTEZ. CIVILE E RICOSTRUZIONE
3.9.2.1072 RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE - SPESE D' INVESTIMENTO


CAPITOLO S/ 9515
  CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI PER LA RICOSTRUZIONE O L' ACQUISTO DI ALLOGGI
  ARTT. 46 BIS , 50 , COMMA SECONDO , 51 , COMMA SECONDO , L.R. 23.12.1977 N. 63 ,  ART.  55  ,  L.R.
  4.7.1979 N. 35 , ART. 61 BIS , L.R. 23.12.1977 N. 63 , ART. 15 , COMMA 3 , ART. 80 , COMMA 1 , L.R.
  8.6.1993 N. 37 , ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 18.8.2005 N. 24
LIMITE 5
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --          |2015      --          |2016         4.761,46 |2017      --            |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
             2016 - 2016                   4.761,46


CAPITOLO S/ 9549
  CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI PER LA RIPARAZIONE STRUTTURALE E L' ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEGLI EDIFICI
  DESTINATI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE O AD USO MISTO
  ART. 16 , L.R. 13.5.1988 N. 30 , ART. 40 , L.R. 19.9.1996 N. 40 , COMMI DAL 58 AL 66, ART. 5 , L.R.
  17.2.2004 N. 4 , ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 18.8.2005 N. 24 , ART. 5 , COMMA 95 , L.R. 23.1.2007 N. 1
LIMITE 1
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --          |2015      --          |2016           768,60 |2017      --            |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
             2016 - 2016                     768,60

TOTALE: 3.9.2.1072
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
     |2014      --          |2015      --          |2016         5.530,06 |2017      --            |
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================

FINALITA': ATTIV.  CULTURALI, RICREATIVE        FUNZIONE: SERVIZI RICREATIVI, SPORTIVI
5.1.2.1089 IMPIANTI E ATTREZZATURE RICREATIVE E PER IL TEMPO LIBERO - SPESE D' INVESTIMENTO
```

TABELLA C (RELATIVA ALL' ARTICOLO 31)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 6172
CONTRIBUTI PLURIENNALI A ENTI LOCALI, COMUNITA' PARROCCHIALI, SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER IL RECUPERO, LA SISTEMAZIONE E L' ADEGUAMENTO DEI RICREATORI, DEGLI ORATORI E DI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NONCHE' PER L' ACQUISTO E IL RECUPERO DI EDIFICI DA ADIBIRE A TALI SCOPI - U.2.03.04.01.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
LIMITE 8

2014	2015	2016	2017
--	--	--	--

2026 - 2026 219.340,70

CAPITOLO S/ 6173
CONTRIBUTI PLURIENNALI A ENTI LOCALI, COMUNITA' PARROCCHIALI, SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER IL RECUPERO, LA SISTEMAZIONE E L' ADEGUAMENTO DEI RICREATORI, DEGLI ORATORI E DI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NONCHE' PER L' ACQUISTO E IL RECUPERO DI EDIFICI DA ADIBIRE A TALI SCOPI - U.2.03.01.02.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
LIMITE 8

2014	2015	2016	2017
--	--	--	--

2026 - 2026 116.421,09

CAPITOLO S/ 6175
CONTRIBUTI PLURIENNALI A PROVINCE, COMUNI, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, PARROCCHIE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO PER L' ACQUISTO E PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AVENTI RILEVANZA EDILIZIA, COMPRENSIVI DELL' ACQUISTO DI ATTREZZATURE E ARREDI, DEGLI IMMOBILI ADIBITI A CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILI - U.2.03.01.02.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
ART. 6 , COMMA 21 , L.R. 11.8.2011 N. 11 , ART. 6 , COMMA 368 , L.R. 31.12.2012 N. 27
LIMITE 10

2014	2015	2016	2017
--	--	--	--

2032 - 2032 101.036,50

CAPITOLO S/ 6183
CONTRIBUTI PLURIENNALI A PROVINCE, COMUNI, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, PARROCCHIE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO PER L' ACQUISTO E PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AVENTI RILEVANZA EDILIZIA, COMPRENSIVI DELL' ACQUISTO DI ATTREZZATURE E ARREDI, DEGLI IMMOBILI ADIBITI A CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILI - U.2.03.04.01.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
ART. 6 , COMMA 21 , L.R. 11.8.2011 N. 11 , ART. 6 , COMMA 368 , L.R. 31.12.2012 N. 27
LIMITE 10

2014	2015	2016	2017
--	--	--	--

2032 - 2032 92.721,26

TOTALE: 5.1.2.1089

2014	2015	2016	2017
--	--	--	--

FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: SERVIZI RICREATIVI, SPORTIVI
5.1.2.1090 IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 5848
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLA POLISPORTIVA SAN PRIMO DI AURISINA STAZIONE A SOLLIEVO DEGLI ONERI, IN LINEA CAPITALE E INTERESSI, RELATIVI AI MUTUI, O ALTRA FORMA DI RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO, CHE L' ASSOCIAZIONE SPORTIVA STIPULA PER LA SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA DI DUE CAMPI DA TENNIS NONCHE' PER IL RIFACIMENTO DEL CAMPO DI GIOCO E PER LA REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DI UN ULTERIORE CAMPO DA TENNIS
ART. 6 , COMMA 149 , L.R. 31.12.2012 N. 27
LIMITE 1

2014	2015	2016	2017
--	--	--	--

2034 - 2034 10.000,00

TABELLA C (RELATIVA ALL' ARTICOLO 31)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 5850
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "PRATI DEL GRAN MONTE" DI TAIPANA - CAMPO DI BONIS A SOLLIEVO DEGLI ONERI, IN LINEA CAPITALE E INTERESSI, RELATIVI AI MUTUI, O AD ALTRA FORMA DI RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO, CHE L' ASSOCIAZIONE SPORTIVA STIPULA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO
ART. 6 , COMMA 155 , L.R. 31.12.2012 N. 27
LIMITE 2

2014		2015		2016		2017	
--		--		--		--	

2024 - 2024 10.000,00

CAPITOLO S/ 6136
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A COMUNI, SINGOLI E ASSOCIATI, SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE, PARROCCHIE, GRUPPI SPORTIVI AZIENDALI REGOLARMENTE COSTITUITI, SOGGETTI PRIVATI APPOSITAMENTE CONVENZIONATI CON ENTI LOCALI, NONCHE' AD ASSOCIAZIONI CHE PROMUOVONO L' ATTIVITA' SPORTIVA AMATORIALE , PER LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, COMPRESE LE OPERE ACCESSORIE, E PER L' ACQUISIZIONE E IL RECUPERO DI IMPIANTI IN DISUSO
ART. 3 , COMMI 1 , 2 , LETTERA A) , ART. 29 , COMMA 1 , L.R. 3.4.2003 N. 8 , ART. 6 , COMMA 138 , L.R. 23.1.2007 N. 1 , ART. 5 , COMMA 29 , L.R. 20.8.2007 N. 22
LIMITE 4

2014	2015	2016	2017
--	--	120.191,29	8.000,00

2016 120.191,29 2017 8.000,00 2018 8.000,00

LIMITE 8

2014	2015	2016	2017
--	--	10.500,00	--

2016 - 2016 10.500,00

LIMITE 14

2014	2015	2016	2017
--	--	16.800,00	--

2016 - 2016 16.800,00

CAPITOLO S/ 6142
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A COMUNI, SINGOLI E ASSOCIATI, SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE, PARROCCHIE, GRUPPI SPORTIVI AZIENDALI REGOLARMENTE COSTITUITI, SOGGETTI PRIVATI APPOSITAMENTE CONVENZIONATI CON ENTI LOCALI, NONCHE' AD ASSOCIAZIONI CHE PROMUOVONO L' ATTIVITA' SPORTIVA AMATORIALE , PER LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, COMPRESE LE OPERE ACCESSORIE, E PER L' ACQUISIZIONE E IL RECUPERO DI IMPIANTI IN DISUSO - U.2.03.01.02.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
ART. 3 , COMMI 1 , 2 , LETTERA A) , ART. 29 , COMMA 1 , L.R. 3.4.2003 N. 8 , ART. 6 , COMMA 138 , L.R. 23.1.2007 N. 1 , ART. 5 , COMMA 29 , L.R. 20.8.2007 N. 22
LIMITE 16

2014	2015	2016	2017
--	--	40.000,00	--

2016 - 2016 40.000,00

CAPITOLO S/ 6144
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A COMUNI, SINGOLI E ASSOCIATI, SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE, PARROCCHIE, GRUPPI SPORTIVI AZIENDALI REGOLARMENTE COSTITUITI, SOGGETTI PRIVATI APPOSITAMENTE CONVENZIONATI CON ENTI LOCALI, NONCHE' AD ASSOCIAZIONI CHE PROMUOVONO L' ATTIVITA' SPORTIVA AMATORIALE , PER LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, COMPRESE LE OPERE ACCESSORIE, E PER L' ACQUISIZIONE E IL RECUPERO DI IMPIANTI IN DISUSO - U.2.03.04.01.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
ART. 3 , COMMI 1 , 2 , LETTERA A) , ART. 29 , COMMA 1 , L.R. 3.4.2003 N. 8 , ART. 6 , COMMA 138 , L.R. 23.1.2007 N. 1 , ART. 5 , COMMA 29 , L.R. 20.8.2007 N. 22
LIMITE 12

2014	2015	2016	2017
--	--	--	19.600,00

2017 - 2019 19.600,00

TABELLA C (RELATIVA ALL' ARTICOLO 31)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 6364
CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DI TOLMEZZO
ART. 6 , COMMA 43 , L.R. 4.8.2014 N. 15

LIMITE 1

2014		2015		2016		2017	
	--		--		--		--

2034 - 2034	30.000,00

TOTALE: 5.1.2.1090

2014		2015		2016		2017	
	--		--		187.491,29		27.600,00

FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: BENI CULTURALI
5.3.2.5053 CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 5183
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A FAVORE DEI PROPRIETARI DI IMMOBILI DI NOTEVOLE VALORE ARTISTICO, STORICO O CULTURALE PER IL RESTAURO E LA SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI STESSI E, LIMITATAMENTE AGLI ENTI LOCALI E LORO CONSORZI, PER L' ACQUISIZIONE DI IMMOBILI AVENTI I MEDESIMI REQUISITI, DA DESTINARE AD USO DELLA COMUNITA' NONCHE' CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI GIARDINI STORICI E DI COMPLESSI EDILIZI E RELATIVI IMPIANTI FISSI TESTIMONIANZE DELL' ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE E PER L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI AD USO BIBLIOTECHE - U.2.03.01.02.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
ART. 14 , L.R. 23.11.1981 N. 77 , ART. 6 , COMMA 14 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 15 , COMMA 1 , LETTERA A) , L.R. 1.12.2006 N. 25 , ART. 6 , COMMA 26 , L.R. 30.12.2009 N. 24

LIMITE 23

2014		2015		2016		2017	
	--		--		65.821,92		--

2016 - 2016	65.821,92

LIMITE 35

2014		2015		2016		2017	
	--		--		600,00		--

2016	600,00	2017	--	2018	--
2019	--	2020	--	2021	--
2022	--	2023	--	2024	--
2025	--	2026	--	2027	--
2028	35.000,00				

LIMITE 37

2014		2015		2016		2017	
	--		--		19.180,00		--

2016	19.180,00	2017	--	2018	--
2019	--	2020	--	2021	--
2022	--	2023	--	2024	--
2025	--	2026	--	2027	--
2028	--	2029	218.090,00		

TABELLA C (RELATIVA ALL' ARTICOLO 31)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 5186

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A FAVORE DEI PROPRIETARI DI IMMOBILI DI NOTEVOLE VALORE ARTISTICO, STORICO O CULTURALE PER IL RESTAURO E LA SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI STESSI E, LIMITATAMENTE AGLI ENTI LOCALI E LORO CONSORZI, PER L' ACQUISIZIONE DI IMMOBILI AVENTI I MEDESIMI REQUISITI, DA DESTINARE AD USO DELLA COMUNITA' NONCHE' CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI GIARDINI STORICI E DI COMPLESSI EDILIZI E RELATIVI IMPIANTI FISSI TESTIMONIANZE DELL' ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE E PER L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI AD USO BIBLIOTECHE - U.2.03.02.01.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE

ART. 14 , L.R. 23.11.1981 N. 77 , ART. 6 , COMMA 14 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 15 , COMMA 1 , LETTERA A) , L.R. 1.12.2006 N. 25 , ART. 6 , COMMA 26 , L.R. 30.12.2009 N. 24

LIMITE 31

2014		2015		2016		2017	
2014	--	2015	--	2016	9.000,00	2017	--

2016 - 2016 9.000,00

LIMITE 35

2014		2015		2016		2017	
2014	--	2015	--	2016	15.000,00	2017	--

2016	15.000,00	2017	--	2018	--
2019	--	2020	--	2021	--
2022	--	2023	--	2024	--
2025	--	2026	--	2027	--
2028	8.000,00				

CAPITOLO S/ 5198

CONTRIBUTI PLURIENNALI PER LA RICERCA, LA CATALOGAZIONE, LA CONSERVAZIONE ED IL RIUSO COMPATIBILE DI FABBRICHE E DELLE RELATIVE STRUTTURE DI SERVIZIO - U.2.03.01.02.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA B) , L.R. 15.7.1997 N. 24 , ART. 5 , COMMA 44 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 6 , COMMA 26 , L.R. 30.12.2009 N. 24 , ART. 6 , COMMA 5 , L.R. 16.7.2010 N. 12

LIMITE 5

2014	--	2015	--	2016	200.000,00	2017	--

2016 - 2016 200.000,00

CAPITOLO S/ 5201

CONTRIBUTI PLURIENNALI PER LA CONSERVAZIONE, IL RECUPERO, LA VALORIZZAZIONE E IL RIUSO DEI BENI ARCHITETTONICI FORTIFICATI PER DESTINAZIONI PROPRIE E PER FINALITA' CULTURALI E SOCIALI - U.2.03.01.02.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

ART. 2 , COMMA 1 , LETTERE A) , B) , C) , L.R. 8.5.2000 N. 10 , ART. 5 , COMMA 44 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 6 , COMMA 26 , L.R. 30.12.2009 N. 24 , ART. 6 , COMMA 5 , L.R. 16.7.2010 N. 12

LIMITE 6

2014	--	2015	--	2016	135.000,00	2017	--

2016 - 2016 135.000,00

LIMITE 8

2014	--	2015	--	2016	58.200,00	2017	--

2016 - 2016 58.200,00

TOTALE: 5.3.2.5053

2014	--	2015	--	2016	502.801,92	2017	--

TABELLA C (RELATIVA ALL' ARTICOLO 31)

(CONTINUA)

FINALITA': ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA FUNZIONE: ISTRUZIONE
6.1.2.5059 EDILIZIA SCOLASTICA - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 3409
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A COMUNI E LORO CONSORZI, ENTI ASSOCIAZIONI ISTITUZIONI E COOPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE, RECUPERO O AMPLIAMENTO DI EDIFICI DA DESTINARE A SCUOLE MATERNE
ART. 4 , COMMA 95 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 7 , COMMA 10 , L.R. 29.12.2010 N. 22
LIMITE 20

2014	2015	2016	2017
--	--	--	--

2034 - 2034 181.977,36

CAPITOLO S/ 3411
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A COMUNI E LORO CONSORZI, ENTI ASSOCIAZIONI ISTITUZIONI E COOPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE, RECUPERO O AMPLIAMENTO DI EDIFICI DA DESTINARE A SCUOLE MATERNE - U.2.03.04.01.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
ART. 4 , COMMA 95 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 7 , COMMA 10 , L.R. 29.12.2010 N. 22
LIMITE 2

2014	2015	2016	2017
--	--	--	--

2026 - 2028 247.328,39

LIMITE 5

2014	2015	2016	2017
--	--	--	--

2026 - 2031 453.001,34

LIMITE 20

2014	2015	2016	2017
--	--	--	--

2030	13.724,82	2031	414.027,88	2032	414.027,88
2033	414.027,88	2034	414.027,88		

CAPITOLO S/ 3412
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A COMUNI E LORO CONSORZI, ENTI ASSOCIAZIONI ISTITUZIONI E COOPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE, RECUPERO O AMPLIAMENTO DI EDIFICI DA DESTINARE A SCUOLE MATERNE - U.2.03.01.02.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
ART. 4 , COMMA 95 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 7 , COMMA 10 , L.R. 29.12.2010 N. 22
LIMITE 4

2014	2015	2016	2017
--	--	--	--

2025 - 2026 79.101,77

LIMITE 5

2014	2015	2016	2017
--	--	--	--

2026 - 2030 231.126,44

LIMITE 20

2014	2015	2016	2017
--	--	--	--

2026	57.129,80	2027	57.129,80	2028	57.129,80
2029	57.129,80	2030	57.129,80	2031	140.161,26
2032	140.161,26	2033	140.161,26		

TOTALE: 6.1.2.5059

2014	2015	2016	2017
--	--	--	--

TABELLA C (RELATIVA ALL' ARTICOLO 31)

(CONTINUA)

FINALITA': ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA FUNZIONE: UNIVERSITA' E ALTA FORMAZIONE
6.3.2.1126 OPERE DI EDILIZIA UNIVERSITARIA - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 3305
CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI ALL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL' IMMOBILE RENATI DI UDINE, NONCHE' LA MESSA IN SICUREZZA DELL' IMMOBILE EX STELLA MATTUTINA DI VIA NIZZA E LA SISTEMAZIONE DELL' AREA EX LOCCHI DI VIA MARGOTTI
ART. 7 , COMMA 16 , L.R. 30.12.2009 N. 24
LIMITE 1

2014		2015		2016		2017	
--		--		--		--	

2029 - 2029 120.000,00

CAPITOLO S/ 5101
CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI AI CONSORZI ISTITUITI PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI UNIVERSITARI, AGLI ENTI PUBBLICI, E ALLE CAMERE DI COMMERCIO PER LA PROGETTAZIONE, L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL RIATTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A SEDI UNIVERSITARIE, AI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE PER L' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - U.2.03.01.02.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
ART. 8 , COMMA 31 , L.R. 30.12.2008 N. 17 , ART. 33 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4 COME MODIFICATO DALL' ART. 89 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30 , ART. 5 , COMMA 24 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , ART. 6 , COMMA 33 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 8 , COMMA 26 , L.R. 30.12.2008 N. 17
LIMITE 29

2014		2015		2016		2017	
--		--		--		--	

2021 - 2028 231.137,47

CAPITOLO S/ 5103
CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI AI CONSORZI ISTITUITI PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI UNIVERSITARI, AGLI ENTI PUBBLICI, E ALLE CAMERE DI COMMERCIO PER LA PROGETTAZIONE, L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL RIATTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A SEDI UNIVERSITARIE, AI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE PER L' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - U.2.03.01.02.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
ART. 8 , COMMA 31 , L.R. 30.12.2008 N. 17 , ART. 33 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4 COME MODIFICATO DALL' ART. 89 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30 , ART. 5 , COMMA 24 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , ART. 6 , COMMA 33 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 8 , COMMA 26 , L.R. 30.12.2008 N. 17
LIMITE 29

2014		2015		2016		2017	
--		--		--		--	

2021 - 2021 43.148,22

CAPITOLO S/ 5261
CONTRIBUTI PLURIENNALI AI SOGGETTI PARTE DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA STIPULATO PER L' ATTUAZIONE DI OPERE E INTERVENTI EDILIZI E PER L' ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO, DELL' ALTA FORMAZIONE E DELLA RICERCA SCIENTIFICA NEL FRIULI VENEZIA GIULIA
ART. 5 , COMMA 117 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 8 , COMMA 29 , L.R. 30.12.2008 N. 17
LIMITE 1

2014		2015		2016		2017	
--		--		--		--	

2034 - 2034 701.000,70

TOTALE: 6.3.2.1126

2014		2015		2016		2017	
--		--		--		--	

TABELLA C (RELATIVA ALL' ARTICOLO 31)

(CONTINUA)

FINALITA': ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA FUNZIONE: DIRITTO ALLO STUDIO
6.4.2.1128 DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE SUPERIORE E UNIVERSITARIA - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 5098
CONTRIBUTI PLURIENNALI AD ENTI PUBBLICI, A CONSORZI PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI UNIVERSITARI, AGLI E.R. DI.S.U., AGLI ENTI LOCALI, ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE A CARATTERE CULTURALE O ASSISTENZIALE, PER LA REALIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L' ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA, DI RESIDENZE, PENSIONATI E CASE DELLO STUDENTE DESTINATI ALL' ACCOGLIMENTO DI STUDENTI UNIVERSITARI - U.2.03.01.02.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
ART. 1 , L.R. 5.4.1985 N. 18 ABROGATO DALL' ART. 7 , COMMA 24 , LETTERA A) , L.R. 23.1.2007 N. 1 , ART. 24 , COMMA 3 , L.R. 1.2.1991 N. 4 COME MODIFICATO DALL' ART. 5 , COMMA 24 , L.R. 26.1.2004 N. 1 E ABROGATI DALL' ART. 7 , COMMA 24 , LETTERA B) , L.R. 23.1.2007 N. 1
LIMITE 10

2014		2015		2016		2017	
2014	--	2015	--	2016	14.765,00	2017	--

2016 - 2016 14.765,00

CAPITOLO S/ 5099
CONTRIBUTI PLURIENNALI AD ENTI PUBBLICI, A CONSORZI PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI UNIVERSITARI, AGLI E.R. DI.S.U., AGLI ENTI LOCALI, ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE A CARATTERE CULTURALE O ASSISTENZIALE, PER LA REALIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L' ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA, DI RESIDENZE, PENSIONATI E CASE DELLO STUDENTE DESTINATI ALL' ACCOGLIMENTO DI STUDENTI UNIVERSITARI - U.2.03.04.01.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
ART. 1 , L.R. 5.4.1985 N. 18 ABROGATO DALL' ART. 7 , COMMA 24 , LETTERA A) , L.R. 23.1.2007 N. 1 , ART. 24 , COMMA 3 , L.R. 1.2.1991 N. 4 COME MODIFICATO DALL' ART. 5 , COMMA 24 , L.R. 26.1.2004 N. 1 E ABROGATI DALL' ART. 7 , COMMA 24 , LETTERA B) , L.R. 23.1.2007 N. 1
LIMITE 5

2014	--	2015	--	2016	--	2017	--

2024 - 2025 215.391,88

TOTALE: 6.4.2.1128

2014	--	2015	--	2016	14.765,00	2017	--

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: DISABILITA'
8.1.2.3340 STRUTTURE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 4843
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SUI MUTUI PER L' ACQUISTO, LA REALIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI STRUTTURE PER L' ASSISTENZA DI ANZIANI E DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI, IN STATO O A RISCHIO DI DISADATTAMENTO O DEVIANZA - U.2.03.03.03.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE
ART. 2 , COMMA 3 , L.R. 14.12.1987 N. 44 , ART. 15 , L.R. 30.6.1993 N. 51 , ART. 40 , L.R. 31.3.2006 N. 6 COME SOSTITUITO DALL' ART. 2 , COMMA 16 , L.R. 28.12.2007 N. 30
LIMITE 18

2014	--	2015	--	2016	--	2017	--

2029 - 2029 63.992,00

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: CASA E EDILIZIA RESIDENZIALE
8.4.2.1144 EDILIZIA RESIDENZIALE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 261
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA CONVENZIONATA (ARTICOLO ABROGATO): ART. 85 , ART. 94 , L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29 (ARTICOLO ABROGATO): ART. 74 , COMMA 2 , L.R. 9.11.1998 N. 13
LIMITE 20

2014	--	2015	--	2016	5.706,85	2017	--

2016 - 2016 5.706,85

TABELLA C (RELATIVA ALL' ARTICOLO 31)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 264
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA
(ARTICOLO ABROGATO): ART. 88 , ART. 94 , L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 17 , L.R. 1.2.1993 N. 1
LIMITE 13

2014	--	2015	--	2016	1.289,00	2017	--

2016 - 2016 1.289,00

CAPITOLO S/ 274
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA CONVENZIONATA - U.2.03.02.01.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE
(ARTICOLO ABROGATO): ART. 85 , ART. 94 , L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29 (ARTICOLO ABROGATO): ART. 74 , COMMA 2 , L.R. 9.11.1998 N. 13
LIMITE 16

2014	--	2015	--	2016	877,98	2017	--

2016 - 2016 877,98

CAPITOLO S/ 777
INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA IN CONTO CAPITALE PLURIENNALI
ART. 2 , COMMA 1 , LETTERA B) , ART. 10, COMMA 2, PRIMO PERIODO, L.R. 7.3.2003 N. 6
LIMITE 219

2014	--	2015	--	2016	--	2017	--

2022 12.000,00 2023 16.000,00 2024 24.000,00

CAPITOLO S/ 3240
INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA IN CONTO CAPITALE PLURIENNALI
ART. 2 , COMMA 1 , LETTERA B) , ART. 10, COMMA 2, PRIMO PERIODO, L.R. 7.3.2003 N. 6
LIMITE 21

2014	--	2015	--	2016	--	2017	--

2024 - 2024 79.119,00

TOTALE: 8.4.2.1144

2014	--	2015	--	2016	7.873,83	2017	--

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI
8.7.2.3390 ALTRE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 4123
FINANZIAMENTRO STRAORDINARIO ALLA DIOCESI DI TRIESTE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI LEGGE DEI LOCALI DESTINATI PER LE FINALITA' ASSISTENZIALI DELLA SEDE DELLA FONDAZIONE CARITAS TRIESTE ONLUS
ART. 9 , COMMA 176 , L.R. 31.12.2012 N. 27
LIMITE 1

2014	--	2015	--	2016	--	2017	--

2034 - 2034 20.000,00

CAPITOLO S/ 4920
FONDO REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI DESTINATO A PROMUOVERE E SOSTENERE LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI E DI FORME INNOVATIVE DI RESIDENZIALITA' - CONTRIBUTI PLURIENNALI - U.2.03.04.01.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
ART. 40 , COMMA 1 , L.R. 31.3.2006 N. 6
LIMITE 4

2014	--	2015	--	2016	--	2017	--

2032 - 2032 76.000,00

TABELLA C (RELATIVA ALL' ARTICOLO 31)

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 4947
FONDO REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI DESTINATO A PROMUOVERE E SOSTENERE LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI E DI FORME INNOVATIVE DI RESIDENZIALITA' - CONTRIBUTI PLURIENNALI - U.2.03.03.03.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE
ART. 40 , COMMA 1 , L.R. 31.3.2006 N. 6
LIMITE 4

2014		2015		2016		2017	
	--		--		--		--

2032 - 2032 268.386,11

TOTALE: 8.7.2.3390

2014		2015		2016		2017	
	--		--		--		--

FINALITA': SUSSIDIARIETA' E DEVOLUZIONE FUNZIONE: SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
9.1.2.1153 TRASFERIMENTI AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 1817
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PLURIENNALE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI A SOLLIEVO DEGLI ONERI, RELATIVI AI MUTUI, O AD ALTRA FORMA DI RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO, PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI VIABILITA' DI RISPETTIVA COMPETENZA
ART. 13 , COMMA 89 , L.R. 29.12.2011 N. 18
LIMITE 1

2014		2015		2016		2017	
	--		--		--		--

2033	258.130,00	2034	599.120,00

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: AFFARI FINANZIARI E FISCALI
10.4.1.1171 OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 1551
INTERESSI, SPESE ED ONERI ACCESSORI SUL MUTUO CONTRATTO PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO DI TRIESTE
ART. 1 , COMMA 3 , L. 9.12.1998 N. 426
SPESA RIPARTITA

2014		2015		2016		2017	
	--		--		60.155,67		63.077,78

2016	60.155,67	2017	63.077,78	2018	66.141,86
2019	69.354,75	2020	72.723,70	2021	69.439,13
2022	45.216,06	2023	19.816,36		

CAPITOLO S/ 1593
INTERESSI, SPESE ED ONERI ACCESSORI SUL MUTUO CONTRATTO PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DELLA LAGUNA DI MARANO E GRADO
ART. 1 , COMMA 3 , L. 9.12.1998 N. 426
SPESA RIPARTITA

2014		2015		2016		2017	
	--		--		31.167,56		32.777,37

2016	31.167,56	2017	32.777,37	2018	34.470,33
2019	36.250,72	2020	38.123,08	2021	34.824,30
2022	15.282,89				

TOTALE: 10.4.1.1171

2014		2015		2016		2017	
	--		--		91.323,23		95.855,15

TABELLA C (RELATIVA ALL' ARTICOLO 31)

(CONTINUA)

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: AFFARI FINANZIARI E FISCALI
10.4.3.1171 OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO - SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI

CAPITOLO S/ 1606
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DELLA LAGUNA DI MARANO E GRADO
ART. 1 , COMMA 3 , L. 9.12.1998 N. 426
SPESA RIPARTITA

2014	--	2015	--	2016	-31.167,56	2017	-32.777,37

2016	-31.167,56	2017	-32.777,37	2018	-34.470,33
2019	-36.250,72	2020	-38.123,08	2021	378.341,22
2022	397.882,63				

CAPITOLO S/ 1611
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI TRIESTE
ART. 1 , COMMA 3 , L. 9.12.1998 N. 426
SPESA RIPARTITA

2014	--	2015	--	2016	-60.155,67	2017	-63.077,78

2016	-60.155,67	2017	-63.077,78	2018	-66.141,86
2019	-69.354,75	2020	-72.723,70	2021	498.663,45
2022	522.886,52	2023	548.286,22		

TOTALE: 10.4.3.1171

2014	--	2015	--	2016	-91.323,23	2017	-95.855,15

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE
10.5.2.1175 FONDO SPESE IMPREVISTE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 9684
ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CAPITALE
ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA A) , L.R. 8.8.2007 N. 21

2014	--	2015	--	2016	-1.017.996,86	2017	-27.600,00

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 3
- Il testo dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:
Art. 36 principi generali in materia di finanza regionale
1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.
5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, è il seguente:
Art. 7 Relazione politico-programmatica regionale
1. La RPPR è un atto di indirizzo dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale.
2. La RPPR è articolata in tre parti:
a) la prima parte contiene:
1) l'aggiornamento della situazione e delle tendenze del sistema economico regionale, con particolare riferimento allo sviluppo del reddito, all'occupazione, anche in un'ottica di genere, e alla bilancia commerciale;
2) le valutazioni sullo sviluppo economico e sociale della comunità e del territorio regionale;
b) la seconda parte contiene:
1) il quadro economico-finanziario di riferimento, con la stima delle risorse disponibili nel triennio;
2) l'analisi delle fonti finanziarie, ivi incluse quelle a destinazione vincolata;
3) la descrizione degli obiettivi riferiti alle finalità e funzioni di bilancio e le azioni programmatiche per realizzare gli stessi;
4) gli indirizzi per la programmazione delle attività relative alle unità di bilancio;
c) la terza parte contiene:
1) gli indirizzi per le attività proprie della Regione, nonché gli indirizzi per le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, delle autonomie locali e funzionali relativamente alle funzioni delegate dalla Regione, e di ogni altro soggetto operante sul territorio regionale quando oggetto di finanziamento regionale;
2) ove la Giunta lo ritenga, la descrizione degli obiettivi e delle azioni programmatiche da compiere in attuazione di politiche organiche trasversali rispetto all'articolazione del bilancio e la relativa dotazione di risorse finanziarie.
3. La RPPR è coordinata, anche successivamente all'avvenuta presentazione, con la legge finanziaria.

Nota all'articolo 4
- Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 118/2011, è il seguente:
Art. 11 schemi di bilancio
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento a livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini e dell'eventuale relativo scostamento tra costi standard e costi effettivi, predisposto sulla base di un apposito schema tipo

definito con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. Gli schemi di bilancio di cui al comma 1, unitamente alle metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, sono definiti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5.

Nota all'articolo 5
- Il testo dell'articolo 39 del decreto legislativo 118/2011, è il seguente:
Art. 39 il sistema di bilancio delle regioni
1. Il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.
2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:
a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.
4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
5. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
6. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
7. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:
a) in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;
b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;
c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12;
d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.
8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:
a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;
b) la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il fondo si riferisce.
9. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni unità di voto e le previsioni del comma 7.
10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di

previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.
11. Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i seguenti documenti:
a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b).
12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 7.
13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è richiesto.
14 In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.
15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47.
16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato.

Note all'articolo 6
- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 118/2011, è il seguente:
Art. 3 principi contabili generali e applicati
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:
a) della programmazione (allegato n. 4/1);
b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).
2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.
3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.
4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.
4 bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.
5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:
a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli eser-

cizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;
b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.
Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.
6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3 bis.
7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:
a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).
8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.
10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.
11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.
12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'ado-

zione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.
13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.
14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.
15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto.
Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo.
16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:
a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.
17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014.
17 bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007, è il seguente:
Art. 34 assestamento di bilancio
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge ai fini dell'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 12, anche con riferimento alle risultanze di rendiconto dell'esercizio precedente, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermo restando comunque l'equilibrio del bilancio.
1 bis. Con legge di assestamento di bilancio, acquisita giuridica certezza delle risultanze della gestione a seguito del giudizio di parifica, tra le entrate e le spese si iscrive l'eventuale avanzo di amministrazione.

2. Al documento di cui al comma 1 è allegato l'aggiornamento del POG.
3. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le modalità di esame e di approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio.

Note all'articolo 8
- Per il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 118/2011, vedi nota all'articolo 6.

- Il testo dell'articolo 42 e dell'articolo 46 del decreto legislativo 118/2011, è il seguente:
Art. 42 il risultato di amministrazione
1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.
2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.
4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.
5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.
L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.
6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.
9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di

amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.
10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.
11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.
12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.
13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.
14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.
15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

Art. 46 fondo crediti di dubbia esigibilità
1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto.
2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.
3. È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

Nota all'articolo 10
- Il testo dell'articolo 8, commi 52, 52 bis e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, è il seguente:
Art. 8 altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili
- Omissis -
52. Per le proprie esigenze operative correnti, le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto e manutenzione di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni, iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale, nonché per minute spese di rappresentanza. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi è autorizzata altresì a sostenere le spese per la realizzazione e l'organizzazione delle attività a supporto del Comitato di direzione di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e del-

la Conferenza dei dirigenti di cui all'articolo 33 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni. Tali spese possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale di qualifica non inferiore a consigliere, assegnato alla medesima struttura.
52 bis. Con le medesime modalità di cui al comma 52 le Direzioni centrali sono altresì autorizzate a sostenere le spese necessarie a dare esecuzione alle procedure di affidamento di contratti pubblici quali, in particolare, la contribuzione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovuta all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente, non imputabili ad altri capitoli di spesa assegnati alle medesime Direzioni centrali.
53. Per le finalità di cui al comma 52 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.960 milioni suddivisa in ragione di lire 2.320 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati nella Tabella I allegata alla presente legge.

- Omissis -

Nota all'articolo 11
- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 21/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 49 pagamento delle spese per il personale e per le collaborazioni coordinate e continuative
1. Al pagamento di tutte le competenze fisse e variabili degli amministratori regionali e del personale regionale, compreso quello con contratto a termine e comandato da altre amministrazioni nonché delle collaborazioni coordinate e continuative, e al versamento dei relativi oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, nonché al pagamento degli acconti e assegni di pensione e di buonuscita del personale collocato a riposo, si provvede con mandati diretti o ruoli di spesa fissa **[o ordini di accreditamento emessi a favore di uno o più funzionari delegati].**
1 bis ante. In deroga al disposto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 1/2015, gli atti di liquidazione concernenti le spese di cui al presente articolo, non sono soggetti al controllo preventivo di regolarità contabile.
1 bis. Per la liquidazione delle spese relative al trattamento di missione del personale regionale, il soggetto che ha autorizzato la missione determina le spese ammesse a rimborso.

Note all'articolo 12
- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 21/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 18 fondi di riserva
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti i seguenti fondi di riserva:
a) fondo di riserva per le spese impreviste;
b) fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
c) fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti;
c bis) fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati;
d) fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale.
d bis) Fondo per le garanzie prestate dalla Regione;
2. I fondi elencati alle lettere a), b) e c) sono distinti tra spese correnti e spese in conto capitale.
3. Il fondo per le spese impreviste è utilizzato per far fronte a spese inderogabili e non procrastinabili contemplate dalla legislazione vigente, ma non prevedibili all'atto dell'adozione della legge di approvazione del bilancio.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, con deliberazione dispone il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.
5. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è destinato a integrare gli stanziamenti, rivelatisi insufficienti, delle unità di bilancio e capitoli afferenti a spese obbligatorie relative agli oneri del personale, agli oneri per ammortamenti derivanti dal ricorso al mercato finanziario, ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, ai fondi di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione, nonché a spese d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione delle entrate.
6. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.
7. Il fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti è utilizzato al fine di provvedere al pagamento di residui passivi di parte corrente e di parte capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto.
7 bis. Il fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati è utilizzato ai sensi dell'articolo 51 bis lettera c).
[7 ter. Le somme riassegnate ai sensi del comma 7, qualora non vengano pagate entro l'esercizio di riassegnazione, costituiscono economia di bilancio.]
8. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e la loro reiscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.
9. Il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi e dei contratti integrativi di ente.

10. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.
11. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il trasferimento delle somme che i contratti collettivi del personale regionale assegnano al fondo per la contrattazione integrativa.
11 bis. Il fondo di riserva per le garanzie prestate dalla Regione è destinato alla copertura delle operazioni assistite da garanzia o controgaranzia regionale e degli oneri dalle stesse derivanti.
11 ter. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le garanzie prestate dalla Regione e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli. Con lo stesso decreto l'Assessore provvede, qualora necessario, a istituire nuove unità di bilancio e nuovi capitoli.

- Il testo dell'articolo 51 della legge regionale 21/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 51 residui passivi
1. Al fine dell'accertamento delle somme da iscrivere come residui nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario si considerano tali le differenze fra gli impegni registrati nelle scritture contabili in base ad atti formali e i pagamenti effettuati dal tesoriere regionale.
2. Le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto sono accertate con decreto del Ragioniere generale.
3. Le somme impegnate sono conservate nel conto dei residui negli esercizi successivi a quello cui l'impegno si riferisce.
[4. Sono conservate nel conto residui oltre il termine stabilito nel comma 3, le somme impegnate a carico dei capitoli relativi a limiti d'impegno, le somme impegnate relative a spese per rimborso di mutui e prestiti e per partite di giro, nonché le somme impegnate per il cui pagamento sia stato emesso un ruolo di spesa fissa limitatamente all'importo delle rate che non sono state pagate.]
4 bis. Al fine di una economica gestione delle scritture contabili, i residui passivi di importo pari o inferiore a 10 euro sono automaticamente eliminati dalle scritture medesime in sede di chiusura d'esercizio. Tale disposizione non si applica ai residui concernenti le partite di giro.
4 ter. L'importo di cui al comma 4 bis può essere modificato con decreto del Presidente della Regione.
4 quater. Con decreto dell'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione è disposta l'istituzione di capitoli di spesa non previsti nel bilancio di previsione, qualora ciò si renda necessario al fine di provvedere al pagamento di somme in conto residui passivi.

Nota all'articolo 13
- Il testo dell'articolo 46 della legge regionale 21/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 46 ordinazione della spesa
1. L'ordinazione consiste nell'ordine impartito al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa.
2. L'ordinazione di pagamento della spesa viene disposta a fronte della richiesta di ordinazione formulata dall'organo competente a disporre la liquidazione della spesa, tenuto conto della programmazione dei flussi di cassa di cui all' articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).
3. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stata autorizzata l'apertura di un ruolo di spesa fissa è disposta tenuto conto delle scadenze indicate nel ruolo medesimo.
3 bis. In deroga al comma 3, l'ordinazione di pagamento relativa alle rate dei ruoli di spesa fissa con scadenza nell'esercizio è disposta a partire dal primo giorno lavorativo dell'esercizio medesimo.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, l'ordinazione di pagamento della spesa viene disposta, quale ordinatore primario della spesa, dall'organo preposto all'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile sul relativo atto di liquidazione.
5. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ordine di accreditamento è disposta, quale ordinatore secondario della spesa, dal funzionario delegato a favore del quale l'ordine di accreditamento è aperto.
6. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ruolo di spesa fissa per il pagamento di emolumenti del personale in servizio e in quiescenza, di indennità al Presidente della Regione e agli Assessori regionali e di vitalizi agli Assessori regionali cessati, è disposta, quali ordinatori secondari della spesa, dagli organi competenti a disporre la liquidazione della relativa spesa.

Note all'articolo 14
- Il testo dell'articolo 52 bis della legge regionale 21/2007, abrogato dal presente articolo, è il seguente:
[Art. 52 bis trasporto degli ordini di accreditamento
1. Gli ordini di accreditamento concernenti spese in conto capitale, emessi sia in conto competenza sia in conto residui, rimasti del tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono, su richiesta del funzionario delegato, essere trasportati all'esercizio successivo.
2. Gli ordini di accreditamento concernenti spese in conto capitale, già trasportati all'esercizio successivo sulla base del precedente comma 1, rimasti del tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere ulteriormente trasportati su richiesta del funzionario delegato, qualora emessi per la realizzazione in economia nella forma dell'amministrazione diretta di piani, programmi o progetti adottati entro la scadenza dell'esercizio finanziario medesimo. In tali casi il trasporto agli esercizi successivi può essere disposto finché permanga la necessità della spesa.
3. Gli ordini di accreditamento, relativi a spese finanziate con assegnazioni statali e comunitarie, ivi com-

preso il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, emessi sia in conto competenza sia in conto residui, rimasti del tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono, su richiesta del funzionario delegato, essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo sino a che permanga l'esigenza della spesa, avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea per l'attuazione dei programmi e dei progetti.]

- Il testo dell'articolo 66 della legge regionale 21/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 66 stanziamenti di spesa non impegnati a chiusura d'esercizio, gestione dei residui e ordini di accreditamento

1. Le quote degli stanziamenti di spesa, nonché dei relativi fondi, finanziati con utilizzo delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 (Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976), convertito, con modificazioni, dalla legge 336/1976 e dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 (Ricostruzione delle zone della regione Friuli Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976), e successivi rifinanziamenti, e delle risorse erogate da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 (Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli Venezia Giulia), costituiscono economia di bilancio e sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, sulle corrispondenti unità di bilancio e capitoli fino a che permanga la necessità delle spese stesse. Qualora sia venuta a cessare tale necessità le suddette quote sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.

2. Le quote disimpegnate dal conto residui relative a spese di cui al comma 1, sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.

3. Le somme impegnate a carico dei capitoli di spesa di cui al comma 1 sono conservate nel conto residui oltre i termini stabiliti dall'articolo 51, comma 3.

3 bis. Le somme relative agli ordini di accreditamento relativi a spese previste a carico dei capitoli di cui al comma 1, rimasti del tutto o in parte inutilizzati al 31 dicembre 2015, possono, a seguito di richiesta del funzionario delegato, essere conservate in conto residui dell'esercizio 2016 solo qualora siano relative a obbligazioni giuridicamente perfezionate secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 118/2011. In tal caso nelle scritture contabili è individuato il beneficiario e il relativo importo.

[4. Tutti gli ordini di accreditamento relativi a spese previste a carico dei capitoli di cui al comma 1, rimasti del tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo finché permanga la necessità della spesa, su richiesta del funzionario delegato.]

Note all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, è il seguente:

Art. 14 adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi

1. Nel quadro degli interventi di cui all'articolo 12 bis, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), a integrazione di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo, al fine di ridurre il rischio sottostante le operazioni poste in essere a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) a valere sul Fondo regionale di garanzia per le PMI ovvero sul Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare controgaranzie nei limiti massimi consentiti dalla normativa comunitaria, a valere sulle proprie disponibilità di bilancio.

2. Le controgaranzie di cui al comma 1, rilasciate alle condizioni e secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle attività produttive e dell'Assessore regionale alle finanze nonché, per quanto attiene alle controgaranzie da concedersi alle imprese del settore agricolo, dell'Assessore regionale alle finanze e dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, coprono tanto la quota di rischio garantita dal Fondo regionale di garanzia per le PMI e dal Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo, quanto la quota garantita dai Confidi convenzionati ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 10, della legge regionale 4/2005, ovvero dell'articolo 3, comma 38, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli 1545, 1546, 1547, 1745, 1746 e 1747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

4. Nel quadro degli interventi di cui all'articolo 12 bis, comma 1, della legge regionale 4/2005, il soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese è autorizzato a confermare i contributi concessi ai sensi del capo I della legge regionale 4/2005, anche a fronte di variazioni degli indicatori, valutati in sede istrut-

toria, superiori alla soglia indicata dall'articolo 22, comma 4, lettera b), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 354 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4/2005), su motivato parere della Commissione valutatrice di cui all'articolo 7 della legge regionale 4/2005 in relazione alla situazione di crisi economica e finanziaria dei mercati nazionale e internazionale.
5. Nel quadro dei medesimi interventi di cui al comma 4, il soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese è autorizzato a confermare i contributi concessi ai sensi del capo I della legge regionale 4/2005, anche a fronte di obiettivi raggiunti in misura inferiore a quella preventivata, qualora in presenza di un giudizio pienamente positivo, con riguardo agli indicatori diversi da quello afferente alla fattibilità economico finanziaria, in riferimento all'allegato C del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 354/2008, e con riguardo agli indicatori qualitativi di cui alla lettera B dell'allegato D del regolamento medesimo.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 è inserito il seguente: <<1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA), di cui all'articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).>>.
7. Ai commi 3, 5, 6, 7 e 9, lettere a) e c), dell'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 dopo la parola <<cogaranzie>> sono aggiunte le seguenti: <<e garanzie>>.
8. Al fine di attenuare le tensioni finanziarie delle PMI aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale derivanti dalla maggiore difficoltà di accesso al credito conseguente alla crisi dei mercati internazionali, al comma 5 dell'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 dopo le parole <<consolidamento finanziario a medio termine>> sono inserite le seguenti: <<, nonché per operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie e per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere>>.
9. Al comma 7 dell'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 dopo le parole <<in linea capitale>> sono aggiunte le seguenti: <<, ovvero per operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie e in caso di altre rimodulazioni dei rapporti in essere, in linea capitale e interessi.>>.
10. Alla lettera b) del comma 9 dell'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 dopo la parola <<garanzia>> sono aggiunte le seguenti: <<e la cogaranzia>>.
11. Dopo l'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 sono inseriti i seguenti:
<<**Art. 12** ter emissione di obbligazioni bancarie per smobilizzo crediti aziendali nei settori delle attività produttive
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere emissioni obbligazionarie bancarie finalizzate al reperimento di risorse da destinare specificamente allo smobilizzo dei crediti di natura contrattuale e commerciale delle microimprese e delle piccole imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale vantati nei confronti delle grandi o medie imprese e delle pubbliche amministrazioni.
2. La provvista di cui al comma 1 è integrata dalle banche selezionate con un'ulteriore provvista per un importo comunque non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
3. Le banche emittenti sono individuate mediante procedura di evidenza pubblica; in tale sede le banche intenzionate a emettere obbligazioni finalizzate ai sensi del comma 1 comunicano alla Regione l'ammontare e le caratteristiche tecniche dell'emissione obbligazionaria e dello specifico programma di smobilizzo crediti che intendono finanziare attraverso la provvista.
4. Le obbligazioni sono costituite in serie speciale e sono rimborsabili entro cinque anni.
5. Le banche danno evidenza dell'utilizzo della provvista regionale nella documentazione di offerta relativa alle emissioni obbligazionarie ai sensi del presente articolo.
6. Le banche comunicano tempestivamente alla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie ogni evento connesso alla vita dei prestiti obbligazionari.
7. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano crediti nei confronti di imprese di grande o media dimensione, con priorità per i crediti maturati da imprese o nei confronti di imprese inserite in piani di crisi settoriali o territoriali.
8. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano altresì crediti nei confronti della pubblica amministrazione da effettuarsi con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, l'Amministrazione regionale, gli Enti regionali, le Autonomie locali e

funzionali e gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, certificano, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile.
9. Le operazioni di smobilizzo dei crediti sono effettuate a condizioni di mercato secondo modalità definite con regolamento regionale.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità di cui al comma 1, a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE) il "Fondo regionale smobilizzo crediti", amministrato con contabilità separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi di cui al comma 1.
11. Il "Fondo regionale smobilizzo crediti" provvede alla restituzione della provvista al "Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale" di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), entro il termine di sei anni dal conferimento, e commisura la durata dei finanziamenti con la stessa concessi, prevedendone il rientro integrale entro il termine predetto.
12. Le modalità e le condizioni per la concessione dei finanziamenti, in relazione anche a particolari situazioni del mercato, sono stabilite con regolamento nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
13. Per le finalità di cui al comma 10 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, ai finanziamenti si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008.
14. La vigilanza sulla gestione del "Fondo regionale smobilizzo crediti" è esercitata dalla Direzione centrale attività produttive.

Art. 12 quater conferma dei contributi
1. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, le agevolazioni previste dalla legislazione regionale nei confronti delle imprese dei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, assegnate o concesse, possono essere, rispettivamente, concesse o confermate, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.>>.
12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005, come inserito dal comma 11, sono riferiti, ai sensi del comma 46, lettera e), al "Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale".
13. Le disposizioni di cui all'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005, come inserito dal comma 11, trovano applicazione anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole: <<riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili,>> sono soppresse.
15. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2001 è inserito il seguente:
<<2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea.>>.
16. Nella situazione di crisi economica e finanziaria l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare le modalità e i termini del rimborso delle obbligazioni acquistate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della legge regionale 23/2001 anche attraverso la proroga della scadenza originaria fino al 31 dicembre 2015.
17. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata a modificare la convenzione sottoscritta con l'Istituto emittente, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 23/2001, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a seguito di proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive di concerto con l'Assessore alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni, nonché di utilizzo delle provviste.
18. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), le parole: <<limitatamente ai progetti valutati di alto livello dal Comitato tecnico consultivo per la politica industriale,>> sono soppresse.
19. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 47/1978, come modificato dal comma 18, fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
20. L'articolo 21, comma 2, della legge regionale 47/1978, come modificato dal comma 18, trova applicazione per tutti i progetti finanziati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria <<Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale>>), anche se l'impresa beneficiaria ha già presentato la rendicontazione finale di spesa.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo presentate per l'anno 2009 a valere sugli interventi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera a), della legge regionale 3/1999, come modificata dall'articolo 3, comma 45, lettera b), della legge regionale 17/2008, anche se pervenute oltre il termine stabilito

dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 3/1999 e non oltre il 15 marzo.
22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 21 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
23. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserita la seguente:
<<b bis) dai conferimenti delle autonomie locali e funzionali;>>.
24. Dopo il comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 12/2002 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate altresì per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali, nonché per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere.
1 ter. Le operazioni sono finanziabili nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.>>.
25. Al comma 1 dell'articolo 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), le parole <<cinque anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<sette anni>>.
26. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 96, comma 1, della legge regionale 29/2005, come modificato dal comma 25, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1018 e al capitolo 9322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione le parole "della durata massima di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "della durata massima di sette anni".
27. Per le finalità di cui all'articolo 96 della legge regionale 29/2005, come modificato dal comma 25, e con riferimento agli oneri di cui al comma 26, l'organo gestore è autorizzato a trasferire per un importo massimo fino a 1 milione di euro le disponibilità di competenza della gestione agevolativa di cui all'articolo 51 della legge regionale 12/2002, a favore degli interventi agevolati di cui all'articolo 96 della legge regionale 29/2005.
28. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 è inserita la seguente:
<<c bis) conferimenti delle autonomie locali e funzionali;>>.
29. Dopo il comma 3 dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. In particolare, le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate altresì per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali, nonché per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere.
3 ter. Le operazioni sono finanziabili nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.>>.
30. Al comma 23 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008 le parole <<entro il limite di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 giugno 2009>>.
31. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 23, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 30, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1005 e al capitolo 6335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
32. Al comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), dopo la parola <<abrogati>> sono aggiunte le seguenti: <<a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1>>.
33. (ABROGATO)
34. Al fine di promuovere il sistema produttivo regionale e sostenere efficacemente le vocazioni specifiche del suo territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per attività di commercializzazione e di marketing del territorio e dei beni prodotti nella Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso l'attuazione di progetti di promozione all'estero che valorizzino la qualità delle produzioni e dei comparti locali.
35. I contributi sono concessi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono l'attività promozionale di cui al comma 34 attraverso le proprie articolazioni funzionali, in misura non superiore al 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di 300.000 euro.
36. Con regolamento regionale sono definiti le tipologie di intervento, le modalità di presentazione delle domande e delle rendicontazioni, nonché i criteri di valutazione delle domande medesime.
37. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 34 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
38. (ABROGATO)
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie un Fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale", di seguito denominato "Fondo", da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dall'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).
40. Al Fondo di cui al comma 39 affluiscono:
a) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007;
b) le cedole obbligazionarie e i rientri di capitale in relazione all'acquisto di obbligazioni, ai sensi del comma 48;
c) gli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria;
d) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi.

41. Il Fondo è gestito e amministrato dall'Assessore alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, che si avvale del Servizio programmazione e affari generali della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie; i relativi ordini di pagamento e di riscossione sono emessi a firma del gestore del Fondo che può delegare il Direttore centrale della programmazione, risorse economiche e finanziarie o altro dirigente della Direzione stessa. Il mandato ad amministrare conferito all'organo gestore del Fondo è attribuito con rappresentanza.
41 bis. Le funzioni di Tesoreria del Fondo sono affidate al Tesoriere della Regione,
42. Tenendo conto dei flussi di cassa di entrata e di spesa del bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a determinare l'ammontare della dotazione del Fondo, di cui al comma 40, lettera a), e i conseguenti trasferimenti di cassa al Fondo stesso, fermo restando quanto stabilito in sede di prima applicazione dal comma 50.
43. Le entrate del Fondo di cui al comma 40, lettere b), c) e d), rimangono nella disponibilità del medesimo; sono a carico del Fondo le ritenute fiscali e le spese per la tenuta del conto.
44. Ogniqualvolta ne valuti l'opportunità in relazione ai flussi di cassa del bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a determinare i rientri al bilancio regionale stesso da parte del Fondo, a far carico sulle disponibilità di cui al comma 40, lettere a), b), c) e d); il gestore del Fondo provvede in tal caso al versamento delle somme così determinate a favore di apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.
45. Con le medesime deliberazioni di cui al comma 42, la Giunta regionale apporta al bilancio di previsione le necessarie variazioni nelle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa; dette deliberazioni costituiscono presupposto per l'aggiornamento del Programma operativo di gestione di cui all'articolo 28 della legge regionale 21/2007.
46. Il Fondo è autorizzato a concedere anticipazioni alle gestioni fuori bilancio dei seguenti Fondi di rotazione, per le rispettive finalità:
a) Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE);
b) Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA);
c) Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia;
d) Fondo regionale di garanzia per le PMI;
e) Fondo regionale smobilizzo crediti, costituito nell'ambito del FRIE, ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005, come inserito dal comma 11 del presente articolo;
f) Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo.
f bis) Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo.
f ter) Fondo di rotazione a favore delle imprese edili.
f quater) Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani.
f quinquies) Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi.
47. Gli atti amministrativi con cui si dispongono le anticipazioni devono prevedere il rientro delle anticipazioni stesse a favore del Fondo entro sei anni dalla data degli atti stessi.
48. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi, il Fondo è autorizzato altresì ad acquistare obbligazioni, della durata non superiore a sei anni, ai sensi ovvero per le finalità delle seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 26/1995;
b) legge regionale 23/2001;
c) legge regionale 2/2002;
d) legge regionale 12/2002;
e) capo I della legge regionale 4/2005, e successive modifiche;
f) legge regionale 29/2005.
49. La ripartizione delle risorse per l'attuazione dei commi 46 e 48 è determinata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, fatto salvo quanto previsto al comma 50.
50. In sede di prima applicazione della presente legge:
a) alle attività di cui al comma 46, lettere a), b), c), e) e f), è destinata una somma complessiva pari a 200 milioni di euro; la determinazione dei Fondi di rotazione destinatari delle anticipazioni di cui al comma 46, nonché delle somme da concedere a ciascuno di essi è assunta dalla Giunta regionale;
b) alle attività di cui al comma 46, lettera d), è destinata una somma complessiva pari a 50 milioni di euro;
c) alle attività di cui al comma 48 è destinata una somma complessiva pari a 150 milioni di euro; la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina l'allocazione delle risorse di cui al presente comma per l'attuazione di quanto disposto dal comma 48.
51. Per dare attuazione a quanto previsto dal comma 48, il gestore del Fondo è autorizzato a stipulare con l'istituto emittente apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per la disciplina delle modalità per l'acquisto e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.
52. Il livello e le condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese sono disciplinati da appositi regolamenti regionali, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta di concerto fra l'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie e l'Assessore regionale alle attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; la Giunta regionale stabilisce i termini entro cui deve essere effettuato il rimborso delle obbligazioni, entro la durata massima di cui al comma 48.
53. Il Fondo è dotato di autonomia patrimoniale ed è gestito, con evidenza contabile separata, dal soggetto gestore del Fondo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché, per quanto concerne il trattamento fiscale, delle norme di cui all'articolo 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale); la gestione del Fondo deve evidenziare i pagamenti e gli incassi, relativamente a ogni singola operazione compresa fra quelle

previste dalla presente legge.
54. Il gestore del Fondo trasmette annualmente alla Giunta regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041), e successive modifiche; la Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, il controllo sulla gestione del Fondo.
55. Le risorse di cui al comma 40, lettera a), sono trasferite dal bilancio regionale in favore del Fondo attraverso l'utilizzo di capitoli di spesa appositamente istituiti e gestiti presso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, Servizio programmazione e affari generali; al medesimo Servizio compete la gestione dei relativi capitoli di entrata.
56. In corrispondenza dell'assunzione di ciascun impegno di spesa necessario per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 55 si provvede all'accertamento contestuale di un'entrata di pari importo a favore del bilancio regionale.
57. Il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 55 è effettuato anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 17, della legge regionale 14/2003, in conseguenza dell'adozione della deliberazione di cui al comma 42.
58. La cessazione del Fondo è disposta con decreto del Presidente della Regione e, contestualmente o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso; al termine della liquidazione tutte le risorse del Fondo affluiscono al bilancio della Regione, con imputazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
59. Per le finalità di cui ai commi 39 e 40, lettera a), è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.3461 e del capitolo 9900 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione "Trasferimenti al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale", e con lo stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2009.
60. In relazione al disposto di cui al comma 39 sono istituiti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 e del bilancio per l'anno 2009 l'unità di bilancio 4.5.270 con la denominazione "Rientri da concessione di crediti" e il capitolo 999 con la denominazione "Rientri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 38, della legge regionale 11/2009", e con lo stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2009.
60 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione finanziaria nel limite massimo di 100 milioni di euro ai fondi di seguito elencati, per interventi che, nel rispetto delle finalità proprie di ciascun fondo, garantiscano il mantenimento del più ampio livello occupazionale:
a) Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia);
b) Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di cui all' articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>);
c) Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
d) Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo);
e) Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani di cui alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).
60 ter. In sede di prima applicazione la deliberazione di cui al comma 60 quater è adottata con riferimento ai fondi di cui al comma 60 bis, lettere da a) a d).
60 quater. Considerate le esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale e nel rispetto degli equilibri di bilancio, la Giunta regionale, sulla base delle necessità manifestate dai fondi di cui al comma 60 bis, con propria deliberazione, stabilisce le somme da anticipare a ciascuno di essi, le modalità di erogazione della predetta anticipazione, di rendicontazione della provvista e di restituzione dell'anticipazione medesima, comprensiva degli interessi al tasso fisso dello 0,5 per cento, da attuarsi secondo l'apposito piano di rientro adottato dalla Giunta regionale.
60 quinquies. In via di interpretazione autentica, le anticipazioni di cui al comma 60 bis sono erogate tramite il Fondo di cui al comma 39.
61. Nel caso in cui il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 ovvero il Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo, di cui all'articolo 3, comma 38, della legge regionale 12/2009, sia soggetto a escussione, i conseguenti oneri finanziari sono rimborsati dal bilancio regionale, con riferimento alle unità di bilancio e capitoli di cui al comma 3 del presente articolo.

- Il testo dei commi da 11 a 18 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, è il seguente:
Art. 2 finalità 1 - Attività economiche

- Omissis -

11. Al fine di agevolare l'efficiente utilizzo e la tempestiva restituzione delle anticipazioni concesse al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA) e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS) in conformità all'articolo 14, commi

46 e 60 bis, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché per consentire l'efficace avvio degli interventi del Fondo per lo sviluppo di cui all' articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), l'Amministrazione regionale, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata a istituire, nell'ambito del FRIA e del FSRICTS, rispettivamente, la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nel prosieguo denominate "Sezioni anticrisi".
12. Le dotazioni delle Sezioni anticrisi sono determinate con deliberazione della Giunta regionale e sono costituite dalle risorse giacenti presso il FRIA e il FSRICTS destinate alla restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13, commi 4 e 8, della legge regionale 2/2012, una quota dei rientri afferenti ai finanziamenti in corso a valere su FRIA e FSRICTS, determinata con deliberazione della Giunta regionale sì da consentire la restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009, affluisce alle Sezioni anticrisi. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al primo e al secondo periodo sono adottate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
13. Le dotazioni delle Sezioni anticrisi possono essere utilizzate mediante la concessione di finanziamenti agevolati:
a) per la realizzazione di investimenti aziendali;
b) per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;
c) per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine.
14. Con regolamento sono stabiliti condizioni, criteri e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 13, nel rispetto di quanto stabilito in materia di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009. I finanziamenti agevolati di cui al comma 13, lettere a) e b), sono concessi in cofinanziamento bancario in conformità a quanto stabilito all'articolo 2, commi 106 e 107, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012).
14 bis. I procedimenti per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIA ai sensi dell'articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e sul FSRICTS ai sensi dell'articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), in corso alla data di attivazione delle Sezioni anticrisi, stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non ancora deliberati dal competente Comitato di gestione, fanno carico, rispettivamente, alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio. La deliberazione delle relative concessioni è effettuata in applicazione, rispettivamente, della normativa di cui all' articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 12/2002, e dell'articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 29/2005, nei limiti delle disponibilità della pertinente Sezione anticrisi, tenendo ferma la data di presentazione della domanda ai sensi della predetta normativa.
15. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13, commi 4 e 7, della legge regionale 2/2012, le gestioni relative alle Sezioni anticrisi continuano a operare anche successivamente alla data di cui all' articolo 13, comma 24, della legge regionale 2/2012 fino all'ultima scadenza fissata per la restituzione delle anticipazioni di cui al comma 11. Alla cessazione delle gestioni fuori bilancio relative alle Sezioni anticrisi si provvede con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono impartite disposizioni per la liquidazione delle stesse e per il trasferimento in capo al Fondo per lo sviluppo di eventuali rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle gestioni soppresse, ivi compresi quelli che discendono dall'applicazione dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009.
16. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 12, 14 bis e 15 sono adottate su proposta dell'Assessore alle attività produttive di concerto con l'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione.
17. Successivamente alla data di cui all' articolo 13, comma 24, della legge regionale 2/2012 , l'amministrazione delle Sezioni anticrisi spetta al Comitato di gestione di cui all' articolo 10 della legge regionale 2/2012 in base alle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi a valere sul FRIA e sul FSRICTS, che l'Amministrazione è autorizzata a modificare al fine dell'adeguamento alle necessità operative derivanti dall'attuazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 13.
18. La Giunta regionale, al fine di agevolare la realizzazione da parte degli enti locali di opere pubbliche di importanza generale in armonia con gli obiettivi fissati di finanza pubblica e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 (Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale (POR) FESR competitività regionale e occupazione 2007-2013), è autorizzata a modificare il Capo VIII del bando per l'accesso ai contributi previsti dall'Attività 4.1.a) "Supporto allo sviluppo urbano" del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione finalizzati alla realizzazione del Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS), approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 1047 (POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. asse IV, Attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano". Approvazione del bando concernente "Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)" e dei relativi allegati), affinché l'erogazione del finanziamento avvenga sulla base della reale progressione della spesa.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a convertire gli incentivi pluriennali in quote annuali costanti per opere pubbliche e relativi investimenti, già concessi agli enti locali, in contributi in conto capitale, da liquidarsi, per le quote non erogate, in base alla progressione della spesa.

2. Per la conversione degli incentivi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale predispone un Programma triennale, a scorrimento annuale, redatto secondo le disposizioni del presente articolo.

3. La conversione è esclusa nell'ipotesi in cui l'ente abbia fatto ricorso al mercato finanziario per attualizzare l'incentivo, qualora il finanziamento non sia già stato estinto. In ogni caso la conversione non è ammissibile per la quota di incentivo destinata a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento.

4. Per le finalità di cui al comma 1 e, in particolare, per provvedere alla copertura finanziaria delle quote di contributo finanziate dai bilanci successivi a quello corrente, è istituito il Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali.

5. Il Programma triennale di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, sentito il Consiglio delle autonomie locali ed è elaborato sulla base delle segnalazioni degli incentivi convertibili presentate dalle Direzioni centrali che hanno concesso gli incentivi medesimi.

6. Il Programma di cui al comma 2:

a) individua le linee contributive per gli investimenti degli enti locali ammissibili alla conversione;

b) individua i criteri per la definizione dell'ordine di precedenza di ammissione alla conversione, tenuto conto delle fasi di studio, progettazione ed esecuzione degli investimenti, del valore dei medesimi;

c) ammette al procedimento di conversione, tramite l'indicazione dei relativi decreti di impegno, gli incentivi la cui conversione, tenuto conto delle annualità successive a quella in corso al momento di adozione della deliberazione, risulti interamente finanziabile dalle dotazioni del fondo di cui al comma 4, con la possibilità di ammettere al procedimento l'incentivo collocato in posizione successiva, qualora la conversione del precedente non risulti interamente finanziabile.

7. Le segnalazioni delle Direzioni centrali di cui al comma 5 indicano, per ogni contributo da convertire:

a) il decreto di impegno sotteso al provvedimento di concessione dell'incentivo e il capitolo di spesa ove l'impegno è stato registrato;

b) il ruolo di spesa fissa eventualmente emesso a valere sull'impegno di cui alla lettera a);

c) l'ente locale beneficiano dell'incentivo;

d) l'oggetto dell'investimento;

e) il valore complessivo dell'investimento;

f) l'importo dell'incentivo regionale;

g) la quota dell'incentivo regionale eventualmente destinata a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento;

h) l'ammontare delle annualità dell'incentivo successive all'esercizio in corso al momento di adozione della deliberazione;

i) lo stato di avanzamento dell'investimento;

l) la circostanza che l'ente beneficiato non abbia fatto ricorso al mercato finanziario per attualizzare l'incentivo ovvero che abbia estinto il finanziamento contratto a tal fine.

8. Gli enti locali interessati manifestano la volontà di aderire al Programma di cui al comma 2 entro venti giorni dalla sua comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata o dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

9. Nell'ambito dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7, comma 2, è definito, per ciascun territorio, l'elenco degli incentivi riferiti alle linee contributive individuate nel Programma di cui al comma 2, per i quali gli enti locali hanno manifestato l'interesse alla conversione. L'elenco è redatto secondo l'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 6, lettera b), e riporta l'ammontare delle annualità di incentivo successive all'esercizio di stipulazione dell'intesa.

10. Conseguentemente alla formulazione delle segnalazioni di cui al comma 5 e nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 9, il responsabile della gestione della spesa sospende i ruoli di spesa fissa eventualmente emessi in relazione agli incentivi dei quali è chiesta la conversione.

11. Con proprio decreto l'Assessore competente in materia di finanze è autorizzato a effettuare le regolazioni contabili conseguenti all'intesa di cui al comma 9 e, in particolare, sulla base delle risultanze della stessa e per ciascuno degli incentivi ammessi alla conversione:

a) istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale appositi capitoli destinati al pagamento della quota di incentivo finanziata ai sensi del comma 4 e provvede alla loro programmazione;

b) preleva dal fondo di cui al comma 4 un ammontare di risorse corrispondente alle quote di incentivo finanziate a carico degli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 come quantificate dalla medesima intesa, e le storna sul capitolo di cui alla lettera a).

12. Il responsabile della gestione della spesa relativa all'incentivo sulla base dell'intesa adotta il provvedimento di conversione e:

a) con riferimento alle annualità iscritte in conto competenza e in conto residui nell'esercizio in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 conferma l'impegno già assunto;

b) con riferimento alle annualità iscritte in conto competenza negli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 disimpegna le relative somme;

c) impegna le somme iscritte ai sensi del comma 11.

13. Sono oggetto del disimpegno di cui al comma 12, lettera b), anche le quote di incentivo originariamente destinate a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento.

14. Successivamente, con proprio decreto, l'Assessore competente in materia di finanze è autorizzato a stornare, per ciascuna annualità del bilancio pluriennale, le quote di stanziamento resesi disponibili con il disimpegno di cui al comma 12, lettera b), in favore del fondo di cui al comma 4.
15. L'erogazione dei contributi convertiti ai sensi del presente articolo è effettuata in base all'effettivo fabbisogno dell'ente beneficiario, dimostrato dallo stato di avanzamento della spesa.
16. L'intesa di cui al comma 9 può disporre che l'erogazione del contributo avvenga tramite il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari **tra la Regione** e le autonomie locali di cui all' articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi). In tale ipotesi si applicano in ogni caso le procedure previste dai commi 12, 13 e 14, e il decreto dell'Assessore competente in materia di finanze di cui al comma 11:
a) istituisce, se necessario, gli opportuni capitoli di spesa per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui all' articolo 28 della legge regionale 13/2014 e provvede alla loro programmazione;
b) preleva dal fondo di cui al comma 4 un ammontare di risorse corrispondente alle quote di contributo finanziate a carico degli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9, come quantificate dalla medesima intesa, e le storna sul capitolo di cui alla lettera a);
c) modifica d'ufficio gli impegni individuati dall'intesa di cui al comma 9, limitatamente alle annualità iscritte in conto competenza e in conto residui nell'esercizio in corso al momento dell'adozione dell'intesa di cui al comma 9, imputandoli ai capitoli di spesa previsti per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui alla lettera a), variandone il beneficiario e le relative codifiche.
17. Il dimensionamento del fondo di cui al presente articolo tiene conto:
a) delle somme oggetto di restituzione da parte degli enti locali determinate dalla rinuncia all'incentivo in conto capitale per diversa valutazione dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento o per impossibilità al raggiungimento dell'interesse pubblico medesimo;
b) delle eventuali economie di spesa sul bilancio regionale conseguenti a disimpegni per le rinunce di cui alla lettera a).

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 31 modifiche alla legge regionale 23/2005
1. L'articolo 1 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), è sostituito dal seguente: <<Art. 1(Finalità)1. Al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, privilegiando nel contempo le peculiarità storiche, ambientali, culturali e sociali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e successive modifiche, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), nonché nel rispetto di quanto stabilito nel Piano energetico regionale, promuove e incentiva la sostenibilità energetico-ambientale nell'edilizia pubblica e privata.2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge definisce le tecniche e le modalità costruttive sostenibili negli strumenti di pianificazione del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana.>>.
[2. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 23/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 1 bis ambito di applicazione
1. La presente legge si applica:
a) agli edifici di nuova costruzione con superficie netta totale superiore a 50 metri quadrati;
b) agli edifici oggetto di ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, restauro e risanamento conservativo;
c) agli edifici esistenti oggetto di manutenzioni straordinarie, finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica;
d) all'ampliamento dell'edificio nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti superiore al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia superiore a 50 metri quadrati.
2. Per gli interventi soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 192/2005 la certificazione energetica e la qualificazione energetica degli edifici sono sostituite dalla certificazione di valutazione energetica e ambientale (VEA) degli edifici prevista dall'articolo 6 bis, le cui procedure di rilascio e il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati all'emissione della certificazione medesima sono stabiliti con regolamento.>>.]
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23/2005 è aggiunto il seguente: <<1 bis. Ai fini della presente legge sono interventi di edilizia pubblica o privata finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche, quelli che prevedono: a) lo sfruttamento delle risorse climatiche ed energetiche attive e passive del luogo ;b) l'utilizzo di fonti e risorse energetiche rinnovabili per soddisfare parte del fabbisogno di acqua calda per uso igienico e sanitario, per il riscaldamento e il raffrescamento dell'edificio, nonché per la produzione di energia elettrica; c) l'isolamento dell'involucro edilizio ;d) l'utilizzo di impianti ad alto rendimento o impianti di recupero del calore interno ;e) l'utilizzo di sistemi schermanti esterni di controllo degli apporti solari, di controllo dell'inerzia termica degli elementi costruttivi, che contribuiscano a migliorare il rendimento energetico dell'edificio nel periodo estivo.>>.
4. La rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 23/2005 è sostituita dalla seguente: <<Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio>>.

5. Agli articoli 6, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 9, comma 1, la parola <<Protocollo>> è sostituita dalle seguenti: <<Protocollo VEA>>.
[6. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 23/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici
1. Al fine di favorire una migliore qualità dell'abitare, l'uso di materiali edilizi di origine naturale con il contenimento dei consumi energetici e la diminuzione dei carichi inquinanti sull'ambiente, l'Amministrazione regionale adotta una procedura di certificazione della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, denominata certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale.
2. La certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all'articolo 6, riferendosi sia al progetto dell'edificio, sia all'edificio realizzato.
3. La certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale comprende:
a) la certificazione energetica degli edifici di cui al decreto legislativo 192/2005;
b) la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici.
4. Gli edifici di nuova costruzione o soggetti agli interventi di cui all'articolo 1 bis sono dotati, a cura del costruttore, di certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale in applicazione del regolamento di cui all'articolo 1 bis, comma 2.5. Nelle more del rilascio della certificazione VEA di sostenibilità ambientale mantengono validità le certificazioni ambientali già ottenute dagli edifici esistenti.>>.]
7. L'articolo 8 della legge regionale 23/2005 è abrogato.

- Il testo dei commi da 20 a 21 bis dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 4 finalità 3 - Gestione del territorio

- Omissis -

[20. Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), è inserito il seguente:
<<Art. 6 ter coordinamento regionale della procedura di certificazione VEA
1. Le competenze regionali di seguito indicate, connesse alla procedura di certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici di cui all'articolo 6 bis, sono attuate da ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a.r.l.:
a) divulgazione;
b) formazione;
c) accreditamento;
d) ricevimento dichiarazioni di conformità;
e) consulenza agli enti pubblici;
f) gestione catasto energetico;
g) ogni altra attività, attribuita dalla Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.
2. La definizione delle modalità di esecuzione delle attività di cui al comma 1, nonché gli aspetti tecnici ed economici connessi alla realizzazione delle medesime, sono disciplinati con una convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale e ARES soc. a.r.l.>>.]
21. Per le finalità previste dal disposto di cui all' articolo 6 ter, comma 1, della legge regionale 23/2005, come inserito dal comma 20, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a.r.l. un finanziamento straordinario per l'acquisto di beni strumentali necessari al funzionamento dell'Agenzia medesima di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.10.2.2007 e del capitolo 3040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
21 bis. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale competente entro il 31 ottobre 2010.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 81 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17, abrogato dal presente articolo, è il seguente:
[Art. 81 inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 23/2005
1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 23/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 2 bis esclusioni
1. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le seguenti categorie di edifici e di impianti:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
b) gli immobili per i quali le norme dello strumento urbanistico impongano il solo restauro e risanamento conservativo, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 192/2005, implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
c) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali, nei casi in cui gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo altrimenti non impiegabili;
d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se destinati in parte non

preponderante agli usi tipici del settore civile;
e) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore o uguale a 50 metri quadrati;
f) gli ampliamenti, nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti inferiore o uguale al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia inferiore o uguale a 50 metri quadrati;
g) i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi, le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, limitatamente alle porzioni di edificio non adibite a uffici o a usi assimilabili e, comunque, scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
h) le unità immobiliari e gli edifici per i quali sia stata dichiarata l'inabitabilità o l'inagibilità;
i) i ruderi;
j) gli edifici oggetto di trasferimento a titolo oneroso, destinati alla demolizione.>>.]

- Il testo dell'articolo 86 della legge regionale 17/2010, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 86 inserimento dell'articolo 6 quater nella legge regionale 23/2005
[1. Dopo l'articolo 6 ter della legge regionale 23/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 6 quater controlli e sanzioni amministrative
1. Gli edifici certificati e le procedure di certificazione previsti dal regolamento di cui all'articolo 1 bis, comma 6, sono soggetti a controlli tecnici e amministrativi, nonché ad accertamenti e ispezioni, da parte di ARES.
2. L'inosservanza della presente legge determina l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche e integrazioni.
3. Sono inoltre previste le seguenti sanzioni:
a) il soggetto alienante che non osserva la disposizione di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro;
b) il dante causa che non osserva la disposizione di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro;
c) il contraente o l'aggiudicatario che non osserva le disposizioni di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro.
4. L'Amministrazione regionale provvede alla sospensione dell'accreditamento di cui al regolamento previsto dall'articolo 1 bis, comma 6, nel caso in cui siano accertati comportamenti non conformi alle disposizioni della presente legge e delle norme di settore, da parte dei tecnici abilitati alla certificazione VEA accreditati o in caso di mancato pagamento, da parte dei medesimi, della tariffa annuale per l'accesso al sistema di accreditamento. In tali casi, l'Amministrazione regionale fissa un termine entro il quale detti soggetti devono porre in essere le azioni correttive richieste, decorso inutilmente il quale, provvede alla revoca dell'accreditamento e alla relativa comunicazione all'Ordine o al Collegio di appartenenza.
5. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la struttura regionale competente in materia di edilizia sostenibile.>>.]
2. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6 quater della legge regionale 23/2005, come inserito dal comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1213 che si istituisce per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione << Proventi delle sanzioni amministrative in materia di edilizia sostenibile >>.

- Il testo dell'articolo 88 della legge regionale 17/2010, abrogato dal presente articolo, è il seguente:
[Art. 88 inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 23/2005
1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 23/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 9 bis contributi per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale
1. L'Amministrazione regionale può prevedere specifici canali contributivi a sostegno dei maggiori oneri connessi al rilascio della certificazione VEA prevista dall'articolo 6 bis e, in particolare, per la predisposizione delle schede del Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettere a) e b).>>.]

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13, è il seguente:
Art. 26 politiche di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato
1. Al fine di promuovere la valorizzazione e razionalizzazione del territorio regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilità, nonché per sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell'economia produttiva, commerciale e turistica, la Regione può definire politiche volte alla riqualificazione delle aree urbane, anche produttive, che comportino il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati anche per usi diversi da quelli cui gli stessi erano originariamente destinati.
2. Le politiche di cui al comma 1 hanno a oggetto il recupero, la riqualificazione e il riuso degli edifici di proprietà privata a uso residenziale, dei fabbricati rurali tradizionali non soggetti a vincolo, degli edifici o siti produttivi di proprietà privata a destinazione industriale, artigianale, commerciale e ricettiva, qualora gli stessi versino in stato di abbandono o risultino dismessi o in condizioni tali da creare situazioni di degrado urbano e correlati rischi per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica.
3. In ogni caso, le politiche di cui al comma 1 tengono conto delle peculiarità del territorio comunale sede dell'intervento e sono compatibili con le scelte pianificatorie, tipologico-architettoniche e strategiche operate negli strumenti urbanistici vigenti.

4. Per le costruzioni, gli interventi di edilizia e gli impianti necessari per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino a un massimo dell'80 per cento del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all' articolo 29 della legge regionale 19/2009 e del contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza di cui all' articolo 32 della legge regionale 19/2009 , fatti salvi i casi di esonero e riduzione previsti dagli articoli 30 e 32 della medesima legge regionale.

- Il testo dei commi da 26 a 34 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, è il seguente:
Art. 9 finalità 8 - protezione sociale

- Omissis -

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, con particolare riferimento al profilo della sicurezza sismica o del risparmio energetico, nell'ambito delle politiche di cui all' articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi). Sono ammissibili a contributo anche gli interventi rientranti nella disciplina di cui all' articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).
27. I contributi di cui al comma 26 possono essere concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, a soggetti privati che siano proprietari, anche pro quota, dell'immobile o che posseggano, ad altro titolo, l'immobile nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto a eseguire le opere.
28. Ai beni oggetto di contributo di cui ai commi 26 e 27 non si applica l'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fatte salve le eccezioni disciplinate dal regolamento di cui al comma 29.
29. I criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile e le premialità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi 26 e 27 sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
30. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi di cui ai commi precedenti e provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse.
31. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, che provvede alla concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002 e all'erogazione anche in via d'anticipazione previa fideiussione; sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.
32. In sede di prima applicazione le domande di contributo sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 29; in questo caso sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della presente legge.
33. Le somme risultate disponibili in caso di revoca o rinuncia ai contributi sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.131 sul capitolo 1390 di nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Rientri da revoche o rinunce, inerenti incentivi per il recupero del patrimonio esistente" e confluiscono nel correlato capitolo di spesa ai fini dello scorrimento della graduatoria delle domande.
34. Per le finalità previste dai commi 26 e 27 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3560 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo".

- Omissis -

Nota all'articolo 18

- Il testo del comma 57 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive

- Omissis -

57. A fronte dell'ulteriore successivo stanziamento a valere sul capitolo di spesa 6251 dello stato di previsione della spesa per il bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, le domande di contributo di cui all' articolo 6, comma 6, della legge regionale 23/2013, sono presentate entro il termine perentorio del **30 novembre** 2015. Ai procedimenti si applicano le disposizioni di cui al regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per attività culturali, in attuazione dell'articolo 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 23/2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 51/2014.

- Omissis -

Nota all'articolo 20

- Il testo dei commi da 52 a 53 dell'articolo 8 della legge regionale 4/2001, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8 altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili

- Omissis -

52. Per le **[proprie]** esigenze operative correnti, le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto e manutenzione di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni, iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale, nonché per minute spese di rappresentanza. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi è autorizzata altresì a sostenere le spese per la realizzazione e l'organizzazione delle attività a supporto del Comitato di direzione di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e della Conferenza dei dirigenti di cui all'articolo 33 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni. Tali spese possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale di qualifica non inferiore a consigliere, assegnato alla medesima struttura.
52 bis. Con le medesime modalità di cui al comma 52 le Direzioni centrali sono altresì autorizzate a sostenere le spese necessarie a dare esecuzione alle procedure di affidamento di contratti pubblici quali, in particolare, la contribuzione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovuta all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente, non imputabili ad altri capitoli di spesa assegnati alle medesime Direzioni centrali.
53. Per le finalità di cui al comma 52 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.960 milioni suddivisa in ragione di lire 2.320 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati nella Tabella I allegata alla presente legge.
- Omissis -

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13, è il seguente:

Art. 5 trasferimento delle risorse

1. Il personale e le risorse strumentali e finanziarie sono trasferiti alla Regione a decorrere dalla data del trasferimento delle relative funzioni, salvo quanto stabilito dal comma 3.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono iscritte su pertinenti unità di bilancio e capitoli del bilancio regionale.
3. I beni mobili e immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite, in proprietà ovvero in disponibilità della Provincia, sono trasferiti senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale in proprietà ovvero in disponibilità alla Regione. Al trasferimento dei beni mobili e immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
4. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data di consegna. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile il verbale di consegna costituisce titolo per la variazione dell'intestazione dei beni presso gli uffici competenti a favore della Regione. Le modalità e le tempistiche della consegna sono individuate nel piano di subentro.
5. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite le Province, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento dei beni e di subentro negli eventuali contratti e fino al loro superamento, mettono a disposizione della Regione senza oneri a carico della stessa le risorse strumentali, mobili e immobili, necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite.
6. Sono trasferite alla Regione le risorse relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito e quelle incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti. Il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività.
7. Per le finalità di cui al comma 3 i Comuni assicurano la messa a disposizione a titolo gratuito dei beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite.
8. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60 della legge regionale 26/2014.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33 area di crisi complessa di Trieste

1. Al fine di supportare il sistema produttivo riferito all'area industriale di Trieste, riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell' articolo 1, comma 7 bis, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese insediate nelle aree individuate dall'Accordo di programma "Per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste", del 30 gennaio 2014 (in seguito: Accordo di Trieste), per la realizzazione di:
a) progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione;
b) progetti di efficientamento energetico;
c) progetti per tutelare l'ambiente;

d) progetti di recupero ambientale;
e) progetti per la riconversione di aree industriali dismesse.
2. I progetti di cui al comma 1 sono valutati tenuto conto dell'idoneità dell'iniziativa a risanare i siti produttivi interessati e dell'effettiva possibilità di mantenere e aumentare i livelli occupazionali attraverso la realizzazione dei progetti medesimi.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi con le modalità previste dall'articolo 11 prevedendo che gli interventi, rivolti a tutti i settori produttivi come specificati negli strumenti di attuazione, sono prioritariamente rivolti, nei limiti della normativa applicabile in materia di aiuti di Stato, al settore siderurgico considerando le esigenze di risanamento ambientale e di riconversione industriale.
4. Al fine di massimizzare gli effetti della contribuzione pubblica per la reindustrializzazione dell'area di crisi complessa, con le modalità di cui all'articolo 11, è disposta l'attuazione delle sole misure di cui al comma 1 che non si sovrappongono e sono complementari con le misure nazionali attivate ai sensi dell'asse II dell'Accordo di Trieste.
5. La gestione dei contributi di cui al comma 1 è delegata alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trieste e i rapporti tra la Regione e la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trieste sono disciplinati da apposita convenzione; per l'attività di gestione dei contributi è riconosciuto il rimborso delle spese nel limite massimo del 2 per cento della dotazione trasferita e comunque entro il limite delle spese effettivamente sostenute.
[6. Per l'attività di gestione dei contributi all'EZIT è riconosciuto il rimborso delle spese nel limite massimo del 2 per cento della dotazione trasferita e, comunque, entro il limite delle spese effettivamente sostenute. Le modalità attuative del rimborso, ivi compresi le spese ammissibili e l'importo massimo erogabile, sono stabilite nella convenzione di cui al comma 5.]

Nota all'articolo 24
- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, è il seguente:
Art. 56 concessione del finanziamento a enti pubblici
1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.
2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo). In deroga all'articolo 5, comma 1, lettere h) e i), del medesimo decreto del Presidente della Regione, gli oneri e i contributi previdenziali dovuti per legge e l'IVA relativi alle prestazioni professionali di cui al presente comma sono interamente ammissibili a finanziamento, purché riportati nel quadro economico dell'opera, anche nel caso in cui, per effetto di essi, si superi complessivamente l'importo derivante dall'applicazione delle aliquote percentuali massime dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto.
3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
4. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente ovvero in un provvedimento della stazione appaltante in caso di lavori in economia.
4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.
4 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).
5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.
6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento

funzionale di opere preesistenti.
6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruenti di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale e fino alla concorrenza delle aliquote determinate ai sensi del comma 2, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.
6 ter. Per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, la concessione del finanziamento è disposta, in via definitiva, sulla base di uno studio di fattibilità certificato dal responsabile del procedimento comprendente, quale parte integrante, il quadro economico dell'opera.

Note all'articolo 25
- Il testo dei commi 53 e 54 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, è il seguente:
Art. 2 finalità 1 - attività economiche
- Omissis -
53. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'articolo 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1), le domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 3/2002, relative ai campionati 2014-2015, possono essere presentate entro il 31 gennaio 2015; la relativa proposta di riparto dei finanziamenti viene trasmessa entro il 13 marzo 2015, per l'approvazione, dal Comitato regionale C.O.N.I. alla Direzione centrale competente.
54. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
- Omissis -

- Il testo dei commi da 63 a 64 dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, è il seguente:
Art. 8 interventi nei settori produttivi
63. L'Amministrazione regionale finanzia l'attività istituzionale alle società sportive non professionistiche che hanno sede in regione e che, nei diversi sport di squadra, ancorché con la partecipazione alle gare in modo singolo da parte degli atleti, militano nei campionati di rango più elevato fra quelli rappresentati in regione. Sono considerati i soli campionati che prevedono la partecipazione a competizioni anche in località diverse da quelle della propria sede agonistica.
63 bis. (ABROGATO)
63 ter. (ABROGATO)
64. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzata la spesa di 489.310 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.64.1.779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 8978 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Nota all'articolo 27
- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, è il seguente:
Art. 15 contributi per investimenti
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi annuali per la durata massima di quindici anni, destinati a coprire le spese in conto capitale e in conto interessi sostenute a fronte di mutui da stipulare con istituti di credito per la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria o il potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime, ivi compreso l'eventuale costo delle aree.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina preventivamente le condizioni relative ai mutui da stipulare.
3. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria entro il mese di gennaio di ogni anno.
4. L'accoglimento delle domande avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) contributi per opere di infrastrutture tecniche e servizi dettati dalla particolare urgenza di fronteggiare specifiche esigenze di tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, compreso l'acquisto di aree finalizzate alla rinaturalizzazione compensativa dell'impatto sull'ambiente delle zone industriali;
a bis) contributi finalizzati all'acquisto di aree e fabbricati siti all'interno dei comprensori consortili e che, in quanto abbandonati o inutilizzati, necessitano di nuovi interventi di infrastrutturazione per un loro nuovo utilizzo;
b) contributi per opere in costruzione, relativamente a:
1) completamento funzionale di opere in corso di costruzione;
2) potenziamento di opere già realizzate o in corso di realizzazione;
c) contributi per nuove opere per la realizzazione delle quali sia prevista la compartecipazione alla spesa del soggetto richiedente o di altro soggetto pubblico o privato.
5. A parità dei requisiti di cui al comma 4 viene data priorità alle domande per le opere per le quali è stato già predisposto il relativo progetto esecutivo; in caso di ulteriore parità viene data priorità ai progetti che prevedono il minor

intervento finanziario a carico dell'Amministrazione regionale.
6. Salvo quanto previsto dal comma 6 bis, i contributi sono concessi con le modalità previste dalla legge regionale in materia di lavori pubblici ed erogati a inizio dei lavori; eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli previsti dalla medesima legge regionale sono concesse solo per motivate circostanze con decreto.
6 bis. Per la progettazione, la realizzazione e la successiva gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità attuate dai Consorzi di sviluppo industriale e dall'Ezit, la concessione del finanziamento è disposta sulla base di uno studio di fattibilità redatto secondo la normativa vigente in materia di concessione di lavori pubblici.
7. I contributi possono essere direttamente versati, su richiesta dei Consorzi interessati ed in alternativa alle fideiussioni di cui all'articolo 16, agli istituti mutuanti.

Nota all'articolo 29
- Il testo dell'articolo 7, dell'articolo 26, dell'articolo 27, dell'articolo 36, dell'articolo 40 e dell'articolo 56 ter della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, è il seguente:
Art. 7 disposizioni per la costituzione delle Unioni
1. Le Unioni individuate dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, sono costituite entro il 31 ottobre 2015.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, su proposta della conferenza dei Sindaci, convocata entro cinque giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, dal Sindaco del Comune di cui al comma 3; in difetto provvede entro cinque giorni il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. Comportano l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60 la mancata presentazione della proposta di atto costitutivo e di statuto dell'Unione, approvata dalla conferenza dei Sindaci a maggioranza qualificata del 60 per cento dei componenti, che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione dell'Unione, entro cinquanta giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, nonché la mancata approvazione, da parte di ciascun Consiglio comunale, dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
3. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione trasmette lo statuto alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e convoca l'Assemblea di cui all'articolo 13 per l'elezione del Presidente dell'Unione.
4. Il Presidente dell'Unione cura gli adempimenti necessari alla formazione degli organi dell'Unione secondo le modalità previste dalla presente legge e dallo statuto.
5. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente articolo, il Sindaco di cui al comma 3 è assistito dal Segretario comunale del Comune presso il quale esercita il mandato.

Art. 26 funzioni comunali esercitate dall'Unione
1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno cinque delle funzioni comunali nelle materie di seguito elencate, tra cui obbligatoriamente quelle di cui alle lettere b) e l):
a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
b) sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;
c) polizia locale e polizia amministrativa locale;
d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;
e) edilizia scolastica e servizi scolastici;
f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
h) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
i) statistica;
l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
m) gestione dei servizi tributari.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno altre tre delle funzioni comunali nelle materie di cui al comma 1.
3. Le restanti funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'Unione a decorrere dall'1 gennaio 2018.
4. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo con le modalità e nei termini previsti dallo statuto.
5. Il contenuto degli atti in materia di programmazione e di pianificazione territoriale di livello sovracomunale è determinato dalla normativa regionale di settore.

Art. 27 funzioni comunali gestite avvalendosi dell'Unione
1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:

a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;
b) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata almeno due tra le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:
a) opere pubbliche e procedure espropriative;
b) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
c) procedure autorizzatorie in materia di energia;
d) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.
3. Le restanti funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, a decorrere dall'1 gennaio 2018.
4. Gli organi dei Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 36 soppressione delle Comunità montane
1. Le Comunità montane del Friuli Venezia Giulia sono soppresse con effetto dall'1 gennaio 2016.
2. Le Unioni e i Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione succedono nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi alle soppresse Comunità montane con le modalità di cui agli articoli 37 e 38.
3. La Regione succede nelle funzioni di cui all'allegato B, punto 1, lettere da d) a i), già esercitate dalle Comunità montane nei territori di loro competenza.

Art. 40 scioglimento di forme collaborative
1. Entro il 31 dicembre 2015, i Comuni provvedono a sciogliere le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), le unioni di Comuni istituite ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 1/2006 e le forme associative a esse equiparate ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della medesima legge, che non si sono adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.
2. Entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, i Comuni facenti parte di associazioni intercomunali e unioni di Comuni istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 1/2006, interessati al percorso di fusione, deliberano l'iniziativa per la fusione di cui all' articolo 17, comma 5, lettera b), della legge regionale 5/2003.
3. L'iniziativa è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica di cui all' articolo 17, comma 8, della legge regionale 5/2003.
4. Le forme collaborative di cui al comma 2 sono sciolte a decorrere dalla data di istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione e comunque dall'1 gennaio 2017.
5. Qualora il territorio della costituenda Unione coincida con il territorio del Consorzio comunità collinare del Friuli, esso provvede alla trasformazione in Unione entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1; i Comuni aderenti costituiscono l'Assemblea prevista dall'articolo 13 per l'approvazione dello statuto dell'Unione.
6. La cessazione delle forme collaborative di cui ai commi 1 e 2 non determina l'obbligo di restituzione dei contributi o finanziamenti erogati, fatto salvo il caso di mancato rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge, da regolamenti o dal decreto di concessione.
7. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

Art. 56 ter norma transitoria in materia di servizi sociali dei Comuni
1. Le disposizioni di cui agli articoli 62, 63, 64, 65 e 67, comma 1, lettera b), hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2016.

Nota all'articolo 30
- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 34 disciplina delle vendite di fine stagione
1. Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.
2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente, ricompresi entro le date stabilite annualmente dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria dei lavoratori e delle imprese del commercio, nonché le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, e tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
3. La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.
4. È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale.

Nota all'articolo 33
- Il testo dei commi da 7 a 14 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001, è il seguente:

Art. 4 promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali
- Omissis -
7. In conformità alla programmazione sanitaria statale e regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via definitiva, per interventi d'investimento relativi al patrimonio indisponibile di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, e per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, della stessa legge, agli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale finanziamenti in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa necessaria per:
a) l'acquisto, la costruzione e il completamento di immobili;
b) l'acquisto di attrezzature, impianti e altri beni mobili;
c) la manutenzione straordinaria e l'adeguamento dei beni di cui alle lettere a) e b) alle prescrizioni di legge concernenti la sicurezza dei luoghi di lavoro nonché la ristrutturazione degli immobili ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di programmazione annuale di cui all'articolo 20 della legge regionale 49/1996.
8. Gli interventi d'investimento di cui al comma 7 sono classificati in interventi di rilievo aziendale, se afferenti beni strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali di ciascun ente nell'ambito territoriale, definito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, come modificato dall'articolo 124, comma 1, della legge regionale 47/1993, in cui ha sede lo stesso, e in interventi di rilievo regionale se afferenti beni strumentali all'esercizio di funzioni sovraterritoriali e/o derivanti dalla programmazione sanitaria regionale. La classificazione deve risultare negli atti di programmazione annuale di cui all'articolo 20 della legge regionale 49/1996.
9. I finanziamenti destinati alla realizzazione dei programmi annuali di investimento degli Enti del Servizio sanitario regionale, per la parte relativa agli interventi di cui al comma 7, lettera b), sono erogati in via anticipata nella misura massima dell'80 per cento dell'importo concesso, ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di programmazione annuale di cui all'articolo 20 della legge regionale 49/1996 e purché siano stati regolarmente presentati i rendiconti, relativi ad anticipazioni già erogate, i cui termini, secondo la tempistica stabilita dalle modalità di cui alla deliberazione prevista al comma 10, siano venuti a scadenza nell'anno precedente.
9 bis. I finanziamenti regionali in conto capitale per gli interventi di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla costruzione e al completamento di immobili, e lettera c), a esclusione di quanto concernente le attrezzature e i beni mobili, sono revocati qualora l'Ente beneficiario non comunichi alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia l'avvio dei lavori entro diciotto mesi dalla data di approvazione delle variazioni al 31 dicembre del programma annuale degli investimenti di riferimento di cui all' articolo 20 della legge regionale 49/1996.
9 ter. Le disposizioni di cui al comma 9 bis non si applicano ai finanziamenti regionali relativi a interventi di investimento finanziati con quote di parte statale.
10. Le modalità per l'erogazione del saldo dei finanziamenti concessi e per la loro rendicontazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dalla data di adozione della predetta deliberazione non trovano più applicazione le disposizioni con la stessa incompatibili.
11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
11 bis. Le disposizioni di cui ai commi 9 bis e 9 ter si applicano con riferimento agli investimenti definiti con la programmazione annuale per gli anni 2014 e seguenti, approvata ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 49/1996.
12. In relazione al disposto di cui al comma 7 sono abrogati:
a) la legge regionale 14 giugno 1985, n. 24;
b) l'articolo 44 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, come modificato dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 9/1996.
13. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) U.P.B. 12.2.41.2.223 - capitolo 4399;
b) U.P.B. 12.2.41.2.224 - capitolo 4425.
14. All'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37, il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Sono sottoposti all'esame del Nucleo di valutazione, ai soli fini del parere sull'ammontare della spesa ammissibile a finanziamento, i progetti delle opere di cui al comma 4, lettere a), b) e c), il cui importo sia superiore a lire 300 milioni, nonché quelli di cui al comma 4, lettera d), concernenti interventi di manutenzione straordinaria, restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo, di cui agli articoli 68, 69, 70 e 71 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, ivi compresi gli interventi di adeguamento alla normativa vigente, che non comportano ristrutturazione edilizia. Non sono sottoposti all'esame del Nucleo di valutazione i progetti delle opere di cui al comma 4, lettere a), b) e c), il cui importo sia inferiore a lire 300 milioni, concernenti i predetti interventi, ivi compresi quelli di ristrutturazione edilizia.>>.

- Omissis -

Nota all'articolo 36
- Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è il seguente:
Art. 5 patrimonio e contabilità
1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque

acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile.
3. Le leggi e i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.
4. Gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano a oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità rientranti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.
5. Qualora non vi abbiano già provveduto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai princìpi di cui al codice civile, così come integrato e modificato con D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo:
a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;
b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;
c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
e) l'obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;
f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.
6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
7. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1995 e la contabilità finanziaria è soppressa.

Nota all'articolo 37
- Per il testo dei commi da 7 a 14 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001, vedi nota all'articolo 33.

Nota all'articolo 39
- Il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 118/2011, è il seguente:
Art. 30 destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN
1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19, è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie.

Nota all'articolo 44
- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 502/1992, è il seguente:
Art. 3 organizzazione delle unità sanitarie locali
1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4.
1 bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei princìpi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.
1-ter. [Le aziende di cui ai commi 1 e 1 bis informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1 bis].
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1 bis; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il coor-

dinamento delle attività socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 per le attività ivi indicate.
1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.
2. [L'unità sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli di assistenza di cui all'articolo 1 nel proprio ambito territoriale].
3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie.
4. [Sono organi dell'unità sanitaria locale il direttore generale ed il collegio dei revisori. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari nonché dal coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 in conformità alla normativa regionale e con oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma].
5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro:
a) [la riduzione, sentite le province interessate, delle unità sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello della provincia. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane, ed alla densità e distribuzione della popolazione, la regione prevede ambiti territoriali di estensione diversa];
b) [l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti];
c) [i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali e unità socio-sanitarie locali];
d) [il finanziamento delle unità sanitarie locali che tenga conto della natura aziendale delle stesse nonché del bacino d'utenza da servire e delle prestazioni da erogare];
e) [le modalità di vigilanza e controllo sulle unità sanitarie locali];
f) [il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:
1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro;
2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione];
g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del D.L. 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità di valutazioni comparative. [Il direttore generale è nominato, previo specifico avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dalla regione, tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanità di cui al comma 10]. [La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di istituzione dell'unità sanitaria locale e comunque non oltre il 30 aprile 1994]. [Scaduto tale termine, qualora la regione non vi abbia provveduto, la nomina del direttore generale è effettuata previa diffida, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità]. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. [Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età]. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. [Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o

di princìpi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale]. [In caso di inerzia da parte delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure adeguate, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità]. [Le regioni determinano in via generale i parametri di valutazione dell'attività dei direttori generali delle aziende, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi assegnati nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari].
7. [Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale]. [Al rapporto di lavoro si applica la disciplina di cui al comma 6]. [Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati]. [Per gravi motivi, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato]. Il direttore sanitario è un medico [in possesso della idoneità nazionale di cui all'art. 17] che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione (46). Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale [e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza]. [Le regioni disciplinano le funzioni del coordinatore dei servizi sociali in analogia alle disposizioni previste per i direttori sanitario e amministrativo]. Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione.
8. [Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dall'interessato. Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto].
9. [Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni].
10. [Il Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale. L'elenco è predisposto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente di sezione, che la presiede, dal direttore generale della Direzione generale del Ministero della sanità che cura la tenuta dell'elenco e da altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei all'amministrazione statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, rispettivamente uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal CNEL, uno dal Ministro della sanità e due dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta i direttori generali sono individuati tra gli iscritti in apposito elenco, rispettivamente provinciale e regionale, predisposto da una commissione nominata dal presidente della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta ed i cui membri sono nominati con le stesse modalità previste per la commissione nazionale. Gli elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e, per la provincia autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego. I predetti elenchi provinciale e regionale sono costituiti con l'osservanza dei princìpi e dei criteri fissati

per gli elenchi nazionali ed hanno validità limitata ai territori provinciale e regionale. La commissione provvede alla costituzione ed all'aggiornamento dell'elenco secondo princìpi direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di verifica dei requisiti. All'elenco possono accedere, a domanda, i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello dell'iscrizione. Il predetto elenco deve essere altresì integrato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.
11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.
12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero - nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio.
13. [Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ed uno designato dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci o dai presidenti dei consigli circoscrizionali]. [Il predetto collegio è integrato da altri due membri, dei quali uno designato dalla regione ed uno designato dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, per le unità sanitarie locali il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi]. [I revisori, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88]. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. [Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento] (59). [Il collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'unità sanitaria locale] (60). [I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo].
14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale.

Note all'articolo 47
- Il testo degli articoli da 2 a 10, dell'articolo 15, dell'articolo 19, degli articoli da 21 a 27, degli articoli da 30 a 37, dell'articolo 47 e dell'articolo 48 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, abrogati dal presente articolo, è il seguente:
[Art. 2 obiettivi e vincoli di gestione

1. Le Aziende, coerentemente con gli indirizzi della pianificazione regionale, perseguono obiettivi di efficienza ed efficacia nelle gestioni economica, patrimoniale e finanziaria.]

[Art. 3 gestione economica
1. Le Aziende e l'Agenzia regionale della sanità sono tenute al perseguimento dell'equilibrio tra ricavi e costi di competenza dell'esercizio.
2. La classificazione dei ricavi e dei costi è contenuta nel regolamento di contabilità generale di cui all'articolo 33.]

[Art. 4 gestione patrimoniale
1. I beni patrimoniali di proprietà delle Aziende sono classificati in beni indisponibili e beni disponibili.
2. Costituiscono patrimonio indisponibile i beni strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali delle Aziende e quelli classificati come tali dalla normativa vigente.
3. Il patrimonio indisponibile non può essere alienato ne può, anche parzialmente, essere posto a garanzia di un mutuo o altra forma di indebitamento.
4. Il patrimonio indisponibile può essere utilizzato da altri Enti pubblici o privati, per scopi compatibili con la destinazione sanitaria. L'utilizzo del patrimonio indisponibile è deciso dal Direttore generale; l'assegnazione dell'uso a terzi, soggetti pubblici o privati, può avvenire: a) a titolo oneroso; b) a titolo gratuito, purché l'utilizzatore persegua finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e ospedaliera.
5. L' assegnazione dei beni al patrimonio indisponibile o disponibile è effettuata dal Direttore generale. La prima assegnazione è disposta entro l'1 gennaio 1998, sulla base dell'utilizzo dei beni stessi.
6. Spetta al Direttore generale provvedere al trasferimento di un bene da una categoria ad un'altra del patrimonio aziendale. Se oggetto del trasferimento è un bene immobile a destinazione sanitaria, è necessaria l'autorizzazione preventiva della Giunta regionale.]

[Art. 5 contributi in conto capitale
1. I contributi in conto capitale sono finalizzati alla patrimonializzazione dell'ente.
2. I contributi in conto capitale regionali e statali vengono concessi per adeguare le Aziende ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche.
3. Le donazioni e gli atti di liberalità riguardanti beni durevoli sono contabilmente assimilabili ai contributi in conto capitale. La loro accettazione è disposta dal Direttore generale.]

[Art. 6 gestione finanziaria
1. Le Aziende sono tenute al perseguimento dell'equilibrio finanziario tra gli impieghi e le fonti di competenza in ciascun esercizio.
2. Con il termine impieghi si intende un incremento delle attività ovvero un decremento delle passività dello stato patrimoniale. Le fonti sono costituite da un decremento delle attività ovvero da un incremento delle passività.
3. Le Aziende perseguono l'equilibrio dei flussi di cassa.
4. Al fine del perseguimento dell'equilibrio finanziario e monetario, le Aziende sono tenute ad una accurata gestione dei flussi finanziari attivi e passivi e dei flussi di cassa. A tale scopo predispongono, in via preventiva, il budget finanziario come allegato al bilancio preventivo di cui all'articolo 19, secondo modalità da definirsi nell'ambito del regolamento di contabilità generale.]

[Art. 7 indebitamento
1. È fatto divieto alle Aziende di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento verso istituzioni finanziarie, ad eccezione: a) dell'anticipazione da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo dei ricavi previsti nel bilancio preventivo annuale; b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, nonché dell'utilizzo della locazione finanziaria e della finanza di progetto per il finanziamento degli investimenti patrimoniali.
2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1, lettera b), è autorizzato dalla Giunta regionale, fatto salvo il caso in cui esso sia già contenuto nel programma annuale di cui all'articolo 18.]

[Art. 8 reinvestimenti patrimoniali
1. La Regione, con apposita disposizione di legge, può istituire un fondo per provvedere ad anticipazioni finanziarie a favore delle Aziende che realizzino progetti di investimento finanziati con risorse provenienti dalla alienazione di beni patrimoniali, determinando le procedure di anticipazione e di reintegro del fondo stesso.]

[Art. 9 servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria delle Aziende è affidato con convenzione ad un istituto di credito che cura i rapporti con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardanti la tesoreria unica.
2. L'affidamento del servizio viene disposto mediante trattativa privata con gara ufficiosa fra almeno

tre degli istituti di credito che vantano la più diffusa presenza nell'ambito del territorio di competenza dell'Azienda.]

[Art. 10 risultato di esercizio
1. Il risultato di esercizio è costituito dalla differenza tra i ricavi e i costi di competenza, secondo quanto definito dalle leggi in materia di bilancio, dai principi contabili e dalla dottrina contabile.
2. Il Direttore generale indica la destinazione del risultato di esercizio, se positivo.
3. Le destinazioni possibili sono le seguenti:
a) riporto a nuovo;
b) assegnazione a riserva di patrimonio netto;
c) accantonamento ad un fondo destinato alla incentivazione del personale;
d) accantonamento ad un fondo destinato all'aggiornamento professionale;
e) accantonamento ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale.
4. Il Direttore generale indica, nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 26, le modalità di copertura del risultato di esercizio, se negativo.
5. Le perdite possono essere riportate a nuovo in misura non superiore al minore fra i seguenti importi:
a) 5 per cento dei ricavi di esercizio;
b) 20 per cento del patrimonio netto iniziale.
6. Per la copertura di perdite possono essere utilizzate riserve del patrimonio netto.]

[Art. 15 bilancio pluriennale di previsione
1. Il bilancio pluriennale di previsione esprime in termini economici, patrimoniali e finanziari le scelte operate nel programma pluriennale, evidenziando in particolare gli investimenti e la loro copertura finanziaria. La sua finalità principale è la traduzione in termini economici, patrimoniali e finanziari delle scelte programmatiche di medio termine.
2. Il bilancio pluriennale di previsione non può essere redatto prevedendo risultati d'esercizio negativi.
3. Il bilancio pluriennale di previsione è articolato per esercizio. È basato sui valori del primo esercizio evidenziando, per gli esercizi successivi, le variazioni dei valori connessi alle azioni previste dal programma e quelle conseguenti al fenomeno inflattivo.
4. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in modo uniforme allo schema approvato nel regolamento di contabilità generale.]

[Art. 19 bilancio preventivo
1. Il bilancio preventivo ha natura economica e patrimoniale ed è coerente con il programma annuale. Il budget finanziario dell'Azienda ed il budget economico e patrimoniale delle strutture operative di cui all'articolo 14 della legge regionale 12/1994, costituiscono un allegato del bilancio preventivo.
2. Il bilancio preventivo non può essere redatto prevedendo risultati d'esercizio negativi.
3. Il bilancio preventivo ed i suoi allegati sono redatti in modo uniforme agli schemi previsti nel regolamento di contabilità generale.]

[Art. 21 gestione per budget
1. Il bilancio preventivo prevede l'applicazione di una gestione per budget.
2. All'interno delle Aziende sono individuate le unità di budget, per le quali sono definiti gli obiettivi e le risorse assegnate.
3. I Dirigenti responsabili delle unità di budget rispondono al Direttore generale del raggiungimento degli obiettivi e dell'utilizzo delle risorse assegnate.
4. Il Direttore generale è responsabile del budget generale dell'Azienda. A tal fine, predispone gli interventi organizzativi e procedurali necessari all'attuazione del metodo di budget.
5. L'Agenzia regionale della sanità definisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le linee guida per l'applicazione del metodo di budget.]

[Art. 22 controllo periodico della gestione
1. Il Direttore generale è responsabile, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, del risultato della gestione aziendale. Verifica mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse di cui dispone, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. A tal fine valuta, con periodicità almeno trimestrale, l'andamento dei costi rispetto agli obiettivi di budget.
2. Il Direttore generale trasmette all'Agenzia regionale della sanità, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, i rendiconti trimestrali di valutazione dell'andamento economico, finanziario e gestionale e le eventuali variazioni al bilancio preventivo.
3. L'Agenzia regionale della sanità utilizza i rendiconti trimestrali di cui al comma 2 al fine di controllare trimestralmente l'andamento delle Aziende rispetto alle previsioni di programma annuale e di bilancio preventivo dal punto di vista economico, finanziario e gestionale e per proporre gli opportuni interventi correttivi.
4. Il Direttore generale può provvedere in qualsiasi momento a variazioni del bilancio preventivo che non comportino modifiche:

a) del programma annuale;
b) dell'equilibrio complessivo di bilancio;
c) dei ricavi previsti per finanziamento regionale;
d) degli investimenti.
5. Le variazioni al bilancio preventivo che comportano modifiche di cui alle lettere del comma 4, sono adottate dal Direttore generale previa negoziazione con l'Agenzia regionale della sanità.
6. L'Agenzia regionale della sanità effettua trimestralmente le variazioni al bilancio consolidato preventivo a seguito delle variazioni ai bilanci preventivi delle Aziende. Se la variazione comporta modifiche relative agli investimenti e al finanziamento complessivo regionale o ad entrambi, la trasmette alla Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti trimestrali per la verifica di coerenza da effettuarsi nei modi e nei tempi di cui all'articolo 20, comma 6.]

[Art. 23 rendiconti trimestrali
1. I rendiconti trimestrali evidenziano a livello di Azienda e di struttura operativa i risultati ottenuti rispetto alle previsioni di programma e di budget ed i rispettivi scostamenti.
2. I rendiconti hanno natura economica, finanziaria e gestionale.
3. I rendiconti sono redatti in modo uniforme agli schemi di cui all'articolo 35, comma 2, lettera e).]

[Art. 24 controllo annuale
1. Il controllo annuale è volto a:
a) verificare i risultati delle singole Aziende e dell'intero Servizio sanitario regionale rispetto ai programmi pluriennali regionali ed aziendali;
b) predisporre gli opportuni interventi correttivi per il riallineamento degli obiettivi di politica sanitaria e delle azioni intraprese o di entrambi;
c) rendere pubblici i risultati della gestione.
2. Gli strumenti per il controllo annuale sono:
a) il bilancio di esercizio e il rendiconto finanziario annuale delle Aziende e dell'Agenzia regionale della sanità;
b) il bilancio del Servizio sanitario regionale ed il rendiconto finanziario consolidato.]

[Art. 25 bilancio di esercizio
1. Il bilancio di esercizio rappresenta la situazione economico-patrimoniale ed il risultato economico dell'esercizio in modo chiaro, veritiero e corretto. I documenti obbligatori del bilancio di esercizio sono i seguenti:
a) lo stato patrimoniale;
b) il conto economico;
c) la nota integrativa. Il bilancio di esercizio è corredato della relazione sulla gestione, redatta dal Direttore generale.
2. Al bilancio di esercizio è allegato il rendiconto finanziario che illustra la dinamica delle fonti e degli impieghi.
3. I documenti del bilancio di esercizio si uniformano agli schemi approvati nel regolamento di contabilità generale.]

[Art. 26 relazione del Direttore generale sulla gestione
1. La relazione sulla gestione a corredo del bilancio di esercizio esplicita, motiva e commenta i risultati conseguiti dalle Aziende rispetto agli obiettivi posti in sede di programmazione, con particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi, ai costi ed agli oneri dell'esercizio.
2. Le relazioni evidenziano almeno i seguenti elementi:
a) livello di raggiungimento degli obiettivi annuali sia di carattere sanitario che economico;
b) livello di realizzazione delle politiche sanitarie e gestionali;
c) stato di avanzamento degli interventi previsti a livello di struttura organizzativa, processi direzionali ed operativi, risorse;
d) investimenti effettuati;
e) modalità di copertura di un eventuale risultato economico negativo.]

[Art. 27 bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale
1. Il bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale è redatto e adottato dall'Agenzia regionale della sanità mediante consolidamento dei bilanci delle Aziende e dell'Agenzia stessa.
2. I criteri di consolidamento sono definiti nell'ambito del regolamento di contabilità generale.]

[Art. 30 servizio del controllo di gestione
1. In ogni Azienda viene istituito un servizio del controllo di gestione, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 19 della legge regionale 12/1994.
2. Il servizio del controllo di gestione supporta dal punto di vista tecnico-contabile il Direttore generale ed i responsabili delle unità di budget nei processi di programmazione e controllo di gestione, variazione dei bilanci di previsione e revisione del budget.

3. Le Aziende possono avvalersi di consulenti esterni, ad integrazione dell'attività espletata dal personale interno, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
4. Il responsabile del servizio del controllo di gestione può essere nominato anche tra personale esterno all'Azienda, qualora all'interno dell'Azienda non siano disponibili le professionalità adeguate. In tal caso si applicano le disposizioni previste all'articolo 14, comma 5, della legge regionale 12/1994.]

[Art. 31 contabilità economico-patrimoniale
1. Le Aziende adottano la contabilità economico- patrimoniale costituita dalla contabilità generale e dalla contabilità analitica per centri di costo.]

[Art. 32 contabilità generale
1. Nelle rilevazioni contabili e nella redazione del bilancio di esercizio le Aziende si attengono ai principi contabili ed ai criteri di valutazione definiti dal regolamento di contabilità generale.
2. Le Aziende tengono obbligatoriamente i seguenti libri:
a) il libro - giornale, che rileva ogni registrazione di contabilità generale;
b) il libro degli inventari;
c) il libro dei beni ammortizzabili;
d) il libro delle deliberazioni del Direttore generale;
e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori.]

[Art. 33 regolamento di contabilità generale
1. La Giunta regionale emana, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di contabilità generale che disciplina:
a) schemi di bilancio;
b) schemi di budget finanziario;
c) contenuti e formato della nota integrativa;
d) contenuti e formato della relazione del Direttore generale sulla gestione;
e) principi contabili generali;
f) criteri di valutazione delle poste di bilancio;
g) criteri di ammortamento;
h) piano dei conti;
i) modalità di tenuta delle registrazioni contabili;
l) modalità di tenuta e conservazione dei libri contabili obbligatori;
m) quanto altro sia opportuno al fine di uniformare strumenti e modalità di tenuta del sistema di contabilità generale delle Aziende, consentendo in tal modo di effettuare comparazioni tra i bilanci delle Aziende e il consolidamento degli stessi nel bilancio del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 27.
2. Il regolamento è redatto tenendo conto dei principi indicati dal codice civile, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e dalla normativa vigente.
3. Nella regolamentazione dei criteri e delle modalità di tenuta e conservazione dei libri obbligatori, si applicano le norme degli articoli 2214 e seguenti del codice civile, per quanto compatibili.]

[Art. 34 contabilità analitica
1. Le Aziende adottano la contabilità analitica allo scopo di rilevare costi, rendimenti e risultati per centro di responsabilità.
2. Per ciascuna struttura operativa di Azienda, così come definite all'articolo 14 della legge regionale 12/1994 sono evidenziati, nell'ambito dei resoconti di contabilità analitica e secondo schemi definiti nel regolamento di contabilità analitica di cui all'articolo 35, il prospetto dei costi e ricavi dell'esercizio e un prospetto riepilogativo delle immobilizzazioni materiali e immateriali assegnate.
3. Al fine di consentire analisi comparative tra centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera d) del decreto legislativo di riordino, la contabilità analitica deve essere tenuta secondo gli indirizzi espressi dall'apposito regolamento di contabilità analitica.]

[Art. 35 regolamento di contabilità analitica
1. La Giunta regionale emana entro l'1 gennaio 1998 apposito regolamento al fine di uniformare strumenti e modalità di tenuta del sistema di contabilità analitica delle Aziende, allo scopo di consentire analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
2. Il Regolamento di contabilità analitica disciplina:
a) il piano dei fattori produttivi;
b) l'articolazione minima del piano dei centri di costo;
c) i principi contabili del sistema di contabilità analitica;
d) il contenuto e il formato del conto economico e del prospetto dei beni patrimoniali di struttura operativa di cui all'articolo 34;
e) gli schemi dei rendiconti trimestrali.]

[Art. 36 gestione contabile dei servizi socio-assistenziali
1. L'Azienda può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali, su delega di singoli Enti locali,

con oneri a totale carico degli stessi. La contabilizzazione di dette gestioni è specifica e distinta rispetto a quella propria delle Aziende delegate, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale 12/1994.]

[Art. 37 Collegio dei revisori
1. I compiti del Collegio dei revisori sono quelli previsti all'articolo 12 della legge regionale 12/1994.
2. In particolare, il Collegio dei revisori: a) esamina il bilancio pluriennale di previsione e le relative variazioni; b) esamina il bilancio preventivo e le relative variazioni; c) verifica il bilancio di esercizio.
3. Il Direttore generale, nella fase di predisposizione dei bilanci e delle relative variazioni, può chiedere formali pareri, di natura tecnico- amministrativa, al Collegio dei revisori.
4. Il Collegio dei revisori dell'Agenzia regionale della sanità espleta i compiti citati ai commi 1, 2 e 3 per l'attività dell'Agenzia ed esamina inoltre il bilancio pluriennale previsionale consolidato e le relative variazioni, il bilancio preventivo consolidato e le relative variazioni. Il Collegio dei revisori dell'Agenzia verifica inoltre il bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 27.]

[Art. 47 elementi per la valutazione del Direttore generale
1. Il parametro di riferimento principale per la valutazione del Direttore generale è costituito dal livello di raggiungimento degli obiettivi dei programmi pluriennali ed annuali nell'ambito dei vincoli di risorse determinati dai bilanci pluriennale e preventivo.
2. Costituiscono gravi motivi ai fini della risoluzione del contratto del Direttore generale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo di riordino:
a) l'omissione della presentazione della proposta di programma annuale e di bilancio preventivo e delle eventuali revisioni di programma e bilancio pluriennale di cui all'articolo 17;
b) l'omissione dell'adeguamento dei programmi e dei bilanci in seguito a variazioni stabilite dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 13, 20 e 22;
c) l'omissione dell'adozione del bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 29, comma 1;
d) variazioni del bilancio preventivo non negoziate con l'Agenzia regionale della sanità nei casi previsti all'articolo 22, comma 5;
e) l'adozione di scelte gestionali non congruenti con gli indirizzi della pianificazione sanitaria regionale riscontrate in sede di controllo trimestrale ed annuale;
f) un risultato economico negativo grave, ovvero una previsione di esso sulla base di proiezioni attendibili, riscontrato in sede di controllo trimestrale o annuale;
g) un sostanziale abbassamento dei livelli di assistenza, anche in termini di qualità delle prestazioni erogate, riscontrato in sede di controllo trimestrale o annuale.]

[Art. 48 controllo sugli atti relativi agli esercizi fino al 1997 e conclusione dei procedimenti di controllo in corso
1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e il piano annuale di cui all'articolo 21, comma 5, della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, relativi agli esercizi fino al 1997, sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione regionale della sanità entro tre giorni dalla fine della pubblicazione.
3. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e il piano annuale sono corredati delle osservazioni della Conferenza dei sindaci, cui sono inviati contestualmente alla pubblicazione, che deve esprimersi obbligatoriamente entro quindici giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente detto termine gli atti sono comunque trasmessi alla Direzione regionale della sanità unitamente alla prova dell'avvenuto invio alla Conferenza dei sindaci.
4. La Giunta regionale si pronuncia con atto di approvazione o di non approvazione, anche parziale, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento dell'atto completo di ogni suo elemento. La non approvazione dell'atto può essere disposta per motivi di legittimità o di merito.
5. Ai fini della pronuncia di cui al comma 4, la Direzione regionale della sanità svolge gli adempimenti di carattere istruttorio. Nell'esercizio di tali competenze, la Direzione regionale della sanità può disporre l'acquisizione di documenti ed elementi istruttori. L'Azienda deve fornire, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, i documenti e gli elementi richiesti. Il termine di quaranta giorni di cui al comma 4 è interrotto una sola volta e per il periodo di venti giorni dalla predetta data. Dalla scadenza del periodo di interruzione decorre, per l'esercizio del controllo, un nuovo termine di venti giorni.
6. Gli atti divengono esecutivi qualora le determinazioni della Giunta regionale non intervengano entro il termine di cui al comma 4 o quello di cui al comma 5.
7. Il controllo sugli atti di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati già trasmessi alla Direzione regionale della sanità, avviene con le procedure previste dall'articolo 3 della stessa legge fino ad esaurimento del relativo procedimento.]

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37, abrogato dal presente articolo, è il seguente:
[Art. 15 norme speciali per le verifiche tecnico - edilizie su edifici destinati a sedi ospedaliere, a residenze sanitarie assistenziali ed a servizi sanitari e socio-assistenziali
1. Al fine di garantire un'attuazione organica ed efficiente della programmazione regionale degli interventi

di investimento sul patrimonio del Servizio sanitario regionale e sugli interventi di realizzazione, riqualificazione e adeguamento di servizi e strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali è costituito, presso la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, il Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali.
2. Il Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali, costituito con decreto del direttore centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, è composto:
a) dal direttore centrale medesimo con funzioni di presidente;
b) da tre dirigenti della Direzione centrale, con esperienza nei settori della programmazione e della pianificazione sanitaria, o della programmazione socioassistenziale e socio-sanitaria o nel settore tecnico degli investimenti nominati dal direttore centrale medesimo;
c) da un dirigente della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, designato dal direttore centrale di detta Direzione.
2 bis. I componenti del Nucleo possono essere sostituiti da un loro delegato.
2 ter. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia svolge gli adempimenti di carattere istruttorio sui progetti soggetti alla valutazione del Nucleo, nonché i compiti di segreteria.
3. (ABROGATO)
4. Sono sottoposti all'esame tecnico-economico del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio assistenziale i progetti definitivi generali o di singolo lotto funzionale, nonché le loro varianti sostanziali di competenza ovvero d'iniziativa di soggetti pubblici e di soggetti privati, che beneficiano anche parzialmente di contributo pubblico per la realizzazione dell'opera progettata, relativi a:
a) opere ospedaliere;
b) residenze sanitarie assistenziali;
c) altre strutture sanitarie;
d) strutture socio - assistenziali per anziani e disabili fisici e psichici.
4 bis. Nel caso di interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione o finalizzati all'adeguamento di requisiti prescritti per l'autorizzazione e l'accreditamento, nonché nel caso di prescrizioni formulate in sede di esame dei progetti definitivi, è trasmesso al Nucleo di valutazione, prima dell'appalto dei lavori, copia del progetto esecutivo.
4 ter. Nei casi previsti dal comma 4 bis, l'erogazione del finanziamento è conseguente alla verifica di conformità del progetto esecutivo ai pareri tecnico-economico e di ammissibilità della spesa nonché alle eventuali prescrizioni contenute nei medesimi.
4 quater. Sono sottoposti al previo parere obbligatorio del Nucleo di valutazione tutti gli interventi di investimento tecnologico relativi agli Enti del Servizio sanitario regionale, indipendentemente dalla modalità di finanziamento, sulla base delle indicazioni definite annualmente con la deliberazione giuntale di cui all' articolo 12 della legge regionale 49/1996.
5. Sono sottoposti all'esame del Nucleo di valutazione, i progetti delle opere di cui al comma 4, lettere a), b) e c), il cui importo sia superiore o uguale a 150.000 euro per lavori, al netto dell'IVA e delle somme a disposizione dell'amministrazione, nonché quelli di cui al comma 4, lettera d), concernenti interventi di manutenzione straordinaria, restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo, di cui agli articoli 68, 69, 70 e 71 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, ivi compresi gli interventi di adeguamento alla normativa vigente, che non comportano ristrutturazione edilizia. Non sono sottoposti all'esame del Nucleo di valutazione i progetti delle opere di cui al comma 4, lettere a), b) e c), il cui importo sia inferiore a 150.000 euro, concernenti i predetti interventi, ivi compresi quelli di ristrutturazione edilizia.
6. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia può richiedere, anche al fine della rideterminazione dell'ammontare concesso dei finanziamenti finalizzati agli interventi di cui al comma 4, il parere consultivo del Nucleo di valutazione sui progetti preliminari. Analogo parere è richiesto dagli Enti del Servizio sanitario regionale sui progetti preliminari relativi agli interventi di cui al comma 4 bis di importo dei lavori, al netto dell'IVA e delle somme a disposizione dell'amministrazione, superiore a 500.000 euro.
7. I pareri di cui ai commi 4, 4 quater, 5 e 6 sono comunicati al soggetto interessato entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione delle notizie o degli atti richiesti.
8. Trascorsi senza comunicazione i termini di cui al comma 7, il parere di cui al comma 4 si intende positivamente espresso e la spesa ammissibile a contributo si intende determinata in conformità al quadro economico di progetto.
9. (ABROGATO)
10. A far data dall'1 gennaio 1996, l'articolo 18 della legge regionale 13/1995, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della presente legge, è abrogato.]

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 116

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 5 ottobre 2015;
- assegnato alla I Commissione, con parere delle Commissioni II e III, in data 5 ottobre 2015;

- parere reso dalla II Commissione in data 14 ottobre 2015 e dalla III Commissione in data 19 ottobre 2015;
- esaminato dalla I Commissione nelle sedute del 13 e del 21 ottobre 2015 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Liva e, di minoranza, del consigliere Cargnelutti;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 29 ottobre 2015;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 13117/P dd. 6 novembre 2015.

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

15_SO43_3_GAR_AG REG LF BANDI CONTRIBUTI_001

ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane - Udine

Avviso di pubblicazione bandi triennali (2015-2017) per la concessione di contributi per la promozione della lingua friulana nei settori dell'editoria e della ricerca scientifica.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane);

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l'art. 6, commi 66, 67 e 67-bis;

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana);

VISTO lo Statuto dell'ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. Del 19 aprile 2005 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo2, commi 1 lettera k-ter), 2 lettera b) e 3;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la promozione della lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 5 novembre 2012;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 29 ottobre 2015 avente ad oggetto "Approvazione degli atti di indirizzo inerenti alla emanazione dei bandi triennali (2015-2017) per la concessione di contributi per la promozione della lingua friulana nei settori dell'editoria e della ricerca scientifica";

VISTI i bandi triennali (2015-2017) per la concessione di contributi per la promozione della lingua friulana nei settori dell'editoria e della ricerca scientifica approvati dal Comitato tecnico-scientifico dell'ARLeF nella seduta del 29 ottobre 2015;

VISTO il D.P.Reg. n. 0150/Pres. Del 31 marzo 2000 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione);

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

RENDE NOTO

che con decreto n. 208 del 4 novembre 2015 sono stati emanati i bandi triennali (2015-2017) per la concessione di contributi per la promozione della lingua friulana nei settori dell'editoria e della ricerca scientifica.

Le iniziative progettuali possono essere presentate da enti pubblici e soggetti privati (fondazioni, associazioni, enti senza scopo di lucro, imprese e società) e devono essere portate a termine, per ciascuna annualità di riferimento, al massimo entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione dell'Agenzia.

Le domande devono pervenire all'ARLeF entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 25 novembre 2015. Per nessun motivo saranno prese in considerazione domande che dovessero pervenire oltre il predetto termine, pur se spedite in data antecedente la scadenza.

I bandi e i moduli per la presentazione delle domande di finanziamento possono essere scaricati dal sito

www.arlef.it, sezione bandi-gare-avvisi.
Per ulteriori informazioni: tel.: 0432.555812, e-mail: arlef@regione.fvg.it.
Udine, 5 novembre 2015

IL DIRIGENTE:
dott. William Cisilino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali